

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.12.2003
C(2003) 4820 definitivo CORR.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16.12.2003

**relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE
e dell'articolo 53 dell'accordo SEE**

(Caso COMP/E-1/38.240 – Tubi industriali)

(I testi in lingua finlandese, francese, italiana e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

INDICE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE	1
A - INTRODUZIONE.....	8
B - L'INDUSTRIA DEI TUBI DI RAME PER USI INDUSTRIALI	9
1. Il prodotto.....	9
2. Cuproclima quality association.....	9
3. Le imprese operanti nel mercato	11
3.1. Produttori soggetti al presente procedimento.....	11
3.1.1. Outokumpu.....	11
3.1.2. Wieland Werke.....	12
3.1.3. Il gruppo KME	12
3.1.3.1. Le entità rilevanti	12
3.1.3.2. Legami giuridici ed economici nel quadro del gruppo SMI/KME	14
3.2. Altri importanti produttori di tubi LWC	17
3.2.1. Halcor.....	17
3.2.2. Feinrohren	17
3.3. Concorrenti operanti in precedenza sul mercato	17
3.3.1. Sameton (successivamente Nuova Samim)	17
3.3.2. Desnoyers.....	17
3.3.3. Buntmetall.....	17
4. Dimensioni, valore e quote di mercato	18
5. Scambi interstatali.....	19
C - PROCEDURA.....	20
6. Indagine e richieste di applicazione della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole.....	20
7. Adozione della comunicazione degli addebiti e susseguente procedimento	22
D - DESCRIZIONE DEI FATTI	22
8. L'organizzazione del cartello	22
8.1. Introduzione	22

8.2.	Cooperazione non ufficiale nel quadro di Cuproclima	23
8.2.1.	Svolgimento delle riunioni non ufficiali	23
8.2.2.	Coinvolgimento di outsider.....	24
8.2.2.1.	Obiettivo dell'invito.....	24
8.2.2.2.	Desnoyers.....	25
8.2.2.3.	Buntmetall.....	26
9.	I principi di base.....	26
9.1.	Fissazione dei prezzi obiettivo e di altre condizioni commerciali.....	26
9.2.	Ripartizione delle quote di mercato e dei clienti.....	28
9.3.	Meccanismo di controllo e attuazione	30
9.3.1.	Sistema del leader di mercato	30
9.3.2.	Scambio di informazioni confidenziali	31
10.	Funzionamento del cartello: cronologia.....	32
10.1.	Introduzione	32
10.2.	Informazioni dettagliate su riunioni ed altri eventi.....	33
10.2.1.	Alla fine degli anni '80	33
10.2.2.	La prima metà degli anni '90.....	35
10.2.3.	Ridefinizione delle "regole di Cuproclima" a metà degli anni '90	41
10.2.4.	Il periodo 1997-1999.....	44
10.2.5.	Il periodo finale 1999-2001.....	48
E - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1 DEL TRATTATO E DELL'ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO SEE.....		50
11.	Articolo 81, paragrafo 1 del trattato e articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.....	50
11.1.	Applicabilità.....	50
11.2.	Competenza.....	51
12.	Natura dell' infrazione.....	51
12.1.1.	Accordi e pratiche concordate.....	51
12.1.2.	Infrazione unica e continuata	53
12.1.3.	Natura dell'infrazione nel caso in esame.....	54
12.1.3.1.	Accordo e/o pratica concordata.....	54
12.1.3.2.	Continuità dell'infrazione.....	56

13.	Restrizione della concorrenza	59
14.	Effetto pregiudizievole sul commercio tra gli Stati membri e tra le parti contraenti dell'accordo SEE	61
F - DESTINATARI.....		62
15.	Applicabilità dei termini di prescrizione.....	62
16.	Responsabilità dell'infrazione	63
16.1.	Principi generali	63
16.2.	Le responsabilità nel presente caso	64
16.2.1.	La responsabilità di Outokumpu OYj	64
16.2.2.	Le responsabilità all'interno del gruppo SMI/KME.....	66
16.2.3.	Successione	69
17.	Destinatari della presente decisione	69
G - DURATA DELL'INFRAZIONE		70
18.	Date di inizio e di cessazione dell'infrazione ai fini del presente procedimento.....	70
19.	Periodi di ridotta attività del cartello.....	71
19.1.	Esclusione di Outokumpu	72
19.2.	Gli altri partecipanti	73
H - MISURE CORRETTIVE.....		75
20.	Articolo 3 del regolamento n. 17.....	75
21.	Articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17	75
21.1.	Considerazioni generali.....	75
21.2.	L'importo di base delle ammende	76
21.2.1.	Gravità.....	76
21.2.2.	Trattamento differenziato.....	83
21.2.3.	Dissuasione	85
21.2.4.	Durata dell'infrazione.....	87
21.2.5.	Potenziali ammende in procedimenti paralleli.....	88
21.2.6.	Conclusione in merito agli importi di base	89
21.3.	Circostanze aggravanti	89
21.4.	Circostanze attenuanti	91
21.5.	Applicazione del massimale del 10% del fatturato	98

21.6.	Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole	99
21.6.1.	Outokumpu.....	99
21.6.2.	Wieland Werke.....	101
21.6.3.	KME.....	102
21.6.4.	Conclusioni sull'applicazione della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole.....	106
21.7.	Capacità di pagare	106
21.8.	Importi delle ammende inflitte nel presente procedimento.....	108

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16.12.2003

**relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE
e dell'articolo 53 dell'accordo SEE**

(Caso COMP/E-1/38.240 – Tubi industriali)

**(I testi in lingua finlandese , francese, italiana e tedesca
sono i soli facenti fede)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento del Consiglio n. 17 del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato¹, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 15, paragrafo 2 dello stesso,

vista la decisione della Commissione del 2 luglio 2003 di avviare il procedimento nel presente caso ,

dopo aver dato alle imprese interessate la possibilità di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti mossi dalla Commissione conformemente all'articolo 19,

¹ GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204/62- Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999, GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

paragrafo 1 del regolamento n. 17 e al regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE²,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti,

vista la relazione finale del consigliere-auditore nel presente caso³,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

A - INTRODUZIONE

(1) Sono destinatarie della presente decisione le seguenti imprese:

- Wieland Werke AG
- Outokumpu Oyj
- Outokumpu Copper Products OY
- KM Europa Metal AG
- Tréfinmétaux SA
- Europa Metalli SpA.

(2) Le suddette imprese hanno preso parte ad un'infrazione unica, complessa e continuata dell'articolo 81 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Tale infrazione, concernente la maggior parte del SEE, ha riguardato il settore dei tubi per usi industriali ed è consistita nel concordare obiettivi di prezzo ed altre condizioni commerciali, nel coordinare aumenti di prezzo, nell'assegnarsi reciprocamente i clienti e le quote di mercato nonché nel sorvegliare l'applicazione dei predetti accordi anticoncorrenziali tramite la designazione di un leader di mercato e lo scambio di informazioni su vendite, quote di mercato e prezzi nel quadro della Cuproclima Quality Association a partire almeno dal 3 maggio 1988 fino al 22 marzo 2001.

B - L'INDUSTRIA DEI TUBI DI RAME PER USI INDUSTRIALI

1. IL PRODOTTO

(3) I tubi di rame si dividono in generale in due categorie: i) tubi per impianti idrotermosanitari utilizzati per il trasporto di acqua potabile, acqua per il riscaldamento, gasolio, gas naturale e ii) tubi per usi industriali che a loro volta si suddividono in due categorie a seconda dell'uso finale - la categoria principale, in termini quantitativi, è quella destinata agli impianti per il

² GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.

³ GU ...

condizionamento e la refrigerazione (settore ACR), mentre gli altri campi di applicazione industriale sono raccordi, refrigerazione, caldaie a gas, filtri essicatori e cavi per telecomunicazioni.

- (4) A differenza dei tubi per impianti idrotermosanitari, i tubi per usi industriali non sono in linea di massima venduti ai grossisti di forniture, bensì sono forniti direttamente ai clienti industriali e ai produttori di impianti o pezzi di ricambio che li utilizzano. In media la produzione di tubi industriali comporta un maggiore valore aggiunto di quella dei tubi per impianti idrotermosanitari. Anche i costi di produzione dei tubi industriali variano notevolmente da quelli dei tubi per impianti idrotermosanitari.
- (5) I tubi per usi industriali, in particolare quelli per il settore ACR, sono forniti solitamente in bobine LWC temprate (bobine a spire sovrapposte) la cui lunghezza può arrivare fino a diversi chilometri. Le bobine LWC sono state introdotte negli anni '80 come sostituto dei tubi in lunghezze diritte e sono state messe a punto specificamente per linee automatizzate destinate alla produzione di impianti di condizionamento dell'aria. I due tipi principali di tubi forniti in bobine LWC sono i tubi lisci e i tubi scanalati internamente. Il prezzo di questi ultimi è di norma più elevato di quello dei tubi lisci. Oltre che in bobine LWC, alcuni tubi in rame per determinati usi industriali, ad esempio boiler, rubinetteria, raccordi, indicati in appresso con il termine "altri tubi industriali", sono forniti anche in lunghezze diritte o bobine di dimensioni ridotte.
- (6) Nei primi anni '80, i tubi industriali in rame forniti in bobine LWC erano un prodotto relativamente nuovo in Europa. Erano difficili da produrre ed avevano requisiti precisi di qualità. A quell'epoca non esistevano specifiche per questi prodotti e vi erano problemi sotto il profilo della qualità. Per produrre un prodotto di qualità elevata e favorire le discussioni tra i clienti ed i produttori in ordine a questi problemi di qualità, i produttori principali hanno deciso di mettere a punto una specifica e hanno convenuto determinate norme tecniche per i tubi destinati al settore ACR nel quadro della Cuproclima Quality Association (in appresso "Cuproclima" o "l'Associazione").

2. CUPROCLIMA QUALITY ASSOCIATION

- (7) La Cuproclima Quality Association per i tubi destinati al settore ACR è un'associazione di diritto svizzero fondata a Zurigo il 27 settembre 1985 con l'obiettivo primario di istituire e controllare una norma di qualità ed un'etichetta per i predetti tubi industriali. Il nome Cuproclima è stato scelto come marchio commerciale essendo già stato registrato da uno dei membri fondatori, Wieland Werke AG. Quest'ultima ha venduto la licenza all'Associazione nel 1986, dando così a tutti i membri la possibilità di utilizzare il marchio commerciale, che è stato registrato successivamente in una serie di paesi.
- (8) I membri fondatori dell'Associazione sono stati Outokumpu Oy, Tréfi métaux S.A., [...], R & G Schmöle Metallwerke GmbH & Co. KG ("Schmöle" or "RGS") e Wieland Werke AG. Schmöle è stata assorbita da Kabelmetal AG ("KM") nell'ottobre 1988 e quest'ultima le è subentrata nell'Associazione come membro a pieno titolo dal luglio 1989. Europa Metalli-LMI S.p.A (EM-LMI) è diventata membro ufficiale nel novembre 1993. Nessun nuovo membro ha

aderito all'Associazione dopo il 1993. [...] si è ritirata nel dicembre 1993 dopo di che è scomparsa apparentemente anche dal mercato dei tubi industriali.

- (9) Dopo alcune riorganizzazioni del gruppo KME, nella riunione dell'autunno del 1999 il gruppo KME è subentrato a KME, TMX e EM in qualità di membro di Cuproclima. Di conseguenza il numero ufficiale dei membri si è ridotto a tre, ovvero Wieland Werke, Outokumpu e KME.
- (10) La norma di qualità dei tubi in rame per il settore ACR in bobine LWC è stata definita dal comitato tecnico dell'Associazione. La sua prima edizione fu pubblicata nel 1987. Giacché i membri di Cuproclima ed i loro prodotti erano soggetti ad ispezioni annuali da parte di un terzo indipendente e a norme tecniche stringenti, ci si attendeva che i consumatori fossero disponibili a pagare un lieve sovrapprezzo per tubi di qualità. I tubi di Cuproclima fornivano pertanto un valore aggiunto ai loro acquirenti per via delle loro specifiche tecniche e di qualità garantite. D'altro canto il rispetto delle norme richiedeva investimenti aggiuntivi in termini di know-how tecnico, personale qualificato e materie prime.
- (11) Gli organi di governo dell'Associazione erano l'Assemblea generale dei membri, il comitato dei governatori, il presidente del comitato dei governatori, il segretario-tesoriere e il comitato tecnico. L'assemblea generale, presieduta dal presidente, si riuniva almeno una volta all'anno. Il comitato dei governatori era composto da un rappresentante di ciascun membro ufficiale nominato per un periodo di un anno. Le sue riunioni erano convocate dal presidente, che fissava altresì la data e il luogo. La presidenza veniva assunta a rotazione da ciascun membro per due anni.
- (12) Le riunioni dei membri si tenevano in località diverse in genere in primavera, mentre le riunioni del comitato dei governatori si svolgevano normalmente a Zurigo in autunno. I verbali delle riunioni ufficiali venivano tenuti dal segretario dell'associazione a Zurigo. L'ordine del giorno di tali riunioni includeva normalmente questioni inerenti alla registrazione del marchio, controlli sulla specifica e ispezioni sulla qualità, questioni tecniche, domande di adesione, questioni finanziarie e statistiche e la valutazione della situazione del mercato.
- (13) Il comitato tecnico si riuniva una volta all'anno, soprattutto in Germania. Il suo ordine del giorno abbracciava questioni riguardanti la specifica, le norme nazionali e internazionali, gli audit tecnici interni ed esterni, i sistemi di controllo qualità e le questioni di imballaggio e peso. I partecipanti a queste riunioni erano normalmente diversi da quelli che frequentavano le altre riunioni.
- (14) L'Associazione produceva anche statistiche in materia di vendite. Ciascun membro comunicava, inizialmente su base mensile e dal 1999 su base trimestrale, al segretario dell'Associazione i suoi dati sulle vendite nei mercati dell'Europa occidentale e orientale. I dati erano presentati ufficialmente in forma aggregata, consentendo a ciascun partecipante di valutare solo la sua quota di mercato. In pratica, tuttavia, i membri si scambiavano tra di loro anche i dati delle singole società.
- (15) In aggiunta ai tubi per il settore ACR, erano inclusi nelle statistiche altri tipi di tubi industriali in bobine LWC. Nel 1998 i membri di Cuproclima decisero di

suddividere le statistiche come segue, sulla base dell'uso finale dei tubi: settore ACR lisci, settore ACR scanalati internamente, raccordi, boiler a gas, applicazioni elettriche, "redrawer" e altri tubi ⁴.

- (16) Nel marzo 2001 la cooperazione nel quadro di Cuproclima è stata completamente sospesa e l'Associazione è stata messa in liquidazione.

3. LE IMPRESE OPERANTI NEL MERCATO

3.1. Produttori soggetti al presente procedimento

3.1.1. Outokumpu

- (17) Outokumpu OYj è una società statale finlandese operante a livello mondiale. È specializzata nella produzione di metalli di base, prodotti in acciaio inossidabile e rame e relativa tecnologia. Il comparto dei tubi in rame faceva capo in origine a Pori Tube Mill soggetta alla divisione prodotti di Outokumpu Copper. Pori Tube Mill e Outokumpu Copper non erano entità giuridiche separate bensì facevano parte di Outokumpu OY. Outokumpu Copper OY è stata costituita come entità giuridica separata il 30 dicembre 1988. La sua ragione sociale è stata modificata in Outokumpu Copper Products (OCP) nel 1996. L'impresa Outokumpu sarà indicata in appresso come "OTK" o "Outokumpu".
- (18) OCP è sempre stata controllata al 100% da Outokumpu OYj. È ripartita in divisioni, ciascuna con le sue linee di attività e le sue unità di produzione. La produzione europea di tubi industriali in rame è attualmente concentrata a Pori in Finlandia (Outokumpu Poricopper OY), a Zaratamo in Spagna (Outokumpu Copper Tubes SA) ed in un piccolo impianto a Västerås in Svezia (Outokumpu Copper Products Ab).
- (19) Outokumpu ha partecipato alle attività di Cuproclima in qualità di membro a pieno titolo dall'istituzione dell'Associazione nel 1985 fino alla sospensione delle sue attività nel marzo 2001. La denominazione del membro fondatore dell'Associazione era "Outokumpu OY (Copper Products Division)". La Copper Products Division si è successivamente trasformata nella società OCP (V. punto (17)).

3.1.2. Wieland Werke

- (20) Wieland Werke AG ("WW", "Wieland" o "Wieland Werke") è una società tedesca la cui attività principale consiste nella produzione, nella vendita e nella distribuzione di prodotti speciali e semifiniti in rame e relative leghe. A parte la sua attività di produzione, Wieland Werke AG è la holding di altre 45 società. Wieland ha diversi impianti in Germania e precisamente a Ulm, Verbert-Langenberg, Villingen-Schwenningen e Vöhringen. Il quartier generale della società è situato a Ulm. Le altre società del gruppo si trovano in Austria, Regno Unito, Spagna e Belgio.

⁴ Verbale dell'assemblea generale annuale dei membri, svoltasi il 14 maggio 1998 a Hattenheim, Germania, pag. 28780; per un esempio di statistiche, V. fascicolo pagg. 29920-29952.

- (21) Vi sono attualmente tre entità giuridiche nell'ambito del gruppo Wieland che vendono tubi industriali in rame: la stessa società madre (Wieland Werke AG), Buntmetall e Nemco Metals International Ltd. ("Nemco"). Wieland ha alcune società commerciali e di vendite. Vi sono società di marketing in Belgio/Paesi Bassi, Danimarca/Finlandia/Norvegia/Svezia, Francia, Gran Bretagna/Irlanda, Italia, Austria, Portogallo, Svizzera/Liechtenstein, Spagna, Repubblica ceca/Slovacchia e Ungheria che operano in qualità di intermediari di vendite.
- (22) Nel luglio 1999, Wieland Werke AG ha acquistato il [...] % di Austria Buntmetall AG che è la holding di Buntmetall Amtstetten Ges.m.b.H ("Buntmetall" o "BMA"). La partecipazione è stata incrementata all' [...] % nell'ottobre 1999 e all' [...] % nel novembre 2000.
- (23) Wieland Werke ha partecipato attivamente a Cuproclima in qualità di membro a pieno titolo dall'istituzione dell'Associazione nel 1985 fino alla sospensione delle sue attività nel marzo 2001.

3.1.3. *Il gruppo KME*

3.1.3.1. Le entità rilevanti

– Società Metallurgica Italiana

(24) Società Metallurgica Italiana S.p.A ("SMI") è la holding italiana del gruppo KME, al quale appartengono Europa Metalli SpA ("EM" o "Europa Metalli") e Tréfinmétaux SA ("TMX" o Tréfinmétaux"). In qualità di holding, la sua finalità è limitata all'acquisizione di partecipazioni e attività finanziarie. SMI non è mai stata direttamente membro di Cuproclima.

(25) Le tappe della costituzione del gruppo SMI rilevanti per l'industria dei tubi sono le seguenti: nel 1976 SMI ha creato EM, controllata all'84% da SMI e al 16 % da Pechiney. Nel 1986, EM ha acquistato - tramite SMI - il controllo al 100 % di TMX. Nel 1990, SMI ha acquistato il 76,9% di Kabelmetall AG ("KM") da M.A.N. Il 19 giugno 1995, il gruppo SMI è stato ristrutturato e le sue partecipazioni in TMX e EM sono state cedute a KM, cosicché TMX e EM sono divenute controllate al 100% di KM. La ragione sociale di quest'ultima è stata modificata in KM Europa Metal AG (KME). Nel 1999, SMI ha accresciuto la sua partecipazione in KME fino al 98,6% e la gestione di KME, TMX e EM è stata centralizzata.

– KM Europa Metal

(26) KM Europa Metal AG ("KME"), ex Kabelmetall AG ("KM"), ha attualmente quattro società operative principali: Europa Metalli SpA in Italia, Tréfinmétaux SA in Francia, Sociedad Industrial Asturiana S.A. (SIA) in Spagna e KME Metal GmbH in Germania. Il gruppo KME è il maggiore produttore mondiale di semilavorati in rame e leghe di rame. Nel 2001 impiegava 7.891 dipendenti.

(27) KM non è stato un membro fondatore dell'Associazione ma ha assorbito uno dei membri fondatori, Schmöle, nell'ottobre 1988. Per ragioni giuridiche connesse alla struttura aziendale di Schmöle, l'attività operativa di quest'ultima è stata integrata in KM solo il 1° luglio 1989. Dopo il rilevamento, KM è subentrata a Schmöle in Cuproclima a partire dal 1° luglio 1989. KM ha riassunto gli uomini

chiave di Schmöle, che avevano rappresentato quest'ultima nelle riunioni di Cuproclima fino al rilevamento e che hanno continuato a rappresentare KM dopo di esso. Dall'ottobre 1988 al luglio 1989 i rappresentanti di Schmöle erano in via di integrazione nell'attività operativa di KM. Schmöle ha cessato di esistere come soggetto giuridico nell'agosto del 1989⁵.

- (28) La qualità di membro del gruppo KME è stata riconosciuta da Cuproclima nella riunione svoltasi nell'autunno del 1999⁶. Prima di allora KME, EM e TMX erano membri distinti nell'Associazione. Ciascuna di tali imprese inviava i propri rappresentanti alle riunioni di Cuproclima, pagava una quota di iscrizione separata e presentava all'Associazione dati distinti⁷.

– Europa Metalli

- (29) Europa Metalli S.p.A (EM) è l'impresa industriale italiana di KME. Con i suoi 2000 dipendenti, Europa Metalli è il principale produttore italiano di prodotti semifiniti in rame e leghe di rame. EM ha il suo quartier generale a Firenze. Dispone di tre impianti di produzione nell'Italia centrale e settentrionale. Il principale ufficio vendite è ubicato a Milano e la sua rete commerciale di uffici e magazzini copre tutto il territorio.

- (30) Europa Metalli non è stato membro ufficiale di Cuproclima fino al novembre 1993⁸. Prima della sua piena adesione, EM-LMI ha partecipato alle attività di Cuproclima in qualità di membro associato almeno dal maggio 1988. In quanto tale non utilizzava il marchio commerciale né aveva diritto di voto nell'Associazione, ma forniva informazioni per le statistiche e versava una quota di iscrizione ridotta.

- (31) L'entità aderente all'Associazione Cuproclima era Europa Metalli-LMI S.p.A (EM-LMI), che ha ceduto le sue attività industriali alla sua nuova controllata Europa Metalli S.p.A (EM) nel 1995 ed in seguito ha cessato di esistere come entità giuridica. EM ha partecipato individualmente alle attività di Cuproclima fino all'autunno del 1999, quando le è subentrato nell'Associazione il gruppo KME.

– Tréfinmétaux

- (32) L'impresa francese Tréfinmétaux SA (TMX) è stata integrata nel gruppo SMI nel 1986 tramite Europa Metalli, di cui è stata una controllata al 100% fino al 1995. A seguito della ristrutturazione del gruppo SMI, nel 1995 TMX è diventata una controllata al 100% di KME. Dispone di quattro siti di produzione industriale in Francia che occupano circa 2000 persone.

⁵ Secondo KME, il sig. [...] agì a nome di Schmöle fino al 1° luglio 1989 indipendentemente dal fatto che l'acquisizione divenne effettiva nell'ottobre 1988. Tuttavia KME non esclude "*che egli abbia potuto agire almeno implicitamente anche per conto di KM*". Fascicolo pag. 29643 (memoria di KME del 17.2.2003, pag. 6, nota. 9).

⁶ Fascicolo pagg. 29423, 29430 (risposta di KME ex articolo 11, allegato 20).

⁷ Fascicolo pagg. 29579, 29582 (esempi di dati presentati da KME nel gennaio 1996).

⁸ Fascicolo pagg. 23039-41 (verbale della riunione straordinaria svoltasi a Zurigo il 3 novembre 1993).

- (33) TMX è l'unica entità del gruppo KME che è stata membro fondatore di Cuproclima e ha partecipato individualmente alle sue attività dal 1985. Nel 1999 le è subentrato il gruppo KME.

3.1.3.2. Legami giuridici ed economici nel quadro del gruppo SMI/KME

- (34) Sia EM che TMX fanno parte del gruppo SMI rispettivamente dal 1976 e dal 1986. Nel quadro del gruppo SMI, TMX è stata una controllata al 100% di EM nel periodo 1986-1995. Nel 1987, il piano aziendale e le strategie commerciali di TMX sono state allineate a quelle di EM e manager italiani sono stati introdotti nell'organizzazione di TMX a livello di consiglio di amministrazione. Per TMX e EM è stata istituita il 1° gennaio 1993 un'organizzazione di vendita comune, EMT, ed il signor [...] (TMX) è stato nominato direttore commerciale per i tubi industriali di EMT. Dal 1990 al 1995, il vicepresidente di EM è stato altresì l'amministratore esecutivo della holding SMI⁹.
- (35) SMI ha acquistato il 76,9 % di KM nel 1990. Da allora, KM, EM e TMX appartengono dunque tutte alla stessa holding. A seguito della ristrutturazione del gruppo SMI nel 1995, EM e TMX sono diventate controllate al 100% di KM (la cui denominazione è stata modificata in KME). La partecipazione di SMI in KME è stata portata al 98,6% nel 1999. Nel 1999 è stata altresì centralizzata la gestione di KME, TMX e EM e il signor [...] (KME) è diventato responsabile del comparto tubi industriali.
- (36) I membri del consiglio di amministrazione di SMI, EM e TMX sono stati nominati dall'assemblea generale degli azionisti, come previsto rispettivamente dal diritto italiano e francese. I membri del consiglio di amministrazione di KME sono stati nominati dal suo consiglio di vigilanza¹⁰.
- (37) Nel periodo 1986-1995, mentre il consiglio di amministrazione di KM era diverso da quello di SMI, EM e TMX, tra i consigli di amministrazione di SMI, EM e TMX vi erano parziali sovrapposizioni ed intrecci:
- Il sig. [...] era simultaneamente presidente di SMI (1986-2001)¹¹ e di EM (1986-1995)¹².
 - Il sig. [...] cumulava le funzioni di direttore generale di SMI (1986-1996)¹³ e di membro del consiglio di amministrazione di EM (1986-1995)¹⁴.
 - Il sig. [...] cumulava le funzioni di membro del consiglio di amministrazione (1986-1990) e di vice-presidente (1991-1995)¹⁵ di SMI, di vice-presidente (1986-1990) e di membro del consiglio di amministrazione (1991-1995) di EM

⁹ Fascicolo pag. 29641 (memoria di KME del 17.2.2003, pag. 4).

¹⁰ Fascicolo pagg. 29679-29680 (memoria di KME del 17.2.2003, pagg. 1-2).

¹¹ Fascicolo pag. 29683-29688.

¹² Fascicolo pagg. 29762-29766.

¹³ Fascicolo pagg. 29683-29688.

¹⁴ Fascicolo pagg. 29762-29766.

¹⁵ Fascicolo pagg. 29683-29688.

¹⁶, nonché di membro del consiglio di amministrazione di TMX (1987-1995)
¹⁷.

- Il sig. [...] cumulava le funzioni di membro del consiglio di amministrazione di EM (1986-1995)¹⁸ e di TMX (1986-1992)¹⁹.
 - Il sig. [...] cumulava le funzioni di direttore generale di EM (1986-1995)²⁰ e di membro del consiglio di amministrazione, di vice-presidente e di direttore generale di TMX (1987-1991)²¹.
 - Il sig. [...] cumulava le funzioni di membro del consiglio di amministrazione di EM (1986-1989)²² e di presidente di TMX (1988- Settembre 1990)²³.
 - Il sig. [...] cumulava le funzioni di membro del consiglio di amministrazione di EM (1988-1995)²⁴ e di TMX (1988-2000)²⁵.
- (38) Durante il periodo 1995-2001, dopo la ristrutturazione del gruppo, a seguito della quale KME controllava il 100% del capitale sia di EM che di TMX, anche il consiglio di amministrazione di KME presentava le seguenti sovrapposizioni con quelli di SMI, EM e TMX:
- Il sig. [...] cumulava le funzioni di direttore generale di SMI (fino al maggio 1996)²⁶, di membro del consiglio di amministrazione di KME (1995-2001)²⁷ e di vice-presidente (1995) e di presidente di EM (1996-2001)²⁸.
 - Il sig. [...] cumulava le funzioni di presidente di KME (1995-2001)²⁹ e di membro del consiglio di amministrazione di EM (1996-2001)³⁰.
 - Il sig. [...] cumulava le funzioni di membro del consiglio di amministrazione di KME (giugno 1995 - dicembre 1999)³¹ e di direttore generale di TMX (1995- marzo 2001)³².
- (39) Durante quest'ultimo periodo vi erano ulteriori legami tra i consigli di amministrazione di SMI, TMX e EM:

¹⁶ Fascicolo pagg. 29762-29766.
¹⁷ Fascicolo pagg. 29808-29816.
¹⁸ Fascicolo pagg. 29762-29766.
¹⁹ Fascicolo pagg. 29808-29816.
²⁰ Fascicolo pagg. 29762-29766.
²¹ Fascicolo pagg. 29808-29816.
²² Fascicolo pagg. 29762-29766.
²³ Fascicolo pagg. 29808-29816.
²⁴ Fascicolo pagg. 29762-29766.
²⁵ Fascicolo pagg. 29808-29816.
²⁶ Fascicolo pagg. 29683-29688.
²⁷ Fascicolo pagg. 29721-29723.
²⁸ Fascicolo pagg. 29762-29766.
²⁹ Fascicolo pagg. 29721-29723.
³⁰ Fascicolo pagg. 29808-29816.
³¹ Fascicolo pagg. 29721-29723.
³² Fascicolo pagg. 29808-29816.

- il sig. [...] cumulava le funzioni di membro del consiglio di amministrazione di SMI (1996-2000)³³, di membro del consiglio di amministrazione di EM (1996-2001)³⁴ e di presidente di TMX (1995- marzo 2000)³⁵.
 - Il sig. [...] cumulava le funzioni di membro del consiglio di amministrazione di SMI (1995-2001)³⁶ e di EM (1996-2001)³⁷.
- (40) I membri dei consigli di amministrazione non frequentavano normalmente le riunioni di Cuproclima, ma secondo KME erano informati occasionalmente del risultato delle discussioni³⁸.
- (41) La struttura del gruppo era organizzata in modo tale che taluni rappresentanti delle controllate che partecipavano alle riunioni di Cuproclima e ad altri contatti tra concorrenti riferivano direttamente o indirettamente a KME:
- il sig. [...] (TMX) riferiva all'amministratore esecutivo di TMX, il sig. [...], che era allo stesso tempo capo del comparto tubi di TMX e di EM nonché di Ibertubos KME. Il sig. [...] era membro del consiglio di amministrazione di KME, il che significa che durante tale periodo il sig. [...] riferiva indirettamente a KME tramite il sig. [...] ³⁹.
 - Dal 1993 al 1997 il rappresentante di EM alle riunioni di Cuproclima (sig. [...]) riferiva al direttore commerciale di TMX (sig. [...])⁴⁰.
- (42) Per quanto riguarda la gestione operativa, nel "Business distribution plan" datato 25 giugno 1995 si legge che *"il sig. [...] [presidente del consiglio di amministrazione di KME] ha la responsabilità dell'attività globale; il sig. [...] [direttore commerciale di TMX] collaborerà strettamente con il sig. [...] e avrà la responsabilità della gestione della divisione EMT"*⁴¹. Un piano aziendale analogo datato 19 marzo 1997 conferma che *"il sig. [...] ha la responsabilità della divisione tubi; il signor [...], in collaborazione con il sig. [...], sarà responsabile della gestione della divisione EM/TMX"*⁴².

3.2. Altri importanti produttori di tubi LWC

3.2.1. Halcor

- (43) Halcor SA ("Halcor") è una società greca fondata nel 1977. Produce e commercializza prodotti in rame e leghe di rame (ottone) laminati e estrusi. I principali prodotti estrusi sono tubi in rame e barre in ottone. La sede sociale è ad Atene e i suoi impianti di fusione sono situati presso Atene. Halcor beneficia

³³ Fascicolo pagg. 29683-29688.

³⁴ Fascicolo pagg. 29762-29766.

³⁵ Fascicolo pagg. 29808-29816.

³⁶ Fascicolo pagg. 29683-29688.

³⁷ Fascicolo pagg. 29762-29766.

³⁸ Fascicolo pag. 28185 (risposta di KME ex articolo 11).

³⁹ Fascicolo pag. 29640 (memoria di KME del 17.2.2003, pag. 3).

⁴⁰ Fascicolo pag. 28182 (risposta di KME ex articolo 11).

⁴¹ Fascicolo pag. 25670 (memoria di KME del 17.2.2003, allegato 4).

⁴² Fascicolo pag. 25671 (memoria di KME del 17.2.2003, allegato 4).

di una posizione dominante nel mercato greco. Vende tubi in rame nel SEE dove detiene una quota di mercato pari a circa il [...] %.

3.2.2. *Feinrohren*

- (44) La società italiana Feinrohren S.p.A ("Feinrohren") produce tubi capillari in rame e tubi di rame dal 1959. Fabbrica oltre 10.000 tipi di prodotti che sono venduti in più di 60 paesi in tutto il mondo. Feinrohren ha due impianti che producono tubi in rame Cu DHP e tubi capillari che sono utilizzati per diverse applicazioni tra cui refrigerazione industriale, condizionamento dell'aria industriale, scambiatori di calore e boiler.

3.3. **Concorrenti operanti in precedenza sul mercato**

3.3.1. *Sameton (successivamente Nuova Samim)*

- (45) Sameton SpA, ridenominata successivamente Nuova Samim SpA, almeno negli anni '80 e all'inizio degli anni '90 ha prodotto tubi industriali in rame in Italia. [...]

3.3.2. *Desnoyers*

- (46) L'impresa francese Desnoyers S.A. ("Desnoyers") ha operato nel settore dei tubi industriali fino al suo processo di liquidazione iniziato nel 2002. Il sito di produzione dei tubi LWC era ubicato a Longueville, in Francia. Desnoyers è stata acquistata da Mueller Industries Inc. ("Mueller") nel maggio 1997. È stata ridenominata Mueller Europe S.A. (Mueller Europe) il 1° novembre 1999 senza alcuna modifica della forma societaria.
- (47) Desnoyers non è mai stata ufficialmente membro di Cuproclima né poteva utilizzare il marchio commerciale Cuproclima, ma ha partecipato ad alcune delle sue attività a metà degli anni '90, come indicato ai punti (88)-(92).

3.3.3. *Buntmetall*

- (48) L'impresa austriaca Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. ("Buntmetall" o "BMA") è un'impresa manifatturiera di prodotti semi-finiti e speciali in rame e leghe di rame. La sua attività principale consiste nella produzione di tubi in rame per applicazioni industriali in diversi settori quali l'impiantistica, la cantieristica e l'edilizia. Il suo impianto di produzione è situato a Amstetten, in Austria. Buntmetall era controllata al 100% dalla holding Austria Buntmetall AG dal 1989. Wieland Werke AG ha acquistato il [...] % di quest'ultima il 9 luglio 1999 e la partecipazione è stata accresciuta all'[...] % il 1° ottobre 1999 e all'[...] % il 30 novembre 2000.
- (49) Fino all'acquisizione da parte di Wieland, Buntmetall era un concorrente indipendente operante nel mercato dei tubi industriali. Non è mai stata ufficialmente membro di Cuproclima né poteva utilizzare il marchio commerciale Cuproclima, ma ha partecipato a talune riunioni a metà degli anni '90 e ha fornito dati all'Associazione per l'elaborazione delle statistiche anche in seguito (V. punti (93)-(95)).

4. DIMENSIONI, VALORE E QUOTE DI MERCATO

- (50) Il valore di mercato dei tubi LWC nel SEE nel 2000 è stimato a circa 288 milioni di EUR sulla base delle informazioni sul fatturato fornite dalle imprese interessate⁴³.
- (51) La tabella 1 contiene i volumi di vendita indicati da Outokumpu, Wieland e KME per il periodo 1991-2001. I dati di Wieland precedenti al 1994 non sono disponibili. Dal 1999 i dati di Buntmetall sono inclusi in quelli di Wieland.

Tabella 1 - Volumi tubi LWC in tonnellate nel SEE (1991 – 2001)⁴⁴

Anno	Totale Cuproclima	Otk	TMX	EM	KME	WW
1991		[...]	[...]	[...]	[...]	
1992		[...]	[...]	[...]	[...]	
1993		[...]	[...]	[...]	[...]	
1994	47.416	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1995	53.545	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1996	50.321	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1997	55.905	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1998	63.233	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1999	68.192	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2000	76.135	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2001	73.048	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

- (52) Sulla base dei volumi di vendita aggregati, la quota di Cuproclima nel mercato complessivo della Comunità e del SEE nel 2001 era di circa il 75%-80%.
- (53) La tabella 2 riporta i dati sull'andamento delle quote di mercato dei produttori di tubi LWC nell'ambito di Cuproclima, calcolati sulla base dei volumi di vendita (V. punto(51)) indicati da OTK, WW e KME:

⁴³ Questo dato è calcolato tenendo conto che la quota di mercato complessiva di queste società nel SEE è stimata attorno al 75%. Si noti che questo calcolo non considera il fatto che i tubi LWC sono venduti ad un prezzo di trasformazione che rappresenta una percentuale variabile del prezzo totale del prodotto.

⁴⁴ Fascicolo pag. 29976 (OTK); pag. 29633 (KME); pag. 23338 (WW).

Tabella 2 - Quote di mercato LWC nel quadro di Cuproclima (1994 – 2001)

Anno	Volume totale Cuproclima	OTK	TMX	EM	KME	WW
1994	47.416	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1995	53.545	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1996	50.321	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1997	55.905	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1998	63.233	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
1999	68.192	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2000	76.135	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2001	73.048	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

5. SCAMBI INTERSTATALI

- (54) La produzione europea di tubi industriali è concentrata in parecchi siti in diversi paesi europei. OTK ha impianti di produzione rilevanti in Finlandia, Spagna e Svezia, WW in Germania e Austria, e il gruppo KME in Germania, Francia e Italia. Da queste unità i tre gruppi riforniscono il mercato UE/SEE. Durante il periodo per il quale è durata l'infrazione le imprese interessate hanno venduto i loro prodotti nella maggior parte degli Stati membri della Comunità e del SEE direttamente agli utenti finali in questi paesi⁴⁵.
- (55) Pertanto, durante il periodo oggetto della presente decisione il mercato dei tubi industriali era caratterizzato da importanti flussi commerciali tra gli Stati membri nonché da taluni scambi tra le parti contraenti dell'Accordo SEE.

C - PROCEDURA

6. INDAGINE E RICHIESTE DI APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL 1996 SUL TRATTAMENTO FAVOREVOLE

- (56) Il 9 gennaio 2001 Mueller Industries Inc. ("Mueller") ha informato la Commissione dell'esistenza di un cartello nel mercato dei tubi in rame e ha espresso la sua volontà di cooperare con la Commissione conformemente alla comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi

⁴⁵ Fascicolo pagg. 29975-29976 (OTK); pag. 29633 (KME); pag. 22018; pagg. 22020-21 (WW).

d'intesa tra imprese ("comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole")⁴⁶. La dichiarazione orale di Mueller è stata seguita da una serie di dichiarazioni scritte riguardanti tubi per impianti idrotermosanitari, raccordi e/o tubi industriali in rame.

- (57) Il 12 marzo 2001, Mueller ha presentato una dichiarazione scritta con numerosi allegati ("documentazione di Mueller") riguardante specificamente un cartello organizzato dai principali produttori europei nel settore dei tubi LWC nel quadro della Cuproclima Quality Association.
- (58) Il 22 e 23 marzo 2001 la Commissione ha effettuato accertamenti a sorpresa nei locali di Outokumpu (Finlandia), Wieland Werke (Germania), KME (Germania), Tréfinmétaux (Francia) e Europa Metalli (Italia) conformemente all'articolo 14 del regolamento 17.
- (59) Il 9 aprile 2001, un ulteriore accertamento è stato realizzato nei locali di Outokumpu. In tale data Outokumpu Oyj ha informato la Commissione della sua volontà di cooperare nell'ambito del quadro previsto dalla comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole.
- (60) Il 10 aprile 2001, un altro accertamento si è svolto nei locali di KME conformemente all'articolo 14 del regolamento 17.
- (61) Con lettera datata 30 maggio 2001, Outokumpu Oyj ha presentato una memoria con alcuni allegati ("documentazione di OTK"), nella quale descrive gli elementi essenziali degli accordi.
- (62) Il 18 luglio 2001, la Commissione ha sentito un rappresentante della controllata di Müller Desnoyers SA (Francia); in seguito Müller ha presentato una dichiarazione supplementare con allegati il 15 ottobre 2001.
- (63) Il 16 novembre 2001, Outokumpu Oyj ha aggiunto a quanto già presentato un documento intitolato "Contesto economico dell'industria europea dei tubi in rame".
- (64) Il 5 giugno 2002, la Commissione ha sentito due rappresentanti di Outokumpu presso gli uffici della Commissione a Bruxelles ("colloqui con OTK del 5.6.2002"). I colloqui si sono svolti su iniziativa della Commissione nel quadro dell'offerta di Outokumpu di collaborare con la Commissione. Il rappresentante di Outokumpu ha fornito spiegazioni orali sul funzionamento del cartello.
- (65) Nel luglio 2002, la Commissione ha inviato lettere a norma dell'articolo 11 del regolamento 17 (lettere ex articolo 11) a Wieland Werke e KME e ha chiesto a Outokumpu di fornire talune altre informazioni.
- (66) Il 30 settembre 2002, Wieland Werke ha risposto alla lettera ex articolo 11 ("risposta di WW ex articolo 11") e nello stesso tempo ha richiesto una riduzione dell'ammenda conformemente alla comunicazione sul trattamento favorevole.

⁴⁶

GU C 207/04 del 18 luglio 1996.

- (67) In una lettera datata 8 ottobre 2002, Outokumpu ha fornito informazioni e spiegazioni aggiuntive su alcuni documenti e fatti ("lettera di OTK dell'8.10.2002").
- (68) Il 15 ottobre 2002, KME ha risposto alla lettera ex articolo 11 ("risposta di KME ex articolo 11") e nello stesso tempo ha richiesto una riduzione dell'ammenda conformemente alla comunicazione sul trattamento favorevole.
- (69) Il 5 novembre 2002, i rappresentanti di KME hanno incontrato i servizi della Commissione per discutere dei documenti da loro presentati e delle fasi della procedura. L'incontro si è svolto su iniziativa di KME.
- (70) Il 19 dicembre 2002, i rappresentanti di Wieland Werke hanno incontrato i servizi della Commissione per discutere dei documenti da loro presentati e delle fasi della procedura. L'incontro si è svolto su iniziativa di Wieland Werke.
- (71) Il 30 dicembre 2002, 9 gennaio 2003 e 24 gennaio 2003, la Commissione ha inviato richieste di informazioni aggiuntive rispettivamente a Wieland Werke, KME e Mueller Industries.
- (72) Il 4 febbraio 2003, la Commissione ha sentito due rappresentanti di Outokumpu ("colloqui con OTK del 4.2.2003"). Il colloquio era previsto in origine per il 5 giugno 2002 ma è stato rinviato su richiesta della Commissione. I rappresentanti di Outokumpu hanno fornito spiegazioni orali sul funzionamento del cartello.
- (73) KME, Wieland Werke e Mueller hanno risposto rispettivamente il 17 febbraio 2003, 3 marzo 2003 e 24 marzo 2003 alle richieste aggiuntive di informazioni della Commissione.

7. ADOZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI E SUSSEGUENTE PROCEDIMENTO

- (74) Il 2 luglio 2003, la Commissione ha avviato un procedimento nel caso in questione e ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti delle imprese alle quali la presente decisione è rivolta e di SMI (la società madre del gruppo KME). Dopo aver dato alle imprese interessate l'opportunità di manifestare il proprio punto di vista sugli addebiti loro mossi, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento nei confronti di SMI per via della mancanza di elementi probatori sufficienti a dimostrarne l'influenza decisiva sulle politiche commerciali delle controllate nel caso specifico.
- (75) Alle parti è stato consentito accesso al fascicolo sotto forma di due CD-ROM contenenti copia integrale, esclusi segreti commerciali ed altre informazioni riservate, di tutti i documenti componenti l'incartamento della Commissione sul caso in oggetto. Nessuna delle parti ha mosso obiezioni alla procedura sotto questo profilo.
- (76) Conformemente al disposto dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e del regolamento della Commissione n. 2842/98, le parti avevano il diritto di inviare le loro osservazioni entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione degli addebiti. Tutte hanno risposto alla comunicazione degli addebiti entro le otto settimane.

- (77) Avendo risposto per iscritto alla comunicazione degli addebiti, Outokumpu e KME non hanno richiesto un'audizione orale e Wieland Werke ha ritirato la sua richiesta iniziale con una lettera datata 1° ottobre 2003. Di conseguenza in questo caso non è stata organizzata alcuna audizione orale. Nessuna delle parti ha contestato in sostanza i fatti sui quali la Commissione ha basato la sua comunicazione degli addebiti né le infrazioni alle norme sulla concorrenza identificate nella presente decisione. Tuttavia Outokumpu ha fornito alcune precisazioni in merito a taluni fatti ed in particolare rispetto al "periodo tranquillo" di cui alla sezione 10.2.4.

D - DESCRIZIONE DEI FATTI

8. L'ORGANIZZAZIONE DEL CARTELLO

8.1. Introduzione

- (78) Verso la fine degli anni '80 i produttori organizzati nella Cuproclima Association, compresi Outokumpu, Wieland Werke, Tréfinmétaux, Europa Metalli e Kabelmetall (dal 1995 KME), hanno esteso la cooperazione alle questioni inerenti alla concorrenza⁴⁷. Le riunioni di Cuproclima che si svolgevano regolarmente due volte all'anno costituivano l'occasione per discutere e fissare i prezzi ed altre condizioni commerciali per i tubi industriali, una volta esaurito l'ordine del giorno ufficiale delle riunioni. In aggiunta a queste riunioni anticoncorrenziali vi erano anche contatti bilaterali tra le imprese interessate.
- (79) Gli accordi anticoncorrenziali consistevano soprattutto nella fissazione di prezzi obiettivo e di aumenti di prezzi concertati. Il successo degli aumenti di prezzo dipendeva dal fatto che i produttori accettassero di mantenere le loro quote di mercato al livello prevalente. È stato pertanto necessario creare una base di raffronto ed un sistema di monitoraggio continuo. I partecipanti si assegnavano i clienti e congelavano le loro quote di mercato. L'attuazione veniva garantita tramite la designazione di un leader di mercato per i territori europei ed i principali clienti. Il rispetto del sistema veniva inoltre controllato tramite scambi periodici di informazioni confidenziali via fax, e-mail e telefono, nonché nelle riunioni non ufficiali di Cuproclima.
- (80) La cooperazione in materia di prezzi, compreso lo scambio di informazioni in merito ai volumi di vendita e ai prezzi per i singoli clienti, è stata inclusa nell'ordine del giorno non ufficiale delle riunioni dei membri di Cuproclima almeno da maggio 1988. Attorno al 1993 i membri di Cuproclima hanno deciso di stabilizzare le loro quote di mercato e hanno iniziato a comunicarsele tra loro.
- (81) Mentre in questi accordi erano coinvolti in genere solo i membri di Cuproclima, a metà degli anni '90 anche outsider come Buntmetall e Desnoyers hanno partecipato ad alcune delle attività dell'Associazione.

⁴⁷

Si noti che EM era solo un membro associato finché non ha aderito all'Associazione a pieno titolo alla fine del 1993.

8.2. Cooperazione non ufficiale nel quadro di Cuproclima

8.2.1. Svolgimento delle riunioni non ufficiali

- (82) Almeno da maggio 1988 è stato aggiunto un ordine del giorno non ufficiale nelle riunioni di Cuproclima. Le discussioni riguardanti i prezzi, i clienti, i singoli volumi di vendita e le quote di mercato si svolgevano per lo più il secondo giorno della riunione di Cuproclima, una volta esaurita la discussione dell'ordine del giorno ufficiale, ovvero almeno una volta in primavera ed una volta in autunno, e talvolta più frequentemente⁴⁸.
- (83) Coloro che partecipavano regolarmente a queste riunioni erano normalmente gli stessi che presenziavano alle riunioni ufficiali del comitato dei governatori e alle assemblee dei membri, compresi i membri del comitato dei governatori ed uno o due responsabili vendite di ciascun membro. In autunno vi erano talora diverse riunioni aggiuntive sui prezzi alle quali non sempre partecipavano i membri del comitato dei governatori⁴⁹.
- (84) Le riunioni non ufficiali si svolgevano senza supporto documentale, il che significa che di norma non venivano redatti né verbali né ordini del giorno⁵⁰. Tuttavia taluni partecipanti prendevano note e stilavano memorie interne riportando le discussioni e i risultati delle riunioni. In generale non era necessario che i membri comunicassero tra loro per stilare un ordine del giorno di tali riunioni non ufficiali poiché seguivano normalmente un modello analogo ogni anno⁵¹.
- (85) Nei colloqui svoltisi alla Commissione il 6 giugno 2002 e il 4 febbraio 2003, i rappresentanti di Outokumpu hanno descritto il modo in cui si tenevano le riunioni non ufficiali. La procedura abituale era che i responsabili vendite iniziavano le discussioni sulle questioni commerciali al termine delle riunioni ufficiali di Cuproclima. Quanto alla struttura ed ai partecipanti, non vi erano differenze importanti tra le riunioni d'autunno e di primavera, ma l'ordine del giorno era lievemente diverso per via della natura del settore. I contratti con i clienti venivano negoziati in rapporto all'anno civile. Nelle riunioni d'autunno i partecipanti preparavano i negoziati con i singoli clienti e fissavano i prezzi obiettivo per l'anno a venire in base alle loro aspettative sull'andamento del mercato. Nella riunione di primavera verificavano il rispetto degli obiettivi convenuti analizzando le informazioni generali sul mercato e l'andamento delle quote di mercato⁵².

⁴⁸ Fascicolo pagg. 30925-30926; 30954; 30956; (colloqui con OTK del 5.6.2002, pagg. 7-8; 36; 38); pag. 29852 (lettera di OTK datata 8.10.2002); pag. 23324-23326, 23330-23331 (risposta di WW ex articolo 11); pagg. 28171-28172 (risposta di KME ex articolo 11); pagg. 30991-30992; 30994-30995 colloqui con OTK del 4.2.2003, pagg. 3-4 e 6-7.

⁴⁹ Fascicolo pag. 29852 (lettera di OTK datata 8.10.2002)

⁵⁰ Le norme di sicurezza "*no paper, no document, only with disquette*" (niente carta, niente documenti, solo floppy disc) erano chiarite nel documento intitolato "Riunione CC 17 18 e 19 maggio 1995 Luogo Chateau de Mirambeau" (ispezione di WW, pagg. 9955-62).

⁵¹ Fascicolo pag. 30939 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 21).

⁵² Fascicolo pag. 29852 (lettera di OTK datata 8.10.2002); pagg. 30940, 30954 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pagg. 22, 36).

- (86) Oltre alle riunioni multilaterali vi erano contatti telefonici tra i partecipanti per monitorare che venisse rispettato quanto convenuto⁵³. Quando per un cliente vi erano solo due fornitori, occasionalmente vi erano contatti telefonici bilaterali per ragioni pratiche⁵⁴.
- (87) Dal 1995 le discussioni non ufficiali hanno riguardato soprattutto i tubi LWC per il settore ACR, sia lisci che scanalati internamente. Secondo KME, non venivano fissati obiettivi in materia di quote di mercato bensì venivano semplicemente scambiati i dati sui volumi considerato che in un mercato in crescita qualsiasi tentativo di determinare le quote di mercato sarebbe stato votato al fallimento per via del rapido cambiamento dei dati sulle vendite⁵⁵.

8.2.2. Coinvolgimento di outsider

8.2.2.1. Obiettivo dell'invito

- (88) Oltre ai membri di Cuproclima, due concorrenti più piccoli, l'impresa francese Desnoyers SA (Desnoyers) e l'impresa austriaca Buntmetall, sono stati invitati da Cuproclima a partecipare a talune riunioni svoltesi nel 1995-1996, pur non avendo chiesto di aderire all'Associazione⁵⁶. Un documento italiano presentato da KME in merito alla riunione della primavera del 1995 specifica che Buntmetall e Desnoyers non venivano accettate come membri dell'Associazione. Specifica inoltre che *"L'incontro con queste due società non verrà fatto da Cuproclima ma dalle Società che compongono Cuproclima"*⁵⁷.
- (89) Il verbale ufficiale di una riunione del comitato dei governatori svoltasi a Zurigo il 16, 17 e 18 ottobre 1995 indica che Desnoyers e Buntmetall erano invitate a partecipare alle riunioni di Cuproclima a condizione di *"fornire a Cuproclima i consueti dati statistici mensili per i tubi del settore ACR"* e in cambio *"ricevono le statistiche aggregate stilate da Cuproclima"*⁵⁸. Secondo Outokumpu, queste imprese venivano invitate al fine di *"avere un controllo migliore, in quanto esse avevano un notevole impatto sui prezzi pur con una quota di mercato relativamente modesta"*⁵⁹. Il rappresentante di OTK ha affermato inoltre che i tentativi di integrare degli outsider nella disciplina di Cuproclima non ebbero successo in quanto la loro collaborazione non continuò⁶⁰.

8.2.2.2. Desnoyers

- (90) L'attuale impresa madre di Desnoyers, Mueller Industries Inc., ha ammesso che Desnoyers ha partecipato ad una serie di riunioni organizzate nel quadro di Cuproclima nel 1995 e nel 1996, nonché allo scambio di informazioni

⁵³ Fascicolo pag. 30938 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 20).

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Fascicolo pag. 29646 (memoria di KME datato 17.2.2003, pag. 9).

⁵⁶ Fascicolo pag. 22050 (invito di Buntmetall); pag. 1250, 1002 (invito di Desnoyers); pag. 22307 (verbale dell'assemblea generale annuale dei membri, Mirambeau, 17 maggio 1995).

⁵⁷ Fascicolo pag. 24103 (risposta di KME ex articolo 11, allegato 13). Citazione originale in italiano.

⁵⁸ Fascicolo pag. 22315 (verbale della riunione del comitato dei governatori, Zurigo, 16, 17 e 18 ottobre 1995; non firmato).

⁵⁹ Fascicolo pag. 30948 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 30).

⁶⁰ Fascicolo pag. 30947 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 29).

dettagliate riguardanti la fissazione di prezzi e di volumi per ciascun cliente⁶¹. Desnoyers non è mai stato ufficialmente membro dell'Associazione e pertanto non poteva partecipare alle riunioni ufficiali né utilizzare il marchio commerciale Cuproclima.

- (91) Desnoyers ha partecipato alle seguenti riunioni di Cuproclima nelle quali, secondo Mueller, i partecipanti fissavano i prezzi obiettivo e convenivano i volumi per cliente: Mirambeau, 19 maggio 1995; Praga, 31 ottobre 1995; Zurigo, 25 gennaio 1996; Budapest, 9-10 maggio 1996⁶². L'ultima volta che Desnoyers ha partecipato ad una riunione di Cuproclima è stato pertanto nel maggio 1996.
- (92) La partecipazione di Desnoyers alle attività di Cuproclima è terminata quando Desnoyer è stata rilevata da Müller nel maggio 1997. L'assemblea generale ufficiale dei membri di Cuproclima svoltasi a Hattenheim (Germania) il 14 maggio 1998 ha preso atto che tutti i contatti con Desnoyers erano cessati e che la società era stata tolta dalle statistiche ufficiali di Cuproclima contenenti le informazioni aggregate sulle vendite⁶³.

8.2.2.3. Buntmetall

- (93) Per quanto riguarda il coinvolgimento di Buntmetall in Cuproclima, Wieland Werke ha sostenuto che quest'ultima fu invitata a partecipare solo ad una sessione speciale dell'assemblea generale di Cuproclima in Francia nel maggio 1995 (riunione di Mirambeau) in qualità di ospite e, per quanto consta a Wieland, non ha preso parte ad accordi anticoncorrenziali finché non è stata rilevata da Wieland nel luglio 1999⁶⁴. Secondo quanto dichiarato da Outokumpu, il rappresentante di Buntmetall avrebbe partecipato ad un'altra riunione di Cuproclima il 16-17 ottobre 1996⁶⁵.
- (94) Secondo Wieland, Buntmetall ha consegnato i dati sulle sue vendite a Cuproclima ottenendo in cambio da quest'ultima le statistiche mensili aggregate quanto meno dal 1996⁶⁶. Buntmetall aveva chiesto di aderire all'Associazione nel 1996 ed i membri si erano impegnati ad accettare la sua richiesta⁶⁷. La procedura di ammissione è stata tuttavia interrotta nel 1997, in quanto la società non era disposta ad accettare la prevista ispezione iniziale degli impianti per via degli investimenti che aveva in corso⁶⁸.
- (95) Per quanto riguarda il coinvolgimento di Buntmetall nella cooperazione in materia di prezzi, le tabelle (presentate da Müller) utilizzate per fissare i prezzi

⁶¹ Fascicolo pag. 1000-1004 (documentazione di Mueller).

⁶² Fascicolo pag. 1000; 26059 (documentazione di Mueller).

⁶³ Fascicolo pag. 22360 (verbale ufficiale della riunione).

⁶⁴ Fascicolo pag. 23310 (risposta di WW ex articolo 11).

⁶⁵ Fascicolo pag. 23147 (elenco di OTK); pagg. 30975-30976 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pagg. 57-58).

⁶⁶ Fascicolo pag. 23310 (risposta di WW ex articolo 11); pag. 22360 (verbale dell'assemblea generale annuale dei membri, Hattenheim, Germania, 14 maggio 1998).

⁶⁷ Fascicolo pag. 22321 (verbale dell'assemblea generale dei membri, Zurigo, 19 giugno 1996; non firmato).

⁶⁸ Fascicolo pag. 22341 (verbale dell'assemblea generale dei membri, teleconferenza, 18 dicembre 1997; non firmato).

obiettivo e le sequenze delle offerte di prezzi nel 1995 e nel 1996 includono Buntmetall, identificata con la lettera "C"⁶⁹. Mueller ha specificato che in alcune tabelle Desnoyers potrebbe corrispondere alla lettera C e Buntmetall alla lettera G. Secondo KME, la lettera C era stata utilizzata in origine per designare [...] e non è stata riassegnata dopo l'uscita di tale società dal mercato dei tubi industriali⁷⁰.

9. I PRINCIPI DI BASE

9.1. Fissazione dei prezzi obiettivo e di altre condizioni commerciali

- (96) Nel settore dei tubi industriali, il prezzo totale del prodotto dipende da due elementi: il prezzo del metallo (rame) basato sull'indice della London Metal Exchange (LME) e il prezzo della trasformazione corrispondente al valore aggiunto nell'impresa manifatturiera. Pertanto, oltre al prezzo del rame, il cliente paga il valore aggiunto, ovvero la lavorazione più un determinato margine di profitto. Di norma si trova un accordo con il cliente sul prezzo della trasformazione. Il metallo necessario per la produzione di tubi industriali o viene fornito dal cliente ("tolling") o viene fornito dall'impresa manifatturiera e poi fatturato (vendita "full price"). Nelle vendite "full price" il prezzo fatturato viene calcolato sulla base del prezzo della trasformazione e del prezzo del metallo⁷¹.
- (97) La cooperazione in materia di prezzi nel quadro di Cuproclima riguardava il prezzo della trasformazione (in appresso "prezzo di trasformazione"), ossia il valore aggiunto che costituisce una percentuale del valore del prodotto finito⁷². I prezzi obiettivo per cliente o per paese per l'anno a venire erano fissati solitamente nel contesto della riunione d'autunno di Cuproclima⁷³.
- (98) Nel settore dei tubi industriali gli aumenti di prezzo non erano oggetto di annunci generalizzati. Secondo Wieland, ciò era dovuto al fatto che gli acquirenti erano grandi imprese industriali con le quali i prezzi venivano fissati individualmente una volta all'anno⁷⁴. Non vi erano listini prezzi generali ed i tentativi di crearli nell'ambito di Cuproclima fallirono⁷⁵.
- (99) A metà degli anni '90, nelle tabelle discusse nelle riunioni di Cuproclima i partecipanti utilizzavano le seguenti lettere come codici per identificare ciascun produttore ai fini del raffronto tra prezzi obiettivo e prezzi praticati: A = Outokumpu, B = KM Kabelmetall, C = Buntmetall, D = Wieland-Werke, E = Tréfimetaux, F = Europa Metalli, G = Desnoyers⁷⁶. Tali tabelle contenevano

⁶⁹ Fascicolo pag. 1003 (documentazione di Mueller); pagg. 1064-1182 (tabelle).

⁷⁰ Fascicolo pag. 29644 (memoria di KME del 17.2.2003, pag. 7, nota. 10).

⁷¹ Fascicolo pag. 23336-23337 (risposta di WW ex articolo 11); pag. 30941 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 23).

⁷² Fascicolo pag. 28185 (risposta di KME ex articolo 11); pagg. 23336-23337 (risposta di WW ex articolo 11). V. anche pag. 30941 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 23).

⁷³ Fascicolo pag. 30924 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 6).

⁷⁴ Fascicolo pag. 23337 (risposta di WW ex articolo 11).

⁷⁵ Fascicolo pag. 28185 (risposta di KME ex articolo 11).

⁷⁶ Le lettere sono spiegate nella documentazione di Mueller, fascicolo pag. 1003; V. anche pag. 29644 (memoria di KME del 17.2.2003, pag. 7).

indicazioni in merito ai volumi per produttore e per cliente e ai prezzi futuri da applicare, nonché alla sequenza con la quale i produttori dovevano presentare offerte di prezzi a ciascun cliente⁷⁷.

- (100) A titolo di esempio più recente di cooperazione in materia di prezzi, WW, KME e OTK hanno presentato una "price survey" (indagine sui prezzi) sotto forma di uno spreadsheet (foglio elettronico) preparato in una riunione non ufficiale del 25 maggio 2000 dai membri di Cuproclima⁷⁸. Questa "survey" era un modulo di database utilizzato nell'ambito della cooperazione in materia di prezzi nel 2000 e fino alla sua cessazione nel marzo 2001. In questo modulo i clienti erano identificati per nome ed erano indicate le quantità consegnate da KME, OTK e WW nel 2000 e previste per il 2001, nonché gli obiettivi di aumento dei prezzi di trasformazione per il 2001 suddivisi per cliente e per paese (4% o 5,5 % a seconda del cliente)⁷⁹.
- (101) I prezzi sono cresciuti notevolmente nei bienni 1994-1995 e 1999-2000 mentre sono per lo più scesi nei bienni 1992-1993 e 1997-1998⁸⁰. I forti aumenti coincidono con i periodi identificati da Outokumpu come i "due grandi boom" del mercato europeo dei tubi LWC tra il 1990 e il 2001: il primo corrispondente alla crescita eccezionale del 1994-1995 e il secondo nel biennio 1999-2000. Si sostiene che questi boom del mercato avrebbero portato ad "aumenti naturali dei prezzi"; il dato certo è che hanno fornito ai partecipanti l'occasione di concertare elevati aumenti dei prezzi. Rispondendo ad una domanda generale della Commissione sul livello dei prezzi obiettivo, il 5 giugno 2002 il rappresentante di Outokumpu ha fornito la risposta seguente:

*"Volevamo capire quale sarebbe stato il mercato e fissavamo gli obiettivi di conseguenza. Vi erano obiettivi più elevati ed obiettivi molto bassi per mantenere il livello dei prezzi e d'altro canto vi erano obiettivi più elevati come il 10%, il 20% o persino il 30%. Consideravamo anche qual era il punto di partenza. Quando i prezzi erano notevolmente erosi e ci attendevamo un boom del mercato, pensavamo che poteva essere il momento per ottenere qualcosa.... Prezzi bassi e buone aspettative in materia di domanda erano i momenti in cui si potevano ottenere forti aumenti dei prezzi"*⁸¹.

- (102) I membri di Cuproclima convenivano anche altre condizioni commerciali quali i termini di pagamento e gli stock per le consegne. Secondo il rappresentante di Outokumpu, questi accordi non erano necessariamente precisi come quelli sui

⁷⁷ Fascicolo pagg. 1053-1183 (documentazione di Mueller). KME ha altresì presentato un esempio di una tabella analoga specifica per cliente contenente tra l'altro termini di pagamento, prezzi obiettivo e prezzi realizzati per il 1995 e il 1996; fascicolo pag. 29644; pagg. 30427-30429 (memoria di KME del 17.2.2003, allegato 9, con spiegazioni).

⁷⁸ Indagine sui prezzi fab, allegata (con spiegazioni) alla lettera di OTK datata 8.10.2002 (allegato 3), fascicolo pagg. 23150-51, pagg. 23153-82. Lo stesso documento è annesso come allegato 2.5 (c) alla risposta di WW ex articolo 11, fascicolo pagg. 22987-97 (con spiegazione del contesto, fascicolo pagg. 23328-23330); V. anche risposta di KME ex articolo 11, fascicolo pagg. 30409-30420.

⁷⁹ Fascicolo pagg. 23150-51 (allegato 3 alla lettera di OTK dell'8.10.2002, con spiegazioni).

⁸⁰ Fascicolo pag. 30632; pag. 30666 (OTK); pag. 28173 (KME).

⁸¹ Fascicolo pag. 30941 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 23).

prezzi ed erano spesso specifici per paese date le differenze nei termini di pagamento da paese a paese⁸².

9.2. Ripartizione delle quote di mercato e dei clienti

(103) Secondo Outokumpu, l'obiettivo generale degli accordi era mantenere lo status quo per quanto riguarda le quote di mercato nei principali mercati europei. Le quote di mercato sono state congelate verso il 1993 e lo sono rimaste "fino a molto recentemente"⁸³. Nel 1995, i membri hanno convenuto che le quote di mercato del 1994 sarebbero state utilizzate come base per la ripartizione calcolata in rapporto alla quota di mercato di Cuproclima: OTK [...] %, KM [...] %, TMX [...] %, WW [...] %, EM [...] %⁸⁴.

(104) In base ad un documento fornito da KME e identificato come verbale non ufficiale di una riunione di Cuproclima, l'obiettivo era mantenere queste quote e controllarne il rispetto nelle riunioni:

"La quota di mercato del 1994 è quella ufficiale accettata da tutti. Durante il meeting di Ottobre si controllerà la quota di mercato per cercare di riparametrare le eventuali deviazioni. In caso di perdita di quote di mercato si studieranno le ragioni che la hanno determinata e la % del mercato del 1994 dovrà essere ricostituita"⁸⁵.

(105) Un meccanismo di compensazione da applicare in caso di perdita o di acquisizione di quote di mercato era all'ordine del giorno di una riunione di Cuproclima svoltasi nel maggio 1995 ma apparentemente non si riuscì a trovare alcun accordo⁸⁶. Nella sua risposta alla lettera ex articolo 11 della Commissione, KME ha sostenuto che non fu concordato né applicato alcun meccanismo sanzionatorio e che spesso vi erano deviazioni. In caso di non rispetto delle quote, il membro "imbrogliato" tentava di riconquistare le quote perse, ad esempio presentando offerte competitive ai clienti dell'impresa autrice dell'imbroglio, il che portava ad una "guerra dei prezzi"⁸⁷.

(106) I partecipanti stabilivano inoltre la ripartizione dei clienti fondamentali e i volumi loro forniti e il monitoraggio avveniva sulla base delle regole cosiddette di leadership. KME ha descritto come segue la procedura delle discussioni in merito ai clienti adottata nei primi anni del funzionamento di Cuproclima:

"Veniva chiamato il numero di identificazione di un cliente. I produttori che rifornivano tale cliente rispondevano alla chiamata e si ritiravano dalla riunione per discutere di come procedere nei confronti di tale cliente in termini di prezzi, quantitativi delle forniture, termini e condizioni. Se un altro fornitore voleva anch'esso rifornire il cliente in questione, contattava il sig. Truog. A quel punto spettava al fornitore esistente stabilire se concedere

⁸² Fascicolo pagg. 30924-30925 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pagg. 6-7)

⁸³ Fascicolo pag. 30932 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 14); pagg. 30466-30467 (documentazione di OTK); V. anche pag. 28186 (risposta di KME ex articolo 11).

⁸⁴ Fascicolo pagg. 9957, 9962 (ispezione di WW); pag. 24104 (risposta di KME ex articolo 11).

⁸⁵ Fascicolo pag. 24104 (risposta di KME ex articolo 11). Citazione originale in italiano.

⁸⁶ Fascicolo pag. 30930 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 12).

⁸⁷ Fascicolo pag. 28188 (risposta di KME ex articolo 11).

all'altro produttore una quota delle forniture rispetto al predetto cliente. Se diversi membri presentavano simultaneamente un'offerta allo stesso prezzo, i fornitori si erano accordati che ciascun produttore avrebbe detto al cliente (solitamente importante) che era in grado di fornire solo una quantità limitata di tubi. Così le quantità restanti potevano essere fornite dall'altro produttore"⁸⁸.

- (107) Inoltre, se un fornitore veniva avvicinato da un cliente che non gli spettava, offriva prezzi artificialmente elevati, in modo tale che l'assegnazione dei clienti venisse rispettata⁸⁹. In pratica, secondo Outokumpu, la situazione dei clienti cambiava piuttosto spesso, ma le quote di mercato restavano stabili negli anni⁹⁰.

9.3. Meccanismo di controllo e attuazione

9.3.1. Sistema del leader di mercato

- (108) A metà degli anni '90 le società designavano dei "leader di mercato" che di norma erano responsabili per taluni Stati membri. Il leader di mercato era il membro di Cuproclima con le vendite più elevate di tubi Cuproclima in un determinato paese⁹¹. Il suo compito era sorvegliare le visite dei clienti, raccogliere informazioni nel rispettivo territorio e decidere modifiche dei prezzi obiettivo come confermato dalla seguente descrizione fornita in un documento riguardante la riunione di primavera del 1995:

“La funzione del leader di mercato è proteggere gli interessi di ciascun membro come convenuto. Deve gestire la sequenza delle visite, essere informato prima della visita ed immediatamente dopo la relazione del negoziato. Solo il leader di mercato può modificare gli obiettivi se necessario e deve informare immediatamente tutte le società interessate. Non può essere attuata alcuna modifica prima che tutti siano informati. In caso di disaccordo tra un membro ed un leader di mercato il leader di mercato prende la decisione finale”⁹².

- (109) Di conseguenza i leader di mercato avanzavano suggerimenti per i loro mercati per quanto riguarda, tra l'altro, prezzi e quantità e coordinavano l'approccio in tale mercato. Informavano altresì gli altri membri dell'evoluzione della situazione dei contratti con i singoli clienti. In pratica, prima delle visite dei clienti gli altri membri dovevano contattare il leader di mercato, generalmente per telefono, per vedere quali quantità potevano vendere e a quale prezzo. Gli altri membri avevano inoltre il dovere di riferire informazioni sui singoli clienti al leader del mercato in questione⁹³.

⁸⁸ Fascicolo pag. 28186 (risposta di KME ex articolo 11); V. anche pagg. 30951-30952 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pagg. 33-34).

⁸⁹ Fascicolo pag. 30939 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 21).

⁹⁰ Fascicolo pag. 30971 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 53).

⁹¹ Fascicolo pagg. 23324-23325 (risposta di KME ex articolo 11).

⁹² Fascicolo pag. 9961 (ispezione di WW).

⁹³ Fascicolo pagg. 30933-30934; pagg. 30972-30973 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 15; pagg. 54-55); pag. 24104 (allegato 13 alla risposta di KME ex articolo 11); pagg. 23325, 23343 (risposta di WW ex articolo 11).

- (110) La procedura seguita nell'attuazione del sistema del leader di mercato è stata descritta come segue in un documento intitolato "Aims, Targets and Measures" [Finalità, obiettivi e misure] trovato presso Wieland Werke ma redatto dal sig. [...] (EM)⁹⁴:

"1. Prima delle visite chiedere/raccogliere informazioni presso il [dipartimento] competente per il mercato (informazioni su quantità e prezzi) 2. Informazione su ciò che verrà fatto (prezzi e quantità) 3. Dopo la visita riferire al dipartimento incaricato dei risultati (prezzo, quantità) includendo tutte le deviazioni dallo standard (checklist)".

- (111) Secondo una relazione interna di WW del 13 maggio 1997 riguardante la situazione europea del mercato dei tubi Cuproclima, regole analoghe venivano applicate alle imprese che detenevano una posizione di leader rispetto a grandi clienti, la cui responsabilità era la stessa dei leader di mercato⁹⁵.
- (112) Il meccanismo del leader di mercato è stata la pietra miliare nell'attuazione della disciplina di Cuproclima a metà degli anni '90. Successivamente, dal 1999, quando nell'Associazione erano rimaste solo tre società, non è più stato necessario designare un leader di mercato. I territori erano stabiliti e i membri conoscevano i principali clienti l'uno dell'altro, come confermato dal rappresentante di Outokumpu⁹⁶.

9.3.2. Scambio di informazioni confidenziali

- (113) Il rispetto degli accordi veniva controllato tramite lo scambio di informazioni dettagliate tra i membri di Cuproclima in merito alle consegne, alle quote di mercato, ai clienti ed ai prezzi, principalmente nel quadro delle riunioni di Cuproclima, ma anche via fax, e-mail e telefono. Come esempio dello scambio tempestivo di informazioni nell'ambito di Cuproclima, Outokumpu ha presentato un documento interno datato 2.4.1990 contenente i prezzi, i volumi e le condizioni di consegna da lui praticati nel biennio 1989-90 per taluni clienti di tubi LWC, nonché i prezzi e i volumi obiettivo di taluni concorrenti identificati come Tréfirmétaux, LMI [successivamente EM], KMO, Wieland Werke, [...] ⁹⁷. In seguito, possibilmente attorno al 1993, i membri hanno iniziato a comunicarsi anche le rispettive quote di mercato⁹⁸.
- (114) Inizialmente i clienti erano identificati con codici numerici. Il numero di identificazione di ciascun cliente era noto dapprima solo al suo fornitore e lo scambio di informazioni tra i partecipanti aveva luogo sulla base di spreadsheet

⁹⁴ Per "dipartimento competente" si intende il leader di mercato; V. fascicolo pagg. 8376-78 (contesto spiegato nella risposta di WW ex articolo 11, pagg. 23345-23346).

⁹⁵ Fascicolo, pag. 8367 (ispezione di WW); V. anche pag. 9961 (ispezione di WW) e pag. 24512 (documento di KME)

⁹⁶ Fascicolo pag. 30979 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 61).

⁹⁷ Fascicolo pag. 30544; contesto spiegato pag. 30466 (documentazione di OTK). OTK ha specificato successivamente (colloqui del 5.6.2002) che non si tratta di un documento di Cuproclima bensì di un documento interno.

⁹⁸ Fascicolo pag. 28186 (risposta di KME ex articolo 11); pagg. 30931-30932 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pagg. 13-14).

e statistiche scritte a mano⁹⁹. Tramite questo sistema le società fornitrici di un determinato cliente conoscevano i rispettivi prezzi e volumi, come confermato dal rappresentante di Outokumpu¹⁰⁰.

- (115) Verso il 1994-1995 furono modificate le modalità dello scambio di dati e a tal fine fu creato un apposito spreadsheet. I membri iniziarono a portare alle riunioni i laptop, cosicché le informazioni venivano scambiate in formato spreadsheet sulla base di dischetti per facilitare l'elaborazione dei dati e la diffusione delle informazioni¹⁰¹.
- (116) Secondo KME, il codice numerico dei clienti è stato sostituito nel 1997 da un sistema nel quale i clienti erano identificati per nome. In pratica questa modifica non ha avuto alcun impatto reale, in quanto, secondo KME, era sempre stato relativamente facile per i membri identificare i principali clienti degli altri membri¹⁰². Dal 1998 le discussioni hanno riguardato solo i 70 principali clienti europei; per la Germania, ad esempio, erano solo quattro o cinque¹⁰³.
- (117) Outokumpu ha sostenuto che verso il 1999 i membri di Cuproclima si sono resi conto che il vecchio spreadsheet creato a metà degli anni '90 non era più valido per via del numero eccessivo di clienti. Di conseguenza hanno deciso di limitarlo ai clienti importanti di cui ognuno voleva discutere¹⁰⁴. A tal fine Wieland Werke ha preparato un nuovo formato per lo spreadsheet dei prezzi e dei clienti e lo ha inviato agli altri partecipanti. Questo spreadsheet poteva essere compilato su disco e laptop durante le riunioni. La tabella creata congiuntamente veniva poi messa a disposizione dei membri in formato elettronico¹⁰⁵.
- (118) Secondo le spiegazioni fornite da Wieland Werke¹⁰⁶, lo spreadsheet conteneva i principali clienti europei di tubi Cuproclima, la loro domanda di tubi di dimensioni particolari nonché dati aggiuntivi, come il prezzo dell'imballaggio e del metallo. In questo file venivano annotati i prezzi correnti e i prezzi obiettivo per determinati clienti, fornitori, paesi e dimensioni del prodotto. Per ciascun fornitore e cliente veniva indicata la quantità prevista. Il file dei dati era strutturato per categoria di prodotto (tubi scanalati internamente e lisci). In aggiunta ai tubi per il settore ACR, venivano distinte altre applicazioni (dispositivi di riscaldamento, apparecchiature elettroniche, raccordi).

⁹⁹ Fascicolo pag. 28186 (risposta di KME ex articolo 11); V. anche pagg. 30951-30952 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pagg. 33-34).

¹⁰⁰ Fascicolo pag. 30952 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 34).

¹⁰¹ Fascicolo pag. 30953 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 35). Risposta di KME ex articolo 11, fascicolo pag. 28186.

¹⁰² Fascicolo pag. 28187 (risposta di KME ex articolo 11).

¹⁰³ Fascicolo pag. 28187 (risposta di KME ex articolo 11).

¹⁰⁴ Fascicolo pag. 30967 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 49).

¹⁰⁵ Fascicolo pag. 30962 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 44); V. altresì pagg. 22987-98, spiegazione di WW a pagg. 23328-23330 (risposta di KME ex articolo 11).

¹⁰⁶ Fascicolo pagg. 22991-94; spiegazione pagg. 23328-23329 (risposta di WW ex articolo 11).

10. FUNZIONAMENTO DEL CARTELLO: CRONOLOGIA

10.1. Introduzione

- (119) Nel periodo 1985-2001, le riunioni ufficiali dell'Assemblea generale dei membri e del comitato dei governatori della Cuproclima Association si tenevano di norma rispettivamente in autunno e in primavera¹⁰⁷. Al più tardi a partire dal maggio 1988 le riunioni ufficiali erano di consueto seguite da un "ordine del giorno non ufficiale" riguardante questioni inerenti alla concorrenza. Pur essendovi stati talora scostamenti dai principi convenuti e periodi con un grado diverso di attuazione della disciplina, questa cooperazione non ufficiale è continuata almeno fino al marzo 2001.
- (120) I rappresentanti di Outokumpu hanno confermato che in sostanza lo stesso modello di cooperazione, ovvero la fissazione di prezzi obiettivo nella riunione autunnale di Cuproclima ed il controllo della loro attuazione nella riunione primaverile, è stato seguito regolarmente almeno dal maggio 1988 fino al febbraio 2001¹⁰⁸. Secondo Outokumpu vi è stato tuttavia un "periodo tranquillo" tra il 1997 e il 1999, durante il quale non sono stati fatti accordi sui prezzi (V. punti (157)-(167)).
- (121) I membri dell'Associazione partecipavano regolarmente a tutte le riunioni di Cuproclima, compresa la parte non ufficiale. Dal 1989, quando KM ha sostituito Schmöle come membro a pieno titolo, fino alla riunione primaverile del 1993 i membri erano TMX, OTK, KM, WW e [...]. Europa Metalli-LMI ha aderito all'Associazione come membro a pieno titolo nel novembre 1993 mentre [...] si è ritirata nel 1994.
- (122) Prima della sua completa adesione, EM-LMI ha preso parte ad alcune riunioni di Cuproclima in qualità di membro associato. In quanto tale non partecipava alla riunione ufficiale del primo giorno bensì assisteva alla riunione non ufficiale il secondo giorno, quando avevano luogo le discussioni periodiche sulle questioni inerenti alla concorrenza quali i prezzi, le quote di mercato e i clienti¹⁰⁹. La presenza di rappresentanti di EM-LMI in talune riunioni prima della riunione autunnale del 1993 indica pertanto che all'ordine del giorno vi erano anche questioni commerciali.
- (123) Nella cronologia sottostante vengono riportati gli elementi di prova raccolti in relazione alle riunioni organizzate nel quadro della Cuproclima Association e ai contatti intercorsi con altri concorrenti rilevanti nel settore dei tubi LWC. Questa analisi non esamina in modo esaustivo tutte queste riunioni bensì si concentra sulle riunioni "non ufficiali" nelle quali erano all'ordine del giorno questioni commerciali e che la Commissione è in grado di documentare.

¹⁰⁷ Elenco delle riunioni, pagg. 23312-23320 (risposta di WW ex articolo 11); pagg. 23144-23148 (lettera di OTK dell'8.10.2002); pagg. 28639-28644; pagg. 28659-28667 (risposta di KME ex articolo 11). Non tutte le riunioni sono sempre menzionate in tutti e tre gli elenchi.

¹⁰⁸ Fascicolo pag. 30994 (colloqui con OTK del 4.2.2003, pag. 6). Per i riferimenti alle dichiarazioni di OTK, V. punto (156); V. anche pag. 30467 (documentazione di OTK).

¹⁰⁹ Fascicolo pag. 30975 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 57); pag. 23309 (risposta di WW ex articolo 11); pag. 29642 (memoria di KME del 17.2.2003, pag. 5); pagg. 30991-30993 (colloqui con OTK del 4.2.2003, pagg. 3-5)

10.2. Informazioni dettagliate su riunioni ed altri eventi

10.2.1. Alla fine degli anni '80

(124) I primi elementi di prova sul cartello riguardano una riunione del comitato dei governatori di Cuproclima ed una riunione sul settore ACR svoltesi a Zurigo rispettivamente il 3 e 4 maggio. In base ai ricordi del rappresentante di Outokumpu, le società presenti erano Wieland Werke, Tréfimétaux, Schmöle, [...] e Outokumpu¹¹⁰. La riunione del maggio 1988 viene altresì citata in note manoscritte (con menzione "documento da distruggere") ritrovate presso Tréfimétaux, in cui si afferma che: "*Dalla riunione precedente (maggio 1988), la pressione di WW e KM è un po' diminuita. ...*"¹¹¹.

(125) Le note prese dal rappresentante di Outokumpu nella riunione del maggio 1988 dimostrano che la cooperazione in materia di prezzi tra i membri di Cuproclima era già iniziata prima di queste riunioni¹¹². Da queste note e dalle relative spiegazioni di Outokumpu risulta che a Europa Metalli-LMI erano state offerte come opzioni la cooperazione in materia di prezzi, il follow-up statistico del mercato e il sistema delle quote di mercato; l'impresa aveva espresso la sua disponibilità ad una cooperazione in materia di prezzi con i membri di Cuproclima dando le seguenti risposte alle loro domande il secondo giorno della riunione:

1. LMI vuole cooperare con Cuproclima.
Vogliono cooperare in materia di prezzi.
2. Non vogliono aderire ora.
LMI è pronta per il follow-up statistico.
3. Non vogliono fermare la loro espansione.
4. Solo prezzi e tonnellate vanno di pari passo.
5. Passo 1: cooperazione in materia di prezzi: Passo 2: altro tipo di cooperazione"¹¹³.

(126) In base alle note di Outokumpu, si esaminò la situazione in diversi mercati europei e furono indicati gli aumenti percentuali dei prezzi per Italia (7-8%), Germania (5%) e Spagna (5%). In merito ad un aumento previsto dei prezzi si legge quanto segue:

- "Riunione di settembre*
Metallo, condizioni, prezzo
-Aumento generale
- Cliente per cliente
- LMI è pronta per la discussione

¹¹⁰ Fascicolo pagg. 29855, 23144 (lettera di OTK datata 8.10.2002).

¹¹¹ Fascicolo pag. 5336 ("document à détruire": "*Dépuis la précédente réunion (Mai 1988), la pression de WW et de KM s'est quelque peu atténuée. ...*").

¹¹² Fascicolo pagg. 30096-30112 (ispezione di OTK); V. anche spiegazione pagg. 29962-29963; trascrizione fornita da OTK pagg. 29964-29972.

¹¹³ Traduzione dall'originale finlandese; trascrizione pag. 29971 ("*1. Vars. LMI haluaa tehdä yhteistyötä Cuprocliman kanssa. Haluavat hintayhteyksiä. 2. Eivät halua mukaan nyt. LMI valmis statistiseen seurantaan. 3. Eivät halua lopettaa laajenemistaan. 4. Vain hinta ja tonnit kulkevat yhdessä. 5. 1 askel: hintayhteistyö, 2 askel: muu yhteistyö*"); spiegazione pag. 29963.

- PREPARARE UN ELENCO DEI CLIENTI”¹¹⁴.

- (127) La successiva riunione primaverile di Cuproclima si svolse a Parigi il 27 e 28 aprile 1989 tra i rappresentanti di [...], TMX, Schmöle, OTK e WW¹¹⁵. Il rappresentante di OTK ricorda che le consuete discussioni in merito a prezzi e clienti ebbero luogo anche in questa riunione¹¹⁶. Una relazione interna del rappresentante di Wieland in merito a questa riunione contiene dati individuali sulla produzione del 1989 e del 1990 di ciascun membro, considerazioni su possibili variazioni dei prezzi nell'Europa meridionale nonché dati sulle forniture di LMI e KM¹¹⁷.
- (128) In base ai ricordi di Outokumpu, nella riunione del comitato dei governatori del 1989 furono discusse anche questioni commerciali una volta esaurito l'ordine del giorno ufficiale¹¹⁸. In autunno potrebbe esservi stata una riunione periodica del comitato dei governatori prima della riunione straordinaria svoltasi il 1° dicembre 1989 a Parigi¹¹⁹. In questa riunione KM sostituì Schmöle come membro dell'Associazione. In aggiunta ai membri a pieno titolo, presenziò anche un rappresentante di EM-LMI¹²⁰.
- (129) Annotazioni manoscritte ritrovate nei locali di Outokumpu dimostrano che il suo rappresentante riteneva che la cooperazione in materia di prezzi nel quadro di Cuproclima funzionasse bene nel 1989: *“Cuproclima- funziona bene fiducia LMI/OC - ...- KMO ha applicato i prezzi piuttosto bene ...”*¹²¹. Seguono annotazioni riguardanti i tubi LWC: *“- La situazione attuale è buona. La domanda è elevata. I prezzi sono stati aumentati. Tutti i maggiori produttori sono in linea. ...- Cuproclima funziona bene – KMO non è membro, né lo è LMI. Il membro è tuttora RGS. ...- Più contatti tra persone responsabili al momento della fissazione dei prezzi. ...- WW ha abbassato i suoi prezzi”*¹²².

10.2.2. La prima metà degli anni '90

- (130) Nel 1990, la riunione primaverile di Cuproclima si svolse a Helsinki (Finlandia) il 26-27 aprile¹²³, mentre la riunione d'autunno si tenne a Zurigo il 25 settembre 1990 con la partecipazione di tutti i membri (TMX, OTK, KM, WW e [...])¹²⁴. Dai documenti di Wieland risulta che un'altra riunione autunnale di Cuproclima

¹¹⁴ Fascicolo pag. 30111 (ispezione di OTK). Citazione tradotta dal finlandese: "Syyskuun kokous. [inglese] ... - LMI valmis keskusteluihin. - VALM. LISTA ASIAKKAIKSI ..."

¹¹⁵ Fascicolo pag. 23314 (risposta di WW ex articolo 11); pagg. 28659-28660 (risposta di KME ex articolo 11).

¹¹⁶ Fascicolo pagg. 30995-30996 (colloqui con OTK del 4.2.2003).

¹¹⁷ Fascicolo pagg. 22456-22458 (relazione interna di WW allegata alla risposta ex articolo 11); V. anche pag. 29643 (memoria di KME del 17.2.2003, pag. 6).

¹¹⁸ Fascicolo pag. 30925 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 7).

¹¹⁹ Fascicolo pag. 28660 (risposta di KME ex articolo 11); pag. 21998 (risposta di WW ex articolo 11).

¹²⁰ Fascicolo pag. 28660 (risposta di KME ex articolo 11).

¹²¹ Fascicolo pag. 11435 (ispezione di OTK; bloc notes del sig. [...] 2/89); tradotto dall'originale finlandese: "Cuproclima - toimii hyvin LMI/OC luottamus -... - KMO noudattanut hintoja suhteellisen hyvin...".

¹²² Fascicolo pag. 11436 (ispezione di OTK; bloc notes del sig. [...] 2/89 in inglese).

¹²³ Fascicolo pag. 23318 (elenco di WW). A parte i sigg. [...] e [...] (WW) i partecipanti non sono noti.

¹²⁴ Fascicolo pag. 23314 (elenco di WW).

si svolse a Zurigo il 23 ottobre 1990, ma Wieland non ricorda chi vi partecipò¹²⁵.

- (131) Il 5 marzo 1991 - prima della riunione di primavera di Cuproclima del 1991 - i rappresentanti di Europa Metalli, Tréfinmétaux e Kabelmetall tennero una riunione intragruppo (SMI) del gruppo di lavoro "tubi industriali" a Serravalle con la partecipazione delle persone seguenti: sigg. [...],[...] (EM); [...],[...] (EMS); [...],[...],[...],[...] (TMX); [...],[...] (KM). Una relazione di questa riunione, trovata nei locali di Europa Metalli, indica che mentre le società del gruppo si consideravano come concorrenti, facevano sforzi per coordinare le loro politiche commerciali¹²⁶:

"Al momento le società del gruppo sono concorrenti, è necessario quindi che le decisioni di alto vertice sui problemi concorrenziali debbano essere trasmesse alla forza di vendita per una maggiore coordinazione sul mercato. La proposta tedesca è quella di creare dei responsabili di politica coordinata all'interno di ogni società allo scopo di trasmettere all'interno della organizzazione di vendita le decisioni di meetings come quello di Serravalle.

...

E' pacifico che le società del gruppo debbano concordare la loro politica nei confronti degli altri partners di Cuproclima e che comunque ogni volta in cui una della società "non rispetti interamente la regole stabilite da Cuproclima" le altre società del gruppo ne siano informate e siano sostanzialmente d'accordo¹²⁷."

- (132) La riunione di primavera di Cuproclima si svolse a Nizza il 19 aprile. Oltre ai membri a pieno titolo dell'Associazione, partecipò alla riunione anche EM-LMI¹²⁸. Il rappresentante di Outokumpu ha fatto la seguente dichiarazione in merito a tale riunione: *"Mi era chiaro che dovevo portare le informazioni sui prezzi e che si sarebbe discusso di prezzi. ... Ricordo che si trattava di una riunione normale di Cuproclima... Vi fu una riunione dei membri del comitato dei governatori nel corso della quale fu trattato il solito ordine del giorno. In seguito si passò alla discussione dei prezzi. Nella riunione di primavera si discuteva di solito dei tipi di contratti che i clienti avevano e di come si erano svolte realmente le trattative annuali sui contratti. Si discusse dei risultati raggiunti"*¹²⁹.

- (133) In base ai documenti di Wieland, la riunione d'autunno di Cuproclima si tenne a Zurigo il 25 settembre 1991. A questa riunione era presente anche un

¹²⁵ Fascicolo pag. 23318 (elenco di WW).

¹²⁶ Fascicolo pagg. 28012-28015 (ispezione di EM).

¹²⁷ Citazione originale in italiano (pag. 28013).

¹²⁸ Fascicolo pag. 23314; pagg. 22459-62 (risposta di WW ex articolo 11); V. anche pagg. 30950-30951 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 33-34).

¹²⁹ Fascicolo pagg. 30950-30951 (colloqui con OTK del 5.6.2002, 32-33); V. anche la dichiarazione di KME secondo cui è ragionevolmente probabile che nel corso di questa riunione furono scambiate informazioni commercialmente "sensibili", pag. 29643 (memoria di KME del 17.2.2003, pag. 6).

rappresentante di EM-LMI, il che di per sé indica che si trattò di una riunione non ufficiale riguardante questioni commerciali¹³⁰.

- (134) Nel 1992, la riunione di primavera di Cuproclima ebbe luogo a Venezia il 14 maggio 1992¹³¹. I rappresentanti di EM-LMI figurano tra i partecipanti in un ordine del giorno non ufficiale fornito da KME nella sua risposta alla lettera della Commissione ex articolo 11¹³². Tale ordine del giorno conteneva punti quali lo sviluppo del mercato dei tubi LWC, i tempi e la lunghezza delle trattative, i risultati dell'ultimo periodo di trattative, i nuovi concorrenti per i tubi LWC e il listino prezzi di Cuproclima, punti che non erano inclusi nel verbale ufficiale della riunione¹³³.
- (135) Alla riunione d'autunno del 29-30 ottobre 1992 parteciparono i membri a pieno titolo di Cuproclima e il membro associato EM-LMI¹³⁴. Un documento intitolato "*Conclusioni della preparazione della prossima riunione di Cuproclima*" datato 23 ottobre 1992, distribuito presso TMX, EM e KM, dimostra che le società del gruppo SMI erano pronte a concordare un aumento di prezzi per taluni paesi: "... Dopo un controllo preciso dell'atteggiamento delle due predette società [WW e OTK] raccomandiamo di continuare ad applicare le modalità operative di Cuproclima Noi proponiamo in pratica di non aumentare i prezzi in Germania, Francia e negli altri paesi senza svalutazione e di impegnarci per riuscire ad aumentare i prezzi di almeno il 10% nei paesi la cui moneta è stata svalutata"¹³⁵.
- (136) Nel 1992, Outokumpu e Europa Metalli ebbero anche discussioni bilaterali sui prezzi obiettivo ed il livello degli aumenti di prezzi¹³⁶.
- (137) La successiva riunione di primavera di Cuproclima si svolse a Tegernsee, in Germania, il 13-14 maggio 1993, tra i partecipanti abituali e i rappresentanti di EM-LMI¹³⁷. Secondo Outokumpu, EM partecipava solo quando si discuteva di mercati e statistiche. La relazione interna di Outokumpu sulla riunione contiene tra l'altro dati sui consumi in Europa nel primo trimestre 1993, raffrontati a quelli del 1992, specificando le percentuali per TMX, WW, POCO, LMI, [...] e KM. Rivela inoltre che i partecipanti raffrontarono i loro prezzi e concordarono azioni comuni rispetto alle strategie commerciali e agli approcci nei confronti dei clienti:

"[...] e [...] possono essere stati obiettivi sbagliati per il contrattacco per la perdita dell'affare [...] al fine di compensare le quantità perse. Sia WW che TMX hanno dovuto ridurre i loro prezzi.

Azioni:

¹³⁰ Fascicolo pag. 23314 (risposta di WW ex articolo 11).

¹³¹ Allegato 16 alla risposta di KME ex articolo 11, fascicolo pag. 28696 (verbale ufficiale); pag. 23145 (elenco di OTK); pag. 23315 (elenco di WW)

¹³² Fascicolo pag. 28701 (risposta di KME ex articolo 11, allegato 16).

¹³³ Fascicolo pag. 28702 (risposta di KME ex articolo 11, allegato 16).

¹³⁴ Fascicolo pag. 23144 (elenco di OTK); pag. 23315 (elenco di WW); pag. 28661 (elenco di KME).

¹³⁵ Fascicolo pagg. 29381-29382 (risposta di KME ex articolo 11, allegato 19).

¹³⁶ Fascicolo pagg. 30530-30531 (documentazione di OTK).

¹³⁷ Fascicolo pag. 30533 (documento OTK); pag. 23145 (elenco di OTK); pag. 23315 (elenco di WW); pag. 28662 (elenco di KME).

- Ci ritireremo da [...] per quanto riguarda i tubi lisci (continueremo invece per quanto riguarda i tubi scanalati internamente).

- A [...] prenderemo le quantità che avevamo a [...] ma non giocheremo sul metallo. Scorreremo gli elenchi dei clienti e attaccheremo quei clienti che appartengono solo a WW o a noi. ...¹³⁸.

(138) Nel 1993 si verificarono deviazioni dai prezzi obiettivo convenuti. Secondo KME, in questa fase tutto il settore dei tubi industriali incontrò problemi dovuti all'esistenza di sovraccapacità e a notevoli flessioni dei prezzi, che resero difficile l'attuazione degli accordi sui prezzi e le quote di mercato¹³⁹. Il deterioramento nell'attuazione dei "principi di Cuproclima" viene posto in risalto anche nella relazione di OTK sulla riunione di primavera del 1993 (Tegernsee) nella quale vengono espresse preoccupazioni per il controllo del rispetto dei principi in futuro: "*Prima della prossima riunione rivaluteremo come si possa garantire l'osservanza di questi principi*"¹⁴⁰. In una relazione interna datata 13 ottobre 1993, il rappresentante di WW si lamentò inoltre del livello dei prezzi dei tubi industriali e degli attacchi sui prezzi da parte di TMX¹⁴¹.

(139) Dopo la riunione del comitato dei governatori di Cuproclima del 3 novembre 1993, alla quale EM-LMI partecipò per la prima volta come membro a pieno titolo¹⁴², le società del gruppo SMI (KM, EM e TMX) tennero una riunione il 9-10 novembre 1993 per esaminare la situazione della concorrenza¹⁴³. Una relazione riguardante quest'ultima riunione, presentata da KME, menziona "incidenti di concorrenza" tra KM e TMX e contiene un accordo tra EM/TMX e KM inteso a coordinare il loro comportamento sul mercato per porre fine alle tensioni. La relazione illustra che TMX aveva tentato di appropriarsi di quote di mercato di KM tagliando i prezzi del 10-30% e fornendo informazioni fuorvianti. Di conseguenza le parti stabilirono, firmando un accordo in tal senso, di rilanciare la cooperazione nel quadro del gruppo alle condizioni seguenti: "*Giacché da quasi 18 mesi e dopo l'istituzione di EMT non vi era stata in pratica alcuna*

¹³⁸ Fascicolo, pagg. 30533-30535 (documentazione di OTK). Citazione tradotta dal finlandese: "[...] ja [...] ovat ehkä olleet väärät kohteet [...] -sopimuksen menettämisen vastaiskuina määrrien kompensoimiseksi. Sekä WW että TMX joutuivat alentamaan hintojaan, mutta OK ei saanut mitään. Actions: - Vetäydytään [...] koskien sileitä (jatketaan ponnisteluja IGT:ssä) - [...]:lta otetaan ne määrät, jotka meillä oli [...], mutta ei pelata metallilla. Käydään läpi asiakaslistat ja isketään sellaisille asiakkaille, jotka ovat vain WW:n ja meidän. ..."

¹³⁹ Fascicolo pag. 28186 (risposta di KME ex articolo 11); V. anche fax del sig. [...] (KM) al sig. [...] all'allegato 19 alla risposta di KME ex articolo 11, fascicolo pag. 25090.

¹⁴⁰ Fascicolo, pagg. 30533-30535 (documentazione di OTK). Citazione tradotta dal finlandese: "Cuprocliman periaatteet: Ovat murtuneet kilpailun kiristyessä. Ennen seuraavaa kokousta harkitaan jälleen, miten periaatteita saataisiin paremmin noudatettua. "

¹⁴¹ Fascicolo pag. 9848 (ispezione di WW).

¹⁴² Fascicolo pag. 23316 (elenco di WW); pag. 28662 (elenco di KME); pag. 23145 (elenco di OTK).

¹⁴³ Fascicolo pag. 29639, pagg. 25662-25664 (memoria di KME del 17.2.2003, pag. 2, allegato 2).

comunicazione, si è stabilito di coordinare i mercati, i volumi ed in particolare i prezzi¹⁴⁴."

- (140) In seguito WW, KME e TMX si incontrarono a Stoccarda il 19 novembre 1993, su richiesta di WW, per discutere il futuro di Cuproclima. Le note manoscritte sottostanti riguardanti questa riunione sono state trovate presso TMX: *"Riunione il 19 novembre 1993 su richiesta di WW a Stoccarda alla luce degli sviluppi preoccupanti intervenuti. TMX ha espresso la sua posizione in base alla quale l'obiettivo è riacquisire le quote di mercato perse (per via della disciplina dei prezzi). Sarebbe tuttavia preparata a "riattivare" CC [Cuproclima]. Dr. [...] comprende questa posizione. Un'altra riunione è prevista per gennaio/febbraio 1994. Punti da trattare in particolare: differenza tra tubi scanalati internamente e lisci - Tubi scanalati internamente del 100% superiori a quelli lisci, il che riduce il relativo fatturato. - Pertanto aumento dei prezzi dei tubi lisci, per far sì che la differenza ammonti a FF 3-4 p kg (altrimenti pericolo dal Giappone) Piano: 1. Interno 2. WW 3. OTK ..."*¹⁴⁵.
- (141) La cooperazione in materia di prezzi nel quadro della Cuproclima Association fu rafforzata a Turku (Finlandia) il 4-6 maggio 1994. Parteciparono a questa riunione i rappresentanti di tutti i membri (KM, WW, TMX, [...], OTK e LMI)¹⁴⁶. Gli appunti manoscritti dal rappresentante di WW il 24 maggio 1994, di seguito riportati dimostrano che i partecipanti stabilirono aumenti di prezzi nel 1995 e che intendevano fissare quote per i clienti principali: *"1) Gli aumenti di prezzi vanno messi in primo piano 2) È stata fatta la valutazione dei prezzi del mercato europeo; 3) Definizione dei passi per gli aumenti di prezzi nel 1995. Riteniamo che, con i passi di riduzione dei prezzi avviati da Europa-Metalli-Group (TMX) negli ultimi due anni, non dovrebbero verificarsi forti modifiche delle quote di mercato. 4) Tutti i membri di CC considerano che dovranno cedere quote di mercato ai produttori non membri di Cuproclima. 5) Per i clienti fondamentali (ad esempio[...]) si parlerà eventualmente di quote di fornitura per i produttori Cuproclima interessati, ma solo per questi clienti fondamentali"*¹⁴⁷.

¹⁴⁴ Fascicolo pag. 25663 (memoria di KME del 17.2.2003, allegato 2). Citazione tradotta dal tedesco: *"Nachdem seit fast 18 Monaten und seit Bestehen von EMT kaum noch Kommunikation stattfand, wurde ein neuer anlauf beschossen, die Märkte, Menger und for allem die Preise zu koordinieren."* EMT fa riferimento ad un'organizzazione di vendita comune tra EM e TMX.

¹⁴⁵ Fascicolo pag. 27545 (ispezione di TMX) ([...] di TMX e [...] di WW parteciparono alla riunione; gli altri partecipanti non sono noti); trascrizione pagg. 29627-29628 (originale in tedesco, traduzione inglese fornita da KME, pag. 29629).

¹⁴⁶ Fascicolo pag. 23145 (elenco di OTK) pag. 23316 (elenco di WW); pag. 28663 (elenco di KME). V. anche pag. 9092 (relazione interna di WW elaborata dal sig. [...] il 24.5.1994).

¹⁴⁷ Fascicolo pag. 9092 (ispezione di WW): *"1. Preiserhöhungen müssen im Vordergrund stehen. 2. Preisliche Bestandsaufnahme pro europäischem Markt wurde durchgeführt. 3. Definition der Preiserhöhungsschritte beginnend für 1995. Dabei gehen wir davon aus, daß sich ebenso wie bei den von der Europa-Metalli-Gruppe (TMX) initiierten Preisreduzierungen in den letzten 2 Jahren auch bei den vorgesehenen Preiserhöhungen keine gravierenden Marktanteilsverschiebungen sich ergeben werden. 4. In Kauf genommen wird von allen CC-Mitgliedern, daß Cuproclima eventuell Marktanteile an Non-Cuproclima-Hersteller verliert. 5. Bei Schlüsselkunden (Beispiel[...]) wird notfalls auch über Lieferanteile zwischen den jeweils Beteiligten CC-Lieferanten gesprochen, aber nur bei diesen Schlüsselkunden."*

- (142) I risultati della riunione di Turku furono discussi in un documento intitolato "Conclusioni della riunione CC del 5/6 maggio"¹⁴⁸ e in un fax interno di KM datato 9 maggio 1994¹⁴⁹. I partecipanti decisero anche di approcciare i produttori non Cuproclima nel tentativo di definire *"una certa filosofia in materia di prezzi"*. In questo contesto, i membri di Cuproclima dichiararono che era essenziale *"il massimo livello di fiducia tra loro"* e che erano pronti *"a dimenticare il passato e a ripartire su questa nuova base"*. I membri decisero di accettare una possibile perdita di quote di mercato a favore dei produttori non-Cuproclima *"per dare priorità massima ai prezzi"* e stabilirono di dividere tra loro l'eventuale perdita di quota di mercato di Cuproclima¹⁵⁰.
- (143) Dopo la riunione di Turku, una corrispondenza interna a KM rivela che i prezzi obiettivo dovevano essere fissati nella riunione seguente di Cuproclima prevista per il 30-31 maggio 1994 (Düsseldorf) e in questo contesto doveva essere rivolto un invito *"a tutti i non membri per trattare i nuovi livelli dei prezzi"*¹⁵¹. Dai documenti di WW risulta che questa riunione fu tenuta come previsto¹⁵². Non è noto se dei non membri parteciparono alla riunione.
- (144) Verso la fine dell'estate del 1994, un fax interno di OTK datato 22 agosto 1994 tratta di un aumento di prezzi nel quadro di Cuproclima nei termini seguenti: *"...1. L'aumento dei prezzi dei tubi per il settore ACR in Europa – obiettivo 20% (10%-30%). Per via del marco forte i tedeschi si trovano nella situazione più difficile. Andremo avanti con l'aumento dei prezzi, che sarà molto difficile, ma ritengo personalmente che vi siano possibilità concrete di praticare un forte aumento, a condizione che nessuno dei membri di Cuproclima si discosti. Se qualcuno non si attiene agli accordi, agiremo in modo "indipendente" nel nostro interesse e il futuro di Cuproclima sarà messo a repentaglio. 2. [...] è "nostro cliente" e lo terremo. Se [...] aderisce all'"Accordo globale", dovremo accettarlo. (Perché WW tratta con[...]?). ..."*¹⁵³.
- (145) Una riunione preparatoria della riunione periodica autunnale del 1994 si svolse tra i membri il 6-7 settembre¹⁵⁴. [...] non era più tra i partecipanti. I risultati di questa riunione sono riportati in note manoscritte dell'8 settembre 1994 intitolate "Riunione CC- 6./7.9.94" trovate presso Wieland Werke¹⁵⁵. Queste

¹⁴⁸ Fascicolo pagg. 29377-29378 (risposta di KME ex articolo 11); lo stesso documento è stato faxato da TMX a KM il 9.5.1994, fascicolo pagg. 29387-29389.

¹⁴⁹ Fascicolo pagg. 25089-25090 (risposta di KME ex articolo 11, allegato 11).

¹⁵⁰ V. pagg. 29377-29378.

¹⁵¹ Fax del sig. [...] (KM) al sig. [...] contenuto nell'allegato 19 alla risposta di KME ex articolo 11, fascicolo pag. 25090.

¹⁵² Fascicolo pag. 23318 (elenco di WW); a parte [...] e [...], gli altri partecipanti non sono noti.

¹⁵³ Fascicolo pag. 11039; 30679 (ispezione di OTK). Citazione tradotta dal finlandese: *"1. ACR-putkien hinnannosto Euroopassa - tavoite 20 % (10 %-30 %). Vahvan DEM:n takia saksalaiset ovat vaikeimmassa tilanteessa. Me olemme mukana hinnannostossa, joka tulee olemaan todella vaikea, mutta näen omalta osaltani realistisia mahdollisuuksia huomattavaan hinnannostoon. Tämä edellyttää, että kukaan Cuprocliman jäsenistä ei lipsu. Jos lipsumista huomataan, tulemme "itsenäisesti" toimimaan meille parhaalla tavalla ja koko Cuprocliman tulevaisuus on vaakalaudalla. 2. [...] on "meidän asiakas", jonka tulemme myös pitämään. Jos [...] menee "Global Agreementiin", meidän on otettava se. (Minkä takia WW "huseeraa" [...]?)"*

¹⁵⁴ Fascicolo pag. 23145 (elenco di OTK).

¹⁵⁵ Fascicolo pagg. 10090-95 (ispezione di WW); spiegazione del contesto, fascicolo pagg. 23342-23343 (risposta di WW ex articolo 11); trascrizione pag. 23109.

note che WW ha indicato come esempio di cooperazione in materia di prezzi, condizioni e quote di mercato dimostrano che in questa riunione furono stabiliti gli obiettivi in materia di aumenti di prezzi, le basi per le quote di mercato e le regole dei leader di mercato. Più specificamente fu rivista nel dettaglio la composizione delle offerte, la formulazione dei prezzi, le condizioni di pagamento e di distribuzione, nonché gli stock per le consegne. Per il 1995 i partecipanti fissarono un obiettivo del 6% in materia di aumento dei prezzi rispetto al 1993.

- (146) In tale riunione furono altresì definite le regole dei leader di mercato e furono stabilite le seguenti responsabilità territoriali: Tréfinétaux: Francia, Spagna; Outokumpu: Spagna, Norvegia, Svezia, Finlandia, Irlanda; Wieland Werke: UK, Benelux; LMI: Italia; KM: Germania, Danimarca, Portogallo, Svizzera¹⁵⁶. I leader di mercato dovevano preparare, tra l'altro, proposte di quantità, nuovi listini prezzi e aumenti di prezzi per il 1995 e mettere a disposizione le informazioni sul mercato agli altri membri che fornivano informazioni complete sulle offerte e sulle loro condizioni al leader del mercato pertinente¹⁵⁷.
- (147) Nell'ambito di WW l'aumento dei prezzi obiettivo del 6 %, fissato nella riunione del settembre 1994, fu attuato con una lettera interna datata 12 settembre 1994, che informava il personale addetto alle vendite sulla politica dei prezzi da seguire¹⁵⁸.
- (148) Secondo Wieland, una riunione di Cuproclima si tenne a Stoccolma il 12-13 ottobre 1994, ma a parte i rappresentanti di Wieland non si conoscono gli altri partecipanti¹⁵⁹. In seguito si svolse a Zurigo la riunione periodica autunnale tra tutti i membri in data 8-9 novembre 1994¹⁶⁰.

10.2.3. Ridefinizione delle "regole di Cuproclima" a metà degli anni '90¹⁶¹

- (149) Verso la metà degli anni '90, gli accordi iniziarono ad assumere una forma sempre più istituzionalizzata e le riunioni diventarono più frequenti. Furono chiariti i principi di base e furono introdotte nuove regole in diverse importanti riunioni tenutesi nel 1995 e nel 1996. KME ha stimato che le riunioni di Cuproclima furono pressappoco cinque nel 1995 e otto nel 1996, ma tutte queste riunioni non possono essere documentate¹⁶².
- (150) I principi dell'accordo furono definiti con maggiore precisione nella riunione di primavera del 1995, svoltasi allo Château Mirambeau in Francia il 17-19

¹⁵⁶ Trascrizione delle note, fascicolo pagg. 23109-10.

¹⁵⁷ "Die Marktführer (siehe Protokoll 31.05.94) machen Vorschläge für ihre Märkte bis 30.9.94 □ Preise 1995 (Basis Preise 1993 + 6%) □ Mengenverteilung (Basis Lieferungen/ Kontrakte 94); trascrizione delle note, fascicolo pag. 23109; spiegazione pagg. 23342-23343.

¹⁵⁸ Fascicolo, pagg. 10087-89 (ispezione di WW).

¹⁵⁹ Fascicolo pag. 23319 (elenco di WW).

¹⁶⁰ Fascicolo pag. 23145 (elenco di OTK, escluso il sig. [...]); pag. 23316 (elenco di WW, compreso il sig. [...]); pag. 28663 (elenco di KME, in cui figurano solo [...],[...] di EM e [...] di TMX).

¹⁶¹ Il termine "regole di Cuproclima" è stato utilizzato da KME, V. fascicolo pag. 28185 (risposta di KME ex articolo 11).

¹⁶² Fascicolo pag. 28185 (risposta di KME ex articolo 11).

maggio 1995 ("riunione Mirambeau")¹⁶³. Diversi documenti dettagliati riguardanti la riunione Mirambeau, che è stata una delle riunioni fondamentali del cartello, sono stati presentati dai partecipanti o trovati durante le ispezioni della Commissione¹⁶⁴. Oltre ai partecipanti regolari, ovvero ai rappresentanti di KME, WW, TMX, OTK e EM, presenziarono all'ultimo giorno della riunione anche rappresentanti di Desnoyers e Buntmetall. Il rappresentante di Desnoyers ricorda di aver partecipato a due serie di discussioni: una riguardante le norme industriali e l'altra riguardante le condizioni del mercato, durante le quali furono presentate regole procedurali molto precise (ad esempio uso di telefono cellulare con numero svizzero ecc.)¹⁶⁵.

- (151) I partecipanti adottarono diverse decisioni significative alla riunione di Mirambeau¹⁶⁶. Tra l'altro furono ridefiniti i leader di mercato per i territori europei¹⁶⁷ e i termini di pagamento per il 1996 furono fissati nel modo seguente: *"A B D E F convengono di avere 60 giorni data fattura netto come limite max"*¹⁶⁸. Le regole di sicurezza da seguire nelle riunioni furono stabilite come segue: *"Telefono cellulare per ognuno con punto centrale di fatturazione in Svizzera"; "niente carta, niente documenti, solo floppy disk"*¹⁶⁹. L'ordine del giorno per l'ultimo giorno della riunione indica che la finalità dei partecipanti era dare priorità ai prezzi e stabilire un possibile sistema per compensare le perdite di quote di mercato: " a) Priorità al margine b) Gestione del rischio volume e quote di mercato a favore dei prezzi c) All'interno del gruppo in caso di riduzione del volume: suddivisione proporzionale delle perdite di volume a favore dei prezzi d) Ottenere gli obiettivi fissati in materia di prezzi e di condizioni implica regole precise: - fissazione di mini-prezzi per cliente e per misura - accordo sul volume per cliente per produttore - altre condizioni commerciali ... e) Per il 1996 segnale al mercato e nessuna offerta prima dell'1/11/95 f) Concordata riunione il 31 ottobre 1995 a Praga g) Azioni contro outsider devono essere coordinate all'interno del Club prima di singole azioni h) Compensazione per il '97 riguardante quantità stornate '96. Base 1995 (struttura clienti). i) L'evoluzione della quota di mercato '94-95 per KME è dovuta ad aumenti specifici degli lbertubos di KM- (700 tonnellate) e di Viega (2000 tonnellate)"¹⁷⁰.

¹⁶³ Fascicolo pag. 1002 (elenco di Mueller); pag. 23146 (elenco di OTK); pag. 23316 (elenco di WW); pag. 28663 (elenco di KME); pag. 18212 (documenti sul viaggio del sig. [...]).

¹⁶⁴ Fascicolo pagg. 9955-62; pagg. 8376-78 (ispezione WW); pagg. 1257-1261 (documentazione di Mueller); pagg. 24506-13 (risposta di KME ex articolo 11, allegato 17; documento identificato come "verbale non ufficiale"); pag. 28186 (spiegazione del contesto KME); pagg. 24104-06 (risposta di KME ex articolo 11; documento italiano).

¹⁶⁵ Fascicolo pag. 15894 (documentazione di Mueller).

¹⁶⁶ Fascicolo pagg. 9955-62.

¹⁶⁷ Fascicolo pag. 9958.

¹⁶⁸ Fascicolo pag. 9959. I codici a lettera sono spiegati al punto (99).

¹⁶⁹ Fascicolo pag. 9958. Outokumpu e Wieland Werke hanno precisato nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti che l'idea dei telefoni cellulari non fu mai messa in pratica.

¹⁷⁰ Fascicolo pagg. 9960-61; V. anche pagg. 1051-52; pagg. 1257-61 (documentazione di Mueller). Secondo il rappresentante di Desnoyers, si trattò della prima riunione alla quale partecipò il sig. [...] di Buntmetall.

- (152) Poco dopo la riunione di Mirambeau, i rappresentanti di WW, TMX, KM e OTK si riunirono a Oslo il 24 luglio 1995¹⁷¹. In questa riunione i partecipanti fissarono un obiettivo di aumento dei prezzi per il 1996 applicabile ai tubi LWC per settore ACR, raccordi e caldaie¹⁷². Esaminarono anche gli stock per le consegne e discussero la possibilità di stabilire un listino prezzi per tali prodotti, nonché le questioni di sicurezza per nascondere i contatti¹⁷³. L'idea di un aumento dei prezzi fu presentata in modo preciso in un documento intitolato "Riunione di Oslo del 24 luglio 1995", trovato presso Wieland Werke¹⁷⁴:

		"ACR	RACCORDI	REDRAW	CALDAIE
KM	%	7,5	7,5	7,5	7,5 MEDIA
OTO	%				
TMX	%	10	5		5
EM	%				
W	%	10	7,5	7,5	7,5 MEDIA"

In questa riunione le parti decisero di raccogliere statistiche e gestire i prezzi per i tubi scanalati internamente, come risulta dal documento intitolato "Riunione di Cuproclima a Oslo - 24.7.1995", presentato da KME: *"I prezzi saranno gestiti come facciamo per i tubi lisci. Saranno stabiliti prezzi minimi. Nessun limite a prezzi più elevati. Non è il caso di applicare limiti di quantità in quanto il mercato è in notevole crescita"*¹⁷⁵.

- (153) L'ordine del giorno della riunione successiva di Cuproclima svoltasi a Praga il 20 settembre 1995 includeva essenzialmente gli stessi punti della riunione di Oslo, compreso *'Prezzi e quantità per il 1994 e il 1995 e prezzi per il 1996, listino prezzi'*¹⁷⁶. Dopo le riunioni ufficiali combinate del comitato dei governatori e dell'assemblea generale dei membri a Zurigo il 16-18 ottobre 1995¹⁷⁷, un'altra riunione di Cuproclima ebbe luogo a Praga il 31 ottobre 1995 dove, secondo Desnoyers, si svolsero discussioni sui prezzi e sui volumi dei concorrenti che vendevano tubi LWC in Europa¹⁷⁸. A questa riunione i partecipanti presentarono tabelle nelle quali i produttori erano identificati con una lettera e i clienti con un codice numerico e per ciascun cliente venivano indicati prezzi, volumi e obiettivi da raggiungere. Inoltre per ciascun cliente veniva indicato l'ordine in cui i produttori lo avrebbero avvicinato per annunciare aumenti di prezzi, dimensioni, offerte e termini di pagamento¹⁷⁹.

¹⁷¹ Fascicolo pag. 23146 (elenco di OTK); pag. 23319 (elenco di WW, in cui figurano solo [...] e [...]); pagg. 18286-87 (ispezione di TMX; documenti di viaggio dei sigg. [...] e [...]).

¹⁷² Fascicolo pagg. 10117-19 (ispezione di WW); un documento simile identificato come "verbale non ufficiale" è stato fornito da KME, pagg. 24514-24515.

¹⁷³ V. proposte di listini prezzi riguardanti tubi in rame di Cuproclima per il settore ACR, raccordi e boiler, pagg. 10103-09 (ispezione di WW).

¹⁷⁴ Fascicolo pag. 10118 (ispezione di WW). OTO sembra riferirsi a Outokumpu.

¹⁷⁵ Fascicolo pag. 24515 (risposta di KME ex articolo 11, allegato 13).

¹⁷⁶ Fascicolo pag. 24515; pag. 23146 (elenco di OTK; partecipanti non menzionati); pag. 23319 (elenco di WW; menzionata solo la partecipazione di [...]).

¹⁷⁷ Fascicolo pag. 23146 (elenco di OTK); pag. 23317 (elenco di WW); pag. 28664 (elenco di KME); pagg. 18346 and 18353 (documenti di viaggio dei sigg. [...] e [...]).

¹⁷⁸ Fascicolo pag. 15894 (documentazione di Mueller); pag. 23146 (elenco di OTK; partecipanti non menzionati). V. anche pagg. 18372-3 (ispezione di TMX; documenti di viaggio dei sigg. [...] e [...]).

¹⁷⁹ Fascicolo pag. 26059 (documentazione di Mueller).

- (154) Sulla base dei ricordi di Desnoyers, i prezzi e i volumi dei concorrenti che vendevano tubi LWC in Europa furono discussi ad una riunione svoltasi a Budapest il 9-10 maggio 1996¹⁸⁰. Desnoyers ricorda di aver avuto un diverbio con Outokumpu in tale riunione in quanto Outokumpu non rispettava le "regole" riguardanti un cliente di Desnoyers. Questa fu l'ultima riunione alla quale partecipò Desnoyers.
- (155) Nel 1996, le riunioni annuali periodiche dei membri si tennero a Zurigo il 19 giugno 1996 e il 16-17 ottobre 1996¹⁸¹. In base all'elenco dei presenti di Outokumpu, anche il rappresentante di Buntmetall potrebbe aver partecipato alla riunione di ottobre il primo giorno. Anche Desnoyers vi era stata invitata ma informò Cuproclima per fax che le era impossibile parteciparvi¹⁸².
- (156) Il rappresentante di Outokumpu ha confermato che non vi furono modifiche o differenze sostanziali nelle riunioni svoltesi nel 1995 e 1996 rispetto alle precedenti riunioni commerciali, ma le discussioni riguardanti i prezzi, le quote di mercato ed i clienti ebbero luogo nelle parti non ufficiali delle riunioni¹⁸³.

10.2.4. Il periodo 1997-1999

- (157) Secondo alcune note e memorie interne trovate presso Wieland Werke, Outokumpu ha assunto un comportamento aggressivo in vari mercati europei e ha determinato una riduzione dei prezzi attorno al 1997¹⁸⁴.
- (158) Outokumpu ha affermato che, dal suo punto di vista, vi è stato un "periodo tranquillo" di circa due o due anni e mezzo dal 1997 alla fine del 1999. Ha specificato che *"le normali attività di Cuproclima, come lo sviluppo di nuove specifiche tecniche, continuavano ma che la cooperazione commerciale, comprese le discussioni sugli obiettivi in materia di prezzi e sulle quote di mercato ecc., cessò durante questo periodo"*¹⁸⁵. Il rappresentante di Outokumpu ha spiegato ulteriormente il "periodo tranquillo" come segue: *"Non veniva fatto alcun accordo ed i prezzi non venivano discussi. Vi fu una sorta di decisione congiunta di interrompere...Non mi ricordo chi prese l'iniziativa ma fu una sorta di decisione congiunta. Ci rendemmo conto che non potevamo gestire i prezzi"*¹⁸⁶.
- (159) I ricordi di Outokumpu sull'inizio del "periodo tranquillo" non sono del tutto certi, ma l'impresa ritiene che tale periodo è iniziato più o meno al principio del

¹⁸⁰ Fascicolo pag. 26059; 12144-45 (documentazione di Mueller). Per quanto riguarda i partecipanti cfr fascicolo pag. 23146 (elenco di OTK; partecipanti non menzionati); pagg. 11630-34 (documenti di viaggio del sig. [...]); pag. 18674 (documenti di viaggio del sig. [...]); pag. 23319 (elenco di WW in cui sono menzionati i sigg. [...], [...] e [...])

¹⁸¹ Fascicolo pag. 23147 (elenco di OTK); pag. 28665 (elenco di KME); pag. 23319 (elenco di WW; menzionata solo la riunione di ottobre).

¹⁸² Fascicolo pag. 1269 (documentazione di Mueller).

¹⁸³ Fascicolo pag. 30974 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 56).

¹⁸⁴ Fascicolo pagg. 9849-51 (memo interno datato 4.12.1996); pag. 8374 (fax datato 9.4.97); pag. 8375 (note manoscritte).

¹⁸⁵ Fascicolo pag. 29852 (lettera di OTK datata 8.10.2002).

¹⁸⁶ Fascicolo pag. 30927 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 9); V. anche pag. 29852 (lettera di OTK datata 8.10.2002).

1997¹⁸⁷. Uno dei suoi rappresentanti ricorda di aver partecipato ad una riunione a Zurigo nel gennaio 1997 nella quale gli altri partecipanti hanno rifiutato di continuare la riunione per via della presenza di Outokumpu: "non volevano più cooperare con Outokumpu in quanto non aveva obbedito alle regole"¹⁸⁸.

- (160) In base ai ricordi di Outokumpu, "l'interruzione della cooperazione commerciale nel quadro di Cuproclima" potrebbe essere stata discussa in una riunione svoltasi a Londra l'11 aprile 1997¹⁸⁹. Hanno partecipato a questa riunione solo i rappresentanti a più alto livello di OTK, TMX, KME e WW¹⁹⁰. In base alla memoria interna di WW riguardante questa riunione ("riunione di Cuproclima-Londra 11.04.97")¹⁹¹ classificata come "riservata, da distruggere dopo la lettura"¹⁹², i partecipanti hanno stabilito di esaminare modalità per continuare la loro cooperazione ai fini del controllo del mercato europeo. Vi si legge che KME e Wieland Werke si erano lamentate per i comportamenti aggressivi assunti da Outokumpu sul mercato e quest'ultima non era stata in grado di spiegare per quale ragione aveva tentato di sottrarre clienti a WW. Le discussioni periodiche sull'andamento dei volumi di vendita e delle singole quote di mercato nonché il livello generale dei prezzi in Europa vengono riassunte nella memoria di WW. Il futuro della cooperazione di Cuproclima è stato uno dei punti discussi nella riunione ed Outokumpu ha espresso la sua disponibilità a gestire il mercato europeo congiuntamente:

*"All'esplicita domanda di quale sarebbe stata la strategia futura di Outokumpu nel mercato europeo, Outokumpu/[...] ha risposto che il mercato europeo di Cuproclima dovrebbe continuare ad essere gestito congiuntamente e ciò nonostante il fatto che la Cuproclima Association abbia perso un po' del suo peso, da una parte per via del fatto che è stato costituito il gruppo KME e d'altra parte in quanto Outokumpu è molto concentrata sulla produzione e il marketing mondiale di tubi per il settore ACR (USA, Cina, Malesia). [...] pensa che vi siano sicuramente altri modi per gestire il mercato. Ciò è perfettamente in linea con la percezione degli altri membri di Cuproclima, del gruppo KME e di WW. Il modo in cui avrà luogo la "gestione del mercato" nel quadro di Cuproclima deve ancora essere definito. ... È stato deciso che i partecipanti avrebbero tentato di proporre idee concrete su questo punto per la prossima riunione di Cuproclima. ..."*¹⁹³.

¹⁸⁷ Fascicolo pag. 29852 (lettera di OTK datata 8.10.2002).

¹⁸⁸ Fascicolo pagg. 30955-30956 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 38).

¹⁸⁹ Fascicolo pag. 29854 (lettera di OTK datata 8.10.2002).

¹⁹⁰ Fascicolo pag. 8370 (ispezione di WW; relazione interna); pag. 23147 (elenco di OTK); pag. 23319 (elenco di WW); pag. 19291 (documenti di viaggio del sig. [...]).

¹⁹¹ Fascicolo pag. 8370-73 (ispezione di WW).

¹⁹² "Vertraulich, bitte nach Lektüre vernichten".

¹⁹³ Citazione tradotta dal tedesco: "Auf die klare Frage, wie Outokumpu sich in Zukunft in Europa marktstrategisch zu bewegen gedenkt, kam von Outokumpu/[...] die Auslage, man sollte sicher weiterhin den Cuproclima®-Europamarkt gemeinsam managen. Dies obwohl die Gewichte in der Cuproclima®-Vereinigung verschoben seien, indem die KME-Gruppe sich formierte und andererseits Outokumpu in seiner ACR-Rohr-Fertigung und auch im Marketing global denke (USA/ VR-China, Malaysia). [...] meinte aber, es müßten andere Wege gefunden werden zum Marktmanagement. Dies kommt auch den Vorstellungen der übrigen Cuproclima®-Mitgliedern, also KME-Gruppe + WW, entgegen. Es muß also Jetzt definiert werden, wie das "Marktmanagement" Cuproclima fortgeführt werden soll. ... Es wurde festgelegt, daß die Teilnehmer sich konkret darüber noch Gedanken machen bis zum nächsten Cuproclima®-Meeting."

- (161) La riunione successiva era prevista per il 12 maggio 1997 e secondo l'elenco delle riunioni di Wieland Werke si è effettivamente tenuta in tale data¹⁹⁴. La corrispondenza intercorsa nel marzo 1997 tra KME e TMX in merito a questa riunione indica che il rappresentante di TMX ha proposto di invitare Outokumpu solo per il primo giorno della riunione¹⁹⁵. Il primo giorno era normalmente riservato alla riunione ufficiale dell'Associazione. Ciò suggerisce che gli altri membri avrebbero continuato le discussioni commerciali che si svolgevano di consueto dopo il primo giorno, ma che Outokumpu sarebbe stata esclusa da queste discussioni¹⁹⁶. In marzo KME ha proposto di attendere fino ai risultati della riunione di Londra dell'11 aprile 1997 e "*fino al chiarimento di taluni principi*"¹⁹⁷.
- (162) Il 28 agosto 1997, un dipendente di TMX ha faxato a Wieland Werke un progetto di ordine del giorno per una riunione non identificata di Cuproclima a Zurigo, tra i cui punti figuravano i listini prezzi per segmenti/aree e l'esame dei clienti¹⁹⁸. L'assemblea generale annuale dei membri è stata organizzata in teleconferenza l'11 settembre 1997 e vi hanno partecipato i rappresentanti regolari dei membri¹⁹⁹. È stata seguita da un'altra riunione tra gli stessi partecipanti tenutasi a Zurigo il 18 dicembre 1997²⁰⁰. Oltre a queste riunioni, Wieland Werke ha menzionato le seguenti riunioni di Cuproclima del 1997 per le quali non è disponibile alcun verbale ufficiale né altro tipo di informazioni: 4 settembre 1997, 16 ottobre 1997, 30 ottobre 1997, 20 novembre 1997²⁰¹.
- (163) Nel 1997 e nel 1998, hanno continuato a verificarsi scambi di informazioni confidenziali tra i membri di Cuproclima. Ad esempio nel dicembre 1997 KME²⁰² e Europa Metalli²⁰³ hanno faxato a Wieland Werke i dati sulle loro consegne individuali mensili del 1997. Wieland Werke a sua volta ha faxato il suo listino prezzi interno per i tubi LWC a KME il 4 settembre 1997²⁰⁴.
- (164) Nel 1998 si sono svolte almeno le riunioni periodiche di primavera e d'autunno. L'assemblea generale dei membri si è tenuta a Hattenheim/Eltville (Germania) il 14 maggio 1998²⁰⁵. Il rappresentante di Outokumpu ricorda: "*È stata una riunione più tecnica in cui si è fatto un check-up della situazione di mercato. Trattandosi di una riunione primaverile, non ricordo che siano stati discussi i singoli prezzi*"²⁰⁶. Il rappresentante di Outokumpu ha altresì affermato quanto segue: "*È possibile che si siano raffrontati i dati. Non sto dicendo che non*

¹⁹⁴ Fascicolo pag. 21200 (a parte [...], gli altri partecipanti non sono noti a WW).

¹⁹⁵ Fascicolo pag. 6365 (ispezione di TMX).

¹⁹⁶ Questo è quanto ritiene KME, sebbene non sia stata in grado di chiarire la questione in quanto il sig. [...] ha lasciato TMX (V. fascicolo pag. 28196, risposta di KME ex articolo 11).

¹⁹⁷ Fascicolo pag. 6365 (ispezione di TMX).

¹⁹⁸ Fascicolo pag. 10068 (ispezione di WW) ; V. anche i documenti di viaggio del sig. [...], pag. 19495.

¹⁹⁹ Fascicolo pag. 23147 (elenco di OTK); pag. 23317 (elenco di WW); pag. 28665 (elenco di KME).

²⁰⁰ Fascicolo pag. 23147 (elenco di OTK); pag. 23317 (elenco di WW); pag. 28665 (elenco di KME).

²⁰¹ Fascicolo pag. 23320 (a parte [...], che partecipò alle riunioni del 4.9. e del 20.11., WW non è a conoscenza dell'identità di altri partecipanti).

²⁰² Fascicolo pag. 23048 (risposta di WW ex articolo 11, allegato 2.6 (b)).

²⁰³ Fascicolo pag. 23049 (risposta di WW ex articolo 11, allegato 2.6 (b)).

²⁰⁴ Fascicolo pag. 25324-25 (risposta di KME ex articolo 11, allegato 22).

²⁰⁵ Fascicolo pag. 23148 (elenco di OTK); pag. 23317 (elenco di WW in cui sono menzionati alcuni partecipanti aggiuntivi); pag. 28666 (elenco di KME); pag. 28776 (allegato 16 alla risposta di KME ex articolo 11).

²⁰⁶ Fascicolo pag. 30957 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 39).

eravamo soliti comparare le statistiche che creavamo. Mi riferisco agli accordi sui prezzi"²⁰⁷. I dipendenti di KME ricordano che l'obiettivo principale della riunione di Hattenheim era "rimotivare i membri di Cuproclima, demotivati possibilmente a causa delle tensioni createsi tra i membri del gruppo o a causa dell'inefficacia delle riunioni" e ancora "...È possibile che vi siano state lamentele per via di tagli di prezzi o del "furto" di clienti per quanto riguarda il 1997. È altresì possibile che si sia parlato di alcuni clienti. Lo scambio di informazioni commercialmente sensibili non è stato tuttavia la ragione principale della riunione di Hattenheim"²⁰⁸.

- (165) Il secondo giorno della riunione di Hattenheim, 15 maggio 1998, è stato definito "Statistics and Marketing meeting" in una memoria interna trovata presso Wieland Werke.²⁰⁹ Come già il primo giorno della riunione, erano presenti rappresentanti di Wieland, TMX, KME, EM e Outokumpu. Questa relazione interna contiene tra l'altro considerazioni riguardanti la concorrenza di outsider (Halcor, Feinrohren, Desnoyers, BZC e altri) nonché l'evoluzione delle singole quote di mercato dei membri di Cuproclima nel 1997 e nei primi tre mesi del 1998, rispetto alla base del 1994, di cui alla tabella 3 che segue: ²¹⁰,

Tabella 3 - "Sviluppo della situazione di mercato dei membri di Cuproclima in base alle statistiche di Cuproclima":

	1994		1997		1998	
	(Base)	QUOTA % MERCATO		QUOTA % MERCATO	1-3	QUOTA % MERCATO
	tonn. per anno		tonn. per anno		tonn. per anno	
Outok./SF	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Outok./E	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
KME	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
EM	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
TMX	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
WW	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
BMA	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Σ EURO	44 610		52 679		15 662	

²⁰⁷

Colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 11.

²⁰⁸

Fascicolo pagg. 29644-29645 (memoria di KME datata 17.2.2003, pag. 8.)

²⁰⁹

Fascicolo pagg. 8344-56 (ispezione di WW).

²¹⁰

Fascicolo pag. 8348.

- (166) Secondo KME e WW, la riunione autunnale dei membri del 1998 si è tenuta a Zurigo il 15 ottobre 1998²¹¹. Quanto alla primavera del 1999, nessuno dei membri si ricorda di un'eventuale riunione primaverile²¹².
- (167) Preoccupazioni sul futuro di Cuproclima sono state espresse in una nota di Wieland Werke nei termini seguenti: *"Non c'è da attendersi alcun miglioramento, in quanto gli outsider continuano ad investire e la lotta per l'acquisizione di quote di mercato tra i membri di Cuproclima non cesserà. Non vi è una base di fiducia tra i membri di CC. Pertanto accordi dettagliati come in passato, stabiliti di comune accordo, non funzionano più"*²¹³. In un ordine del giorno trovato presso Wieland, identificato da quest'ultimo come documento interno preparato attorno al 1999, Wieland sondava i modi con i quali poteva continuare la cooperazione nel quadro di Cuproclima e faceva riferimenti ad un *"Accordo tra i membri in merito alle quote di mercato ed ai clienti strategici di ciascun membro (status quo?)"* e *"Accordo tra i membri rispetto all'aumento dei prezzi fab 2000"*²¹⁴.

10.2.5. Il periodo finale 1999-2001

- (168) In base ai ricordi di KME, tra il giugno 1999 e l'autunno 2000 si sono tenute circa otto riunioni del gruppo di lavoro nelle quali i membri di Cuproclima hanno discusso nel dettaglio le quote di mercato, i prezzi ed i clienti²¹⁵. Queste riunioni erano dedicate ai principali mercati europei di tubi industriali oggetto delle riunioni ufficiali di Cuproclima ma si sono tenute al di fuori del programma di riunioni ufficiali. La prima di queste riunioni si è svolta ad Essen nel giugno 1999 tra i rappresentanti di WW e KME. Vi sono state anche altre riunioni bilaterali tra WW e KME nell'estate del 1999. Outokumpu ha partecipato a queste riunioni un po' più tardi. Le date esatte di queste riunioni non sono note ma si sono svolte a Münster, Zurigo, Düsseldorf e Francoforte²¹⁶. Secondo KME, in queste riunioni del gruppo di lavoro i partecipanti hanno discusso dei prezzi praticati ai singoli clienti suddivisi per tipo di prodotto e lunghezza del tubo, nonché delle quote di mercato e degli obiettivi per l'anno seguente. L'obiettivo principale era *"discutere gli accordi di Cuproclima più nel*

²¹¹ Fascicolo pag. 23317 (elenco di WW); pag. 28666 (elenco di KME).

²¹² Fascicolo pag. 23148 (elenco di OTK); pagg. 23317-23318 (elenco di WW); pag. 28666 (elenco di KME).

²¹³ Una nota datata 25.3.1999, ispezione di WW, fascicolo pag. 9891. Tradotta dal tedesco: *"Änderung zum Positiven kaum zu erwarten, da die Outsider weiter investieren und der Kampf um die Marktanteile innerhalb der CC-Mitglieder nicht zu bremsen ist. Keine Vertrauensbasis unter den CC-Mitgliedern. Insofern sind einvernehmliche Detailregelungen auf breiter Basis, wie früher gehandhabt, zum Scheitern verurteilt."*

²¹⁴ Fascicolo pagg. 9889-90 (ispezione di WW); contesto spiegato nella risposta di WW articolo 11, pag. 23349.

²¹⁵ Risposta di KME ex articolo 11, fascicolo pag. 28189.

²¹⁶ Ibid.

dettaglio ed intensificare lo scambio di informazioni, ad esempio includendo i clienti non discussi da Cuproclima"²¹⁷.

- (169) Inoltre KME ha dichiarato che WW, KME e, in misura minore, Outokumpu hanno avuto contatti periodici soprattutto telefonici per discutere di singoli clienti o prezzi. Questi contatti hanno avuto luogo periodicamente fino al 1999 e sono diventati meno frequenti successivamente fino a cessare completamente nel marzo 2001²¹⁸.
- (170) Outokumpu ricorda che dopo il "periodo tranquillo" la cooperazione in materia di prezzi è ricominciata nel contesto delle riunioni periodiche di Cuproclima e a tal fine è stato creato un nuovo spreadsheet più tardi nel 1999, con un obiettivo di aumento dei prezzi del 4 % nell'ambito di Cuproclima²¹⁹. La riunione precisa in cui tale obiettivo è stato fissato potrebbe essere stata la riunione autunnale svoltasi a Zurigo il 27 agosto 1999 tra i rappresentanti di OTK, WW e KME²²⁰.
- (171) Wieland Werke ricorda che vi è stata una riunione di Cuproclima a Düsseldorf il 7 ottobre 1999, ma i punti esatti della discussione non le sono noti²²¹. Potrebbe essersi trattato della stessa riunione indicata da KME come riunione del gruppo di lavoro di cui al punto (168).
- (172) Nel 2000, due riunioni di Cuproclima sono state organizzate in primavera. Secondo Wieland, la prima si è tenuta a Zurigo il 7 aprile 2000 tra OTK, WW e KME²²². È stata seguita da una riunione non ufficiale svoltasi a Zurigo il 25/26 maggio 2000²²³. Dai documenti di WW risulta che alla riunione hanno partecipato WW, KME e OTK. In questa riunione i membri hanno preparato "un'indagine sui prezzi fab" e hanno concordato obiettivi di aumento dei prezzi compresi tra il 4% e il 5,5% (in funzione del cliente) per il 2001, suddivisi per cliente e per paese²²⁴.
- (173) La riunione dell'autunno del 2000 ha avuto luogo a Zurigo il 2-4 agosto²²⁵. Secondo Outokumpu si è trattato di una riunione preparatoria nella quale è stato creato un nuovo file clienti²²⁶. Il rappresentante di Outokumpu ricorda le discussioni specifiche come segue: *"Abbiamo discusso i prezzi e gli obiettivi per l'anno successivo e penso che a quel punto abbiamo ridotto la base clienti. Non volevamo discutere di molti clienti e l'abbiamo limitata ai clienti fondamentali. Poi abbiamo discusso quel gruppo di clienti fondamentali separatamente e a quel punto è stata creata una base di dati più trasparente"*²²⁷.

²¹⁷ Ibid.

²¹⁸ Ibid.

²¹⁹ Fascicolo pag. 29852 (lettera di OTK datata 8.10.2002).

²²⁰ Per gli elenchi dei partecipanti, V. fascicolo pag. 23148 (elenco di OTK); pag. 23318 (elenco di WW); pagg. 28666-28667 (elenco di KME).

²²¹ Fascicolo pag. 23320 (elenco di WW). La riunione è elencata come *"Cuproclima-Treffen (ohne genaue Daten und Besprechungspunkte)"*.

²²² Fascicolo pag. 23318 (elenco di WW).

²²³ Fascicolo pag. 23320 (elenco di WW); 30409-30420 (risposta di KME ex articolo 11).

²²⁴ Fascicolo pagg. 23150-51, 23153-82, 22987-97, 30409-30420.

²²⁵ Fascicolo pag. 23148 (elenco di OTK); pag. 23318 (elenco di WW); 28667 (elenco di KME; sigg. [...] e [...] non inclusi).

²²⁶ Fascicolo pagg. 29854; 23148; 23150-82 (lettera di OTK dell'8.10.2002).

²²⁷ Fascicolo pag. 30943 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 25).

- (174) Una riunione supplementare tra KME, OTK e WW è stata organizzata l'1.9.2000²²⁸. Outokumpu ricorda che l'obiettivo di questa riunione era perfezionare la base dati e lo spreadsheet consegnato a ciascuna società tramite e-mail dal sig. [...] (KME)²²⁹.
- (175) L'ultima riunione nota di Cuproclima nella quale sono state discusse questioni commerciali ha avuto luogo a Zurigo il 2 febbraio 2001²³⁰. In base ai ricordi del rappresentante di OTK "è stata una riunione di follow-up e forse abbiamo scambiato informazioni sul mercato"²³¹. Il documento interno di KME "Verbale 02.02.01", preparato sulla base dei dati di Cuproclima, è composto da tabelle contenenti quote di mercato e volumi di vendita individuali ed aggregati di KME, WW e OTK per il 1998-2000 e proiezioni per il 2001-2003, suddivisi per tubi lisci e tubi scanalati internamente Cuproclima²³².
- (176) I membri hanno dichiarato che dopo le ispezioni della Commissione del 22-23 marzo 2001 la cooperazione nel quadro della Cuproclima Association è stata interamente sospesa²³³. Il presidente del comitato dei governatori ha rassegnato le dimissioni nel dicembre 2001²³⁴. Secondo quanto dichiarato da Wieland Werke, l'Associazione è in fase di liquidazione su sua iniziativa dal marzo 2001²³⁵.

E - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1 DEL TRATTATO E DELL'ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO SEE

11. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1 DEL TRATTATO E ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO SEE

11.1. Applicabilità

- (177) L'articolo 81, paragrafo 1 del trattato vieta, in quanto incompatibili con il mercato comune, tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, e in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita, ovvero altre condizioni di transazione, limitare o controllare la produzione e i mercati, o ripartire i mercati e le fonti di approvvigionamento.

²²⁸ Fascicolo pag. 23148 (elenco di OTK); pag. 23320 (l'elenco di WW include [...],[...],[...],[...],[...],[...]).

²²⁹ Fascicolo pag. 29854 (lettera di OTK dell'8.10.2002). V.

²³⁰ Fascicolo pag. 23148 (elenco di OTK); pag. 23320 (elenco di WW).

²³¹ Fascicolo pag. 30944 (colloqui con OTK del 5.6.2002, pag. 26).

²³² Fascicolo pagg. 30422-30425 (risposta di KME ex articolo 11, allegato 17; spiegazioni fornite nella memoria di KME del 17.2.2003, allegato 10).

²³³ Fascicolo pag. 28187 (risposta di KME ex articolo 11); pag. 29853 (lettera di OTK datata 8.10.2002); pag. 23311 (risposta di WW ex articolo 11).

²³⁴ Fascicolo pagg. 28647-28648 (risposta di KME ex articolo 11, allegato 14).

²³⁵ Fascicolo pag. 23311, pag. 23327 (risposta di WW ex articolo 11).

- (178) L'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE enuncia un analogo divieto. Tuttavia, laddove l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato parla di "commercio tra Stati membri", nell'accordo SEE figura l'espressione "commercio tra le Parti contraenti", mentre l'espressione "all'interno del mercato comune" è sostituita dai termini "all'interno del territorio cui si applica il presente accordo [ossia l'accordo SEE]".
- (179) L'accordo SEE è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Nella misura in cui gli accordi precedenti a tale data abbiano ristretto la concorrenza in Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svezia (allora paesi membri dell'EFTA), essi non verranno considerati una violazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE. Per il periodo precedente a tale data, l'unica disposizione applicabile al presente procedimento è l'articolo 81 del trattato.
- (180) Dopo l'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla Comunità il 1° gennaio 1995, l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato è diventato applicabile agli accordi nella misura in cui essi abbiano pregiudicato la concorrenza in tali mercati. Gli accordi riguardanti Norvegia e Islanda hanno continuato ad essere in violazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE. In pratica ne consegue che nella misura in cui gli accordi di cartello operavano in Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Islanda, hanno costituito una violazione delle regole di concorrenza del SEE o della Comunità a partire dal 1° gennaio 1994.

11.2. Competenza

- (181) La Commissione è l'autorità competente ad applicare sia l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato che l'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE in virtù dell'articolo 56 dell'accordo SEE. Nel presente caso il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA è inferiore al 33% del loro fatturato nel SEE, e gli accordi in questione producono effetti soprattutto sul commercio tra gli Stati membri e sulla concorrenza nell'UE. Gli effetti sul commercio tra Stati membri sono stati illustrati ai punti (54) e(55).

12. NATURA DELL' INFRAZIONE

12.1.1. Accordi e pratiche concordate

- (182) Si può dire che vi è un *accordo* ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato quando le parti, espressamente o implicitamente, concordano un piano che determina gli indirizzi delle rispettive azioni (o astensioni) sul mercato²³⁶. Non occorre che l'accordo sia formulato per iscritto; non è necessaria alcuna formalità, e non sono richieste sanzioni contrattuali o misure di esecuzione. L'accordo può essere esplicito o implicito nel comportamento delle parti, poiché una linea di condotta può costituire una prova di un accordo. Se l'impresa è presente a riunioni che hanno un obiettivo manifestamente anticoncorrenziale, verrà considerata parte dell'accordo, a meno che non si dissoci pubblicamente da

²³⁶

La giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado relativa all'interpretazione dell'articolo 81 del trattato si applica anche all'articolo 53 dell'accordo SEE. V. i considerando nn. 4 e 15 e l'articolo 6 dell'accordo SEE, l'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo sull'autorità di vigilanza e della Corte SEE.

quanto è stato concordato, anche se di fatto non si attiene ai risultati della riunione²³⁷. Inoltre, perché vi sia violazione dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato, non è necessario che i partecipanti concordino in anticipo un piano globale comune. Il concetto di *accordo* di cui all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato può applicarsi a intese in fieri e ad accordi parziali e condizionati nati nel corso del processo di contrattazione che portano ad un accordo definitivo.

- (183) Perché vi sia un accordo ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato, non è richiesto lo stesso grado di certezza che sarebbe necessario per l'esecuzione di un contratto commerciale in sede civile. Inoltre, nel caso di un cartello complesso di lunga durata, il termine "accordo" può essere legittimamente utilizzato per designare non solo un piano complessivo o le disposizioni espressamente convenute ma anche la messa in atto di quanto convenuto sulla base degli stessi meccanismi e perseguendo il medesimo scopo comune. Come indicato dalla Corte di giustizia nel confermare la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa C-49/92P *Commissione contro Anic Partecipazioni SpA*²³⁸, una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata con l'argomento che uno o diversi elementi di tale serie di atti o di tale comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé una violazione di tale articolo.
- (184) L'articolo 81 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE distinguono tra "*pratiche concordate*" e "*accordi tra imprese*". L'obiettivo per cui è stato inserito nel trattato il concetto di "pratica concordata" è di comprendere tra i comportamenti vietati da detti articoli una forma di coordinamento tra imprese che, senza spingersi fino alla conclusione di un vero e proprio accordo, sostituisca consapevolmente ai rischi della concorrenza una cooperazione reciproca sul piano pratico²³⁹.
- (185) I criteri di coordinamento e di cooperazione stabiliti nella giurisprudenza della Corte, che non implicano affatto l'elaborazione di un vero e proprio piano, devono essere interpretati alla luce del concetto inerente alle disposizioni del trattato in materia di concorrenza, secondo cui ogni operatore economico deve determinare autonomamente la politica commerciale che intende seguire nel mercato comune. Anche se l'esigenza dell'autonomia non toglie agli operatori economici il diritto di adeguarsi in modo intelligente al comportamento esistente o prevedibile dei concorrenti, essa vieta rigorosamente qualsiasi contatto diretto o indiretto tra gli operatori che abbia per oggetto o per effetto di influire sul comportamento sul mercato di un concorrente effettivo o potenziale o di rivelare a tale concorrente il comportamento che essi stessi hanno deciso di seguire o che contemplano di seguire sul mercato²⁴⁰.
- (186) Anche se ai fini dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato il concetto di pratica concordata implica non solo una concertazione ma anche un comportamento sul mercato che sia il risultato della concertazione e che abbia con essa un nesso di

²³⁷ Causa T-7/89 *Hercules Chemicals contro Commissione* Racc. [1991] II-1711, punto 232.

²³⁸ V. Racc. [1999] I - 4125, punto 81.

²³⁹ Causa 48/69 *Imperial Chemical Industries contro Commissione* Racc. [1972] 619, punto 64.

²⁴⁰ Cause riunite 40-48/73, ecc. *Suiker Unie e altri contro Commissione* Racc. [1975] 1663.

causa ed effetto, si può presumere, salvo prova contraria, che le imprese che partecipano alla concertazione e che continuano ad operare sul mercato terranno conto delle informazioni scambiate con i concorrenti nel determinare il proprio comportamento sul mercato, tanto più se la concertazione ha luogo regolarmente e per un lungo periodo di tempo. Una simile pratica concordata rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato anche in assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato²⁴¹.

- (187) Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata lo scambio tra imprese, nell'ambito di un cartello che rientra nell'ambito dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato, di informazioni concernenti le loro forniture rispettive, che non riguardi soltanto le forniture già effettuate, ma abbia lo scopo di consentire un controllo permanente delle forniture in corso, onde garantire un'adeguata efficacia del cartello, costituisce una pratica concordata ai sensi di detto articolo²⁴².
- (188) Tuttavia, nel caso di un'*infrazione complessa* di lunga durata, non è necessario che la Commissione qualifichi il comportamento come costituente esclusivamente l'una o l'altra forma di comportamento vietato. I concetti di accordo e di pratica concordata sono fluidi e possono sovrapporsi. Può anzi rivelarsi persino impossibile operare una distinzione del genere, in quanto un'*infrazione* può presentare simultaneamente le caratteristiche di ciascuna forma di comportamento vietato, mentre considerata isolatamente ciascuna delle sue manifestazioni potrebbe essere ascritta all'uno o all'altro tipo di comportamento. Sarebbe tuttavia artificioso, da un punto di vista analitico, suddividere in più infrazioni distinte ciò che costituisce manifestamente un'impresa comune duratura, caratterizzata da un unico e identico obiettivo.
- (189) Nella sua sentenza PVC II, il Tribunale di primo grado ha confermato che *“nell'ambito di una violazione complessa, la quale ha coinvolto svariati produttori che durante parecchi anni hanno perseguito un obiettivo di controllo in comune del mercato, non si può pretendere da parte della Commissione che essa qualifichi esattamente la violazione, per ognuna delle imprese e in ogni dato momento, come accordo o come pratica concordata, dal momento che, in ogni caso, l'una e l'altra di tali forme di violazione sono previste dall'art. [81] del trattato”*²⁴³.

12.1.2. *Infrazione unica e continuata*

- (190) Un cartello complesso può essere correttamente considerato come un'*infrazione unica e continuata* per il periodo di tempo nel quale è esistito. L'accordo può anche essere stato modificato di tanto in tanto o i suoi meccanismi possono essere stati adeguati o rafforzati per tener conto di nuovi sviluppi. La validità di questa valutazione non è compromessa dalla possibilità che uno o più elementi

²⁴¹ V. anche causa C-199/92 *P Hüls contro Commissione*, Racc. [1999] I-4287, punti 161-162.

²⁴² Cfr., in questo senso, le cause T-147/89, T-148/89 e T-151/89, *Société Métallurgique de Normandie contro Commissione*, *Trefilunion contro Commissione* e *Société des treillis et panneaux soudés contro Commissione*, rispettivamente, punto 72.

²⁴³ *Limburgse Vinyl Maatschappij NV e a. contro Commissione*, cause riunite T-305/94, T-306/94, T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Racc. [1999], pag. II-00931, punto 696.

di una serie di azioni o una condotta continuata possano individualmente e di per sé costituire un'infrazione all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato.

- (191) Benché un cartello implichi un'azione comune, ciascun partecipante all'accordo può svolgere un ruolo specifico. Uno o più di essi possono esercitare un ruolo dominante in quanto capofila. Possono manifestarsi conflitti interni e rivalità o imbrogli, ma questo non impedisce che l'iniziativa costituisca un accordo o una pratica concordata ai fini dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato quando vi è un unico obiettivo comune e continuo.
- (192) La semplice circostanza che ciascuna impresa partecipi all'infrazione secondo forme ad essa peculiari non basta ad escluderne la responsabilità per il complesso dell'infrazione, ivi compresi i comportamenti materialmente attuati da altre imprese partecipanti che però condividono il medesimo oggetto o il medesimo effetto anticoncorrenziale. Un'impresa che partecipi ad un comportamento comune illegittimo attraverso comportamenti propri, diretti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, è responsabile, per tutta la durata della sua partecipazione alla detta infrazione, anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione. Tale è senz'altro il caso ove si accerti che l'impresa di cui trattasi era a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi²⁴⁴.
- (193) Infatti, come ha statuito la Corte di giustizia nella sua sentenza nella causa C-49/92 P *Commissione contro Anic Partecipazioni*²⁴⁵, gli accordi e le pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato derivano necessariamente dal concorso di più imprese, tutte coautrici dell'infrazione, la cui partecipazione può però presentare forme differenti a seconda, segnatamente, delle caratteristiche del mercato interessato e della posizione di ciascuna impresa su di esso, degli scopi perseguiti e delle modalità di esecuzione scelte o previste. Di conseguenza, una violazione di tale articolo può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé una violazione dell'articolo 81 del trattato.
- (194) Il fatto che l'impresa interessata non abbia partecipato direttamente a tutti gli elementi costitutivi del complesso del cartello non può sollevarla dalla sua responsabilità per l'infrazione all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato. Tale circostanza può tuttavia essere presa in considerazione nel valutare la gravità dell'infrazione da essa commessa secondo quanto accertato. Questa conclusione non è in contrasto con il principio della responsabilità personale per infrazioni di questo tipo e non porta a trascurare l'analisi individuale delle prove a carico, a discapito delle norme applicabili in tema di prova, né a violare i diritti della difesa delle imprese coinvolte.

²⁴⁴ Causa C-49/92 P, *Commissione contro Anic Partecipazioni*, Racc. [1999] I-4325, punti 78-81, 83-85 e 203.

²⁴⁵ Ibid, punto 79.

12.1.3. Natura dell'infrazione nel caso in esame

12.1.3.1. Accordo e/o pratica concordata

(195) I fatti descritti nella sezione D dimostrano che durante il periodo 1988-2001 Outokumpu, Wieland Werke, Tréfilmétaux, Europa Metalli e KME hanno concluso i seguenti accordi riguardanti il mercato europeo dei tubi LWC:

- hanno concordato prezzi obiettivo per paese e/o per cliente ed hanno aggiornato detti prezzi obiettivo con cadenza annua allo scopo di giungere a prezzi identici o simili per tali prodotti;
- hanno concordato incrementi di prezzo in percentuale;
- hanno concordato le condizioni di consegna e di pagamento;
- si sono assegnati i clienti ed hanno stabilizzato le loro quote di mercato ed i loro volumi di vendita per cliente e/o per paese;
- hanno assicurato l'applicazione degli accordi sui prezzi e della ripartizione del mercato mediante un sistema di monitoraggio consistente in un sistema di leader di mercato per vari territori europei e clienti di primaria importanza e scambi periodici di informazioni riservate.

(196) Questo sistema complessivo si configura come un “accordo” tra imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato nel senso che nei loro incontri non ufficiali nell'ambito dell'associazione Cuproclima le imprese interessate hanno espresso la loro intenzione comune di comportarsi sul mercato in un modo specifico, come dimostrato dalle prove descritte nella sezione D.

(197) Inoltre, anche se non è necessario dimostrare che i partecipanti abbiano concordato in anticipo un piano comune completo, la descrizione del sistema generale nella sezione D dimostra che i membri di Cuproclima concordavano un piano completo del genere nei loro incontri non ufficiali che erano normalmente organizzati dopo le sessioni ufficiali di riunioni dell'Associazione almeno due volte l'anno. La cooperazione in materia di prezzi, come pure la ripartizione dei clienti e dei mercati, insieme ad un sistema di monitoraggio per assicurare il rispetto delle regole comuni, erano tutti elementi di questo piano complessivo. L'intento comune di questo piano era di controllare il mercato europeo dei tubi industriali; questo intento è stato espresso esplicitamente in diverse occasioni (V. punti (89), (152) e (160)).

(198) Il termine “accordo” si applica non soltanto al piano complessivo ma anche all'applicazione di quanto concordato allo scopo di conseguire il medesimo obiettivo comune di controllo del mercato. Una delle iniziative assunte per applicare questo piano complessivo era la designazione di leader di mercato che sorvegliavano le visite dei clienti e informavano gli altri membri del cartello dell'evoluzione della situazione dei contratti nei rispettivi territori (V. punti (108)-(112)). Inoltre, le parti creavano spreadsheet e fascicoli per cliente al fine di facilitare la diffusione di informazioni di mercato che consentivano di seguire l'applicazione degli obiettivi di prezzo e della ripartizione dei clienti (V. punti (100) e (114) - (118)).

- (199) Alcuni elementi fattuali degli accordi illegittimi potrebbero essere anche correttamente qualificati come pratiche concordate. Mentre vi erano evidentemente degli accordi alla base delle iniziative assunte per assicurarne l'applicazione attraverso il meccanismo dei leader di mercato e lo scambio di informazioni riservate, il funzionamento degli accordi stessi, mediante l'effettivo periodico scambio di informazioni sul volume delle vendite, sui prezzi e sui clienti tra le imprese potrebbe anche essere considerato come l'adesione a una pratica concordata per facilitare il coordinamento del comportamento commerciale delle parti. Con questo meccanismo i produttori in questione erano in grado di monitorare i prezzi correnti, le visite ai clienti e le quote di mercato per assicurare l'efficacia dell'accordo e il controllo congiunto del mercato.
- (200) Dato che si proponevano un identico scopo, i vari accordi e pratiche concordate costituivano parte di un sistema di fissazione di prezzi obiettivo e di quote di mercato e di controllo dell'applicazione degli accordi presi mediante riunioni tra concorrenti e contatti telefonici, come pure con scambi di fax e di dati elettronici. Questo sistema si inseriva in una serie di iniziative delle imprese in questione che si proponevano un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato. Sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un'unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Infatti, i partecipanti hanno partecipato - per un periodo di oltre dieci anni - ad un insieme integrato di sistemi che costituiva un'infrazione unica, che ha assunto via via la forma sia di accordi illegittimi, sia di pratiche concordate illegittime²⁴⁶.
- (201) Sulla base delle considerazioni che precedono, si può concludere che il complesso dei comportamenti attuati da Outokumpu, Wieland Werke, KME, Tréfimétaux e Europa Metalli nel caso in esame presenta tutte le caratteristiche di un accordo e di una pratica concertata ai sensi dell'articolo 81 del trattato.

12.1.3.2. Continuità dell'infrazione

- (202) Per quanto riguarda il periodo 1997-1999, definito da Outokumpu un "periodo tranquillo" durante il quale non sono stati conclusi accordi sui prezzi, la Commissione rileva che, prima di aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, gli altri partecipanti non avevano riconosciuto che fosse esistito un periodo simile. La dichiarazione di KME cita discussioni sui clienti tra i membri di Cuproclima verificatesi nel 1997 e nel 1998²⁴⁷. Wieland Werke, da parte sua, ha dichiarato che nel 1997 e nel 1998 i membri avevano dubbi sempre più forti sul fatto che Cuproclima fosse una sede appropriata per comunicare tra di loro, in quanto non riuscivano ad arrestare il calo dei prezzi²⁴⁸.
- (203) Dai fatti è evidente che la tensione all'interno del cartello era per la maggior parte dovuta alle iniziative di riduzione dei prezzi e ai tentativi di sottrarre clienti agli altri membri compiuti da Outokumpu durante questo periodo, come illustrato ai punti (157), (159) e (160). In effetti, a quel punto le altre parti presero in considerazione l'eventualità di escluderla dall'accordo di cartello, il

²⁴⁶ Causa T-13/89 *Imperial Chemical Industries contro Commissione*, Racc. [1992] II-1021, punti 259-260.
²⁴⁷ Fascicolo, pag. 28187 (risposta di KME ex articolo 11).
²⁴⁸ Fascicolo pagg. 23325-23326 (risposta di WW ex articolo 11).

che in certa misura sembra essere accaduto (V. punto (161)). La fiducia reciproca tra i membri di Cuproclima sembra essere stata pregiudicata e più o meno nel 1999 almeno Wieland Werke cercò il modo di ristabilire un clima di fiducia (V. punto (167)).

- (204) La Commissione ha accertato che Outokumpu, Wieland Werke, KME e le sue controllate Europa Metalli e Tréfinmétaux continuarono a tenere le loro riunioni periodiche nell'ambito dell'Associazione Cuproclima durante questo periodo, compresi anche dei colloqui "informali" al di fuori dell'ambito delle attività ufficiali dell'Associazione stessa. Colloqui del genere tra tutti i membri di Cuproclima si svolsero almeno nell'aprile 1997 (V. punto (160)) e possibilmente nel maggio 1998 (punti (164) - (166)). Inoltre, anche durante tale periodo ebbero luogo scambi di informazioni riservate (punto (163) e (169)). Di conseguenza, Cuproclima continuò ad essere utilizzata come sede per discutere le strategie commerciali dei membri e la situazione del mercato non solo in termini complessivi, ma anche con riferimento specifico alle singole imprese.
- (205) La Commissione sottolinea che secondo una giurisprudenza consolidata "*La circostanza che un'impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale alle quali ha preso parte non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall'oggetto delle riunioni*"²⁴⁹. Anche ammettendo che il comportamento di tale impresa sul mercato non sia stato conforme al comportamento concordato, ciò non incide quindi in alcun modo sulla sua responsabilità per la violazione dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato²⁵⁰. La presa di distanza da parte della società avrebbe dovuto assumere la forma di un annuncio che non avrebbe più preso parte alle riunioni (e che pertanto non desiderava più esservi invitata). Ebbene, non risulta che alcuna delle società coinvolte nel presente procedimento abbiano mai adottato una tale condotta.
- (206) Può anche rispondere al vero che durante il periodo in questione non furono conclusi accordi sui prezzi. Ciò non significa però che l'infrazione si sia totalmente interrotta o che tutti i suoi elementi costitutivi siano venuti meno, come del resto nessuno degli interessati ha mai sostenuto. Né vi è alcuna prova che qualcuno dei partecipanti abbia posto formalmente termine alla sua partecipazione al cartello o abbia pubblicamente annunciato la sua dissociazione e la sua intenzione di porre fine all'infrazione. Al contrario, ad una riunione dei membri di Cuproclima nell'aprile 1997 la stessa Outokumpu ha chiaramente ed esplicitamente espresso la sua intenzione di continuare a contribuire al controllo in comune del mercato europeo dei tubi LWC, come illustrato al punto (160) . La Commissione non ha alcun elemento che indichi che vi sia stata una decisione comune di porre termine alla cooperazione su questioni commerciali in quel momento. Dai punti (159) - (161) risulta che Outokumpu non manifestò la volontà di porre fine al cartello ma che gli altri la esclusero da alcuni colloqui non ufficiali per via della sua cattiva condotta sul mercato.

²⁴⁹ V. ad esempio causa T-141/89 *Trefileurope Sales sarl contro Commissione delle Comunità Europee* [1995] Racc. II-791, punto 85; Causa T-7/89 *Hercules Chemicals contro Commissione* Racc. [1991] II-1711, punto 232. causa T-25/95 *Cimenteries CBR e altri contro Commissione delle Comunità europee* [2000] Racc. II-491, punto 1389.

²⁵⁰ Causa T-334/94 *Sarrió contro Commissione*, [1998] Racc. II-01439, punto 118.

- (207) È quindi evidente che questo periodo può più correttamente essere considerato come un periodo di crisi derivante da un clima di diffidenza e di tensioni tra i partecipanti al cartello, piuttosto che come un momento in cui si è posto termine ad un'infrazione e ne è iniziata un'altra. È naturale che, in un periodo di tempo superiore a dodici anni, alle discussioni possa aver partecipato una costellazione variabile di imprese, che la loro importanza relativa all'interno del cartello possa essere cambiata e che ci possano essere stati momenti di tensione, che abbiano portato anche a prezzi stabiliti in modo più concorrenziale. Se i livelli di prezzo concordati non sono stati rispettati, è a causa di una lotta di potere e di deviazioni all'interno del cartello, e non della volontà di tornare a condizioni di libera concorrenza.
- (208) Il periodo di diffidenza nei confronti di Outokumpu cessò al più tardi nell'estate del 1999 quando Outokumpu, Wieland Werke e KME fissarono degli obiettivi di prezzo comuni per il 2000 (V. punti (168) - (170)). I membri di Cuproclima si resero finalmente conto che lo scontro non era conveniente e ripresero le loro discussioni periodiche ed i loro accordi in materia di prezzi, clienti e quote di mercato nel quadro dell'Associazione. Questo avvenne certamente dopo la fine della crisi nel 1999.
- (209) Vi è un'evidente continuità di metodo e di prassi del cartello per l'intero periodo 1988-2001. Quando la fiducia reciproca tra i partecipanti fu ristabilita nel 1999, il mercato europeo dei tubi LWC continuò ad essere trattato nella stessa sede nelle riunioni periodiche nell'ambito di Cuproclima, dalle stesse imprese e persino dagli stessi rappresentanti delle rispettive imprese (V. punti (170)-(175)). La principale differenza al riguardo è che, a partire dalla riunione dell'autunno 1999, alla precedente partecipazione individuale di TMX, KME e EM si è sostituita una partecipazione di gruppo di KME. Vi è stato anche un mutamento della forma e della portata dello scambio di dati, ma i principi di base per la fissazione dei prezzi obiettivo e il monitoraggio delle informazioni sui clienti e dei dati di mercato in connessione con le riunioni di Cuproclima sono rimasti gli stessi.
- (210) Fermo restando che il meccanismo comune e l'obiettivo comune della condotta delle parti sono rimasti gli stessi, la Commissione osserva che, se si è in presenza di una infrazione continuata, la sua intensità e la sua efficacia hanno subito delle variazioni nel corso della sua durata. I produttori hanno costantemente perseguito l'obiettivo comune di restringere la concorrenza nel mercato dei tubi LWC. Di conseguenza, si può concludere che il comportamento di cui trattasi ha costituito un'unica infrazione *continuata* all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato, di cui ciascun partecipante è responsabile per la durata della sua adesione al progetto comune.
- (211) Sulla base di quanto precede, gli accordi anticoncorrenziali tra Outokumpu, Wieland Werke, KME, Tréfimétaux ed Europa Metalli hanno avuto un'esistenza continuata almeno dal 3 maggio 1988 al 22 marzo 2001. L'infrazione nel suo complesso può quindi essere qualificata come un "accordo" vietato ai sensi dell'articolo 81. In ogni caso, anche se il concetto di "accordo" non fosse applicabile per l'intera durata dell'infrazione, il comportamento delle imprese durante il periodo in cui si sono verificati dei conflitti all'interno del cartello ricade nel divieto dell'articolo 81 in quanto pratica concordata. A parte questo

accordo, non è comprovata l'esistenza di decisioni anticoncorrenziali prese dagli organi dell'associazione di imprese.

- (212) La Commissione ritiene che vi sia stata una singola infrazione continuata dal 3 maggio 1988 al 22 marzo 2001.

13. RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA

- (213) L'articolo 81, paragrafo 1 del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE qualificano espressamente come restrittivi della concorrenza gli accordi e le pratiche concordate consistenti nel²⁵¹:

- fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- limitare o controllare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico;
- ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.

- (214) Specificamente, la fissazione di un prezzo - sia pure meramente indicativo - pregiudica il gioco della concorrenza in quanto consente a ciascun partecipante ad un cartello di prevedere quasi con certezza quale sarà la politica dei prezzi dei suoi concorrenti²⁵². Più in generale, cartelli del genere comportano un intervento diretto sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato²⁵³. Esprimendo la volontà comune di applicare un determinato livello di prezzi per i loro prodotti, i produttori cessano di determinare autonomamente la politica che intendono attuare sul mercato comune, contravvenendo in tal modo ai principi insiti nelle norme del trattato relative alla concorrenza²⁵⁴.

- (215) Nel presente caso, mettersi d'accordo su prezzi obiettivo, incrementi percentuali dei prezzi e altre condizioni commerciali, come le condizioni di consegna e di pagamento, sono esempi di fissazione dei prezzi di vendita e di altre condizioni di transazione. Nel pianificare azioni comuni in materia di prezzi, con incrementi di prezzo e prezzi obiettivo, nonché di altre condizioni commerciali per un periodo di tempo concordato, le imprese miravano ad eliminare i rischi insiti in un tentativo unilaterale di alzare i prezzi, in particolare il rischio di perdere quote di mercato. Poiché i prezzi sono il principale parametro di concorrenza, i vari accordi e meccanismi collusivi messi a punto dai produttori si proponevano tutti, in definitiva, di gonfiare i prezzi a proprio beneficio, portandoli al di sopra del livello che sarebbe stato determinato da condizioni di libera concorrenza.

- (216) La ripartizione dei mercati e il controllo della produzione venivano ottenuti attraverso l'attribuzione di quote di mercato e di clienti, nonché la designazione di leader di mercato per diversi territori europei. Questi accordi miravano a

²⁵¹ Non si tratta di un elenco completo.

²⁵² Causa 8/72 *Vereeniging van Cementhandelaren contro Commissione Racc.* [1972] 977, punto 21.

²⁵³ Causa T-141/94 *Thyssen Stahl contro Commissione Racc.* [1999] II-347, punto 675.

²⁵⁴ Causa T-311/94 *BPB de Eendracht contro Commissione Racc.* [1998] II-1129, punto 192.

stabilizzare le quote di mercato ed i volumi di vendita per tali territori e clienti, e implicavano una restrizione della concorrenza tra produttori per aggiudicarsi quote di mercato. Il congelamento delle quote di mercato consentiva inoltre alle parti di alzare con successo i prezzi o di impedire che scendessero al ritmo che sarebbe conseguito dal libero gioco delle forze di mercato.

- (217) La fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato restringono per la loro stessa natura la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.
- (218) Il fine anticoncorrenziale perseguito dalle parti è dimostrato anche dal fatto che esse hanno preso apertamente delle precauzioni per mantenere segrete le loro riunioni e per evitare che i loro accordi e documenti venissero alla luce. A tal fine esse avevano stabilito delle norme di sicurezza per evitare che si costituisse una documentazione cartacea (V. punti (151) e (151)) ed utilizzavano un codice per nascondere l'identità dei produttori nei documenti e negli spreadsheet relativi ai prezzi obiettivo (V. punti (95), (99) e (151)). Inoltre alcuni documenti riguardanti le riunioni di Cuproclima contenevano una esplicita istruzione al destinatario di distruggere il documento stesso dopo averlo letto (V. punti (124) e (160)), il che costituisce un ulteriore indizio delle finalità illegittime delle riunioni e dell'intenzione di nasconderele. L'obiettivo anti-concorrenziale delle parti, che consisteva nel controllare congiuntamente il mercato europeo dei tubi industriali, è altresì affermato esplicitamente negli elementi probatori di cui ai punti (89), (152) e (160).
- (219) Per quanto riguarda l'oggetto anticoncorrenziale dello scambio di informazioni, l'accordo va visto nel suo contesto e alla luce di tutte le circostanze. Esso serviva a conseguire l'obiettivo comune e permetteva inoltre alle imprese di adeguare la loro strategia alle informazioni ricevute dai concorrenti. Lo scambio permanente di informazioni era inteso a garantire la stabilità del sistema illegale. Se si verificava un manifesto squilibrio delle quote di mercato o dei prezzi, il conflitto poteva essere risolto con discussioni, proposte, un'azione di persuasione o anche di pressione²⁵⁵.
- (220) L'insieme di accordi e pratiche concordate descritto nella sezione D della presente decisione ha quindi per oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE. Il fatto che l'intero complesso di accordi e pratiche concordate avesse lo stesso obiettivo anticoncorrenziale conferma che esso debba essere considerato come un'unica infrazione.
- (221) Nel presente caso, Outokumpu, Wieland Werke e KME, pur ammettendo l'esistenza degli accordi e delle pratiche anticoncorrenziali, adducono ciascuna degli argomenti difensivi, quali il loro effetto trascurabile sui prezzi e sui clienti, la difficile situazione economica (sovraccapacità), la mancata applicazione o frequenti deviazioni da quanto concordato e/o il potere di contrattazione degli acquirenti, che verranno ulteriormente trattati ai punti (295) - (314).

²⁵⁵

V. anche causa C-7/95P *John Deere contro Commissione Racc.* [1998] I-3111, punto 67, che conferma la sentenza del Tribunale di primo grado.

- (222) Ma, secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Pertanto, la dimostrazione di effetti anticoncorrenziali effettivi non è necessaria allorché sia comprovato l'oggetto anticoncorrenziale dei comportamenti addebitati²⁵⁶.
- (223) Nel presente caso, visto che l'accordo aveva manifestamente un oggetto anticoncorrenziale, non è necessario dimostrare l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la concorrenza. La fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati restringono di per sé la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato. La fissazione di prezzi obiettivo e di quote di mercato e lo scambio di informazioni riservate erano di per sé atti almeno a falsare, se non ad eliminare, il libero gioco delle forze di mercato nella formazione di prezzi concorrenziali. Se per giungere alla conclusione che vi è stata violazione dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE è sufficiente stabilire che gli accordi avevano un oggetto anticoncorrenziale, nel presente caso si può concludere anche che, sulla base degli elementi esposti nella presente decisione, la Commissione ha altresì dimostrato che gli accordi anticoncorrenziali sono stati messi in atto e che hanno effettivamente prodotto degli effetti anticoncorrenziali, come sarà illustrato ai punti (299) - (314) e (357) - (364).

14. EFFETTO PREGIUDIZIEVOLE SUL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI E TRA LE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO SEE

- (224) I protratti accordi anticoncorrenziali tra i produttori di tubi industriali hanno pregiudicato sensibilmente il commercio tra Stati membri dell'UE e tra parti contraenti dell'accordo SEE.
- (225) L'articolo 81, paragrafo 1 del trattato vieta gli accordi che possano pregiudicare la realizzazione di un mercato unico tra gli Stati membri, compartimentando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza all'interno del mercato comune. Analogamente l'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE vieta gli accordi che pregiudicano la realizzazione di uno Spazio economico europeo omogeneo. Perché un accordo, una decisione o una pratica concordata possa pregiudicare il commercio fra Stati membri, occorre che, in base ad un complesso di elementi di diritto o di fatto, si possa ritenere con un grado di probabilità adeguato che essi siano atti ad avere un'influenza diretta o indiretta, effettiva o potenziale, sulle correnti di scambi fra Stati membri²⁵⁷.
- (226) Come dimostrato nella sezione 5 “Scambi interstatali” della sezione B della presente decisione, il mercato dei tubi industriali è caratterizzato da considerevoli flussi commerciali tra gli Stati membri. Anche il volume degli scambi tra la Comunità europea ed i paesi EFTA appartenenti al SEE è considerevole.

²⁵⁶

Causa T-62/98 *Volkswagen AG contro Commissione Racc.* [2000] II-2707, punto 178.

²⁵⁷

V. cause riunite da 209 a 215 e 218/78 *Van Landewyck e a. contro Commissione Racc.* [1980] 3125, punto 170

- (227) L'articolo 81, paragrafo 1 del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE si applicano tuttavia ad un cartello non solo limitatamente alla parte delle vendite dei partecipanti che comporta un trasferimento di beni da un paese all'altro. Non è neppure necessario, perché si applichino dette disposizioni, che sia dimostrato che il comportamento individuale di ciascun partecipante, distinto da quello del cartello nel suo complesso, abbia influenzato gli scambi tra Stati membri²⁵⁸.
- (228) Nel presente caso, gli accordi di cartello abbracciavano praticamente tutto il commercio nella Comunità e nel SEE. L'esistenza di un meccanismo di fissazione dei prezzi e di un sistema di attribuzione di quote deve aver provocato, o almeno era atta a provocare, una deviazione degli scambi dal percorso che avrebbero altrimenti seguito²⁵⁹.
- (229) Nella misura in cui le attività del cartello influivano sulle vendite in paesi che non sono membri né della Comunità né del SEE o che all'epoca ancora non lo erano, esse non rientrano nel campo d'applicazione della presente decisione.

F - DESTINATARI

15. APPLICABILITÀ DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE

- (230) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea²⁶⁰, il potere della Commissione di comminare ammende o sanzioni per le infrazioni alle disposizioni del diritto della concorrenza è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni. Per quanto concerne le infrazioni continuate, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata l'infrazione²⁶¹. Qualsiasi atto della Commissione ai fini dell'accertamento dell'infrazione o dell'apertura di un procedimento interrompe il periodo di prescrizione e ogni interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione²⁶².
- (231) Nel presente caso l'indagine della Commissione è iniziata con accertamenti compiuti a sorpresa il 22 marzo 2001 a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 17. Di conseguenza non possono essere inflitte ammende per infrazioni cessate prima del 22 marzo 1996.
- (232) Per quanto riguarda [...], uno dei membri fondatori di Cuproclima, la Commissione rileva che essa si ritirò dall'Associazione e apparentemente dal mercato dei tubi LWC verso la fine del 1993 o all'inizio del 1994. Non vi sono prove della sua partecipazione al cartello dopo il 1993/1994, data che precede quella del 22 marzo 1996 alla quale si giunge calcolando il termine di

²⁵⁸ V. causa T-13/89 *Imperial Chemical Industries contro Commissione* Racc. [1992] II-1021, punto 304.
²⁵⁹ V. cause riunite da 209 a 215 e 218/78 *Van Landewyck e a. contro Commissione* Racc. [1980] 3125, punto 170.
²⁶⁰ GU L 319 del 29.11.74, pag. 1.
²⁶¹ Articolo 1, paragrafo 2 del regolamento n. 2988/74.
²⁶² Articolo 2, paragrafo 1 e articolo 2, paragrafo 3 del regolamento n. 2988/74.

prescrizione di cinque anni. Di conseguenza la Commissione non ha aperto un procedimento nei confronti di [...] in vista di una decisione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17, e non intende infliggerle un'ammenda.

- (233) Per quanto riguarda Buntmetall, benché i suoi contatti con i membri del cartello nel 1995 e nel 1996 costituiscano una collusione, la Commissione non ha prove sufficienti della sua partecipazione al cartello come impresa distinta dopo il 22 marzo 1996²⁶³. Di conseguenza la Commissione non ha aperto un procedimento nei confronti di Buntmetall in vista di una decisione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17, e non intende infliggerle un'ammenda.

16. RESPONSABILITÀ DELL'INFRAZIONE

16.1. Principi generali

- (234) Il soggetto delle regole di concorrenza della Comunità e del SEE è "l'impresa", una nozione che non è identica a quella di società avente personalità giuridica del diritto nazionale commerciale o fiscale. Il termine "impresa" non è definito nel trattato; esso può tuttavia designare qualsiasi soggetto che svolga un'attività economica. A seconda delle circostanze, è possibile considerare come impresa ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE un intero gruppo o singoli sottogruppi o consociate.
- (235) Per quanto riguarda la responsabilità di una società madre per il comportamento delle controllate, gli organi giurisdizionali comunitari hanno costantemente fatto valere l'assenza, da parte delle controllate, di "autonomia nella determinazione della propria linea di condotta" sul mercato²⁶⁴. A questo proposito si può presumere che una controllata al 100%, in linea di principio, segua necessariamente la politica tracciata dalla controllante e non goda quindi di autonomia²⁶⁵.
- (236) La Corte di giustizia ha prestato attenzione, tra l'altro, al fatto se l'impresa madre fosse in grado di influire in modo determinante sulla politica commerciale della sua controllata o se invece la controllata fosse autonoma²⁶⁶. A prescindere dal caso di una controllata al 100%, questo potere è esercitato quando le circostanze del caso dimostrano che una controllata non si comporta "autonomamente" sul mercato, e vice versa. Questo può avvenire, tra l'altro, quando l'impresa madre dà direttamente istruzione alla controllata di comportarsi in un determinato modo²⁶⁷, quando la società madre è in altro modo attivamente coinvolta nell'infrazione, ad esempio in quanto rappresenta la controllata nelle riunioni di

²⁶³ Si noti che Buntmetall è diventata una consociata di Wieland Werke solo nel 1999.

²⁶⁴ V. causa 48/69 *ICI contro Commissione* Racc. [1972] 619, punto 134; causa 107/82 *AEG contro Commissione* Racc. [1983] 3151; V. anche causa T-354/94, Racc. [1998] II-2111.

²⁶⁵ Causa 107/82 *AEG v Commissione*, Racc. [1983] 3151, punto 50.

²⁶⁶ Causa C-286/98 P, Racc. [2000] I-9925, punto 28.

²⁶⁷ *ICI contro Commissione*, loc.cit., punti 137, 138; causa 6/72 *Europemballage e Continental Can contro Commissione* Racc. [1973] 215, punto 16; *AEG contro Commissione*, loc. cit., punto 51.

un cartello²⁶⁸, ovvero quando la società madre è al corrente del comportamento illegittimo in questione ma non interviene per porvi termine²⁶⁹.

16.2. Le responsabilità nel presente caso

16.2.1. La responsabilità di Outokumpu OYj

- (237) Nella comunicazione degli addebiti la Commissione ha ritenuto Outokumpu Oyj responsabile in solido per le attività illecite della sua controllata al 100% Outokumpu Copper Products OY (OCP). Ciò è dovuto al fatto che la società madre, denominata Outokumpu OY, appartiene ai membri fondatori della Cuproclima Association e che solo successivamente la divisione prodotti in rame (Copper Products Division) è diventata una persona giuridica distinta mediante la costituzione della controllata OCP nel dicembre 1988. Poiché l'infrazione era già iniziata nel maggio 1988, la Commissione ha considerato che la società madre vi ha partecipato direttamente all'inizio e che quindi ne era necessariamente consapevole in seguito. Outokumpu OYj ha del resto mantenuto il possesso dell'intero capitale di OCP per il resto della durata dell'infrazione. Di conseguenza la Commissione ha presunto che Outokumpu OYj abbia esercitato un controllo effettivo sulla politica commerciale della sua controllata, dato che questa presunzione non era contraddetta da alcun elemento contenuto nel fascicolo.
- (238) Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, Outokumpu sottolinea che nell'infrazione era coinvolta solo la direzione di Outokumpu Copper Products e che l'infrazione è stata commessa solo da Outokumpu Copper Products in Europa. In questo contesto Outokumpu osserva che Outokumpu Copper Products Oy fu costituita come società distinta nel maggio 1988 e che assunse appieno questa attività nel dicembre 1988. Dal maggio 1988 al febbraio 2001 il comparto rame di Outokumpu coinvolto nell'infrazione era Outokumpu Copper Products Oy Europe.
- (239) Outokumpu argomenta inoltre che anche se vi può essere stato un breve periodo nel corso del quale Outokumpu Oy era l'impresa madre finale della divisione prodotti di rame nella fase iniziale di Cuproclima, vi era un dipartimento specifico per i tubi in rame che fu trasferito a Outokumpu Copper Products Oy nel 1988. Nessun dipendente di Outokumpu al vertice di Outokumpu Copper Products come divisione o società è stato coinvolto in questi fatti. Il rappresentante di livello più alto che abbia partecipato a riunioni è stato il vicepresidente e direttore generale del Copper Tubes Business (riunione dell'aprile 1997). OTK ritiene pertanto artificioso ed iniquo trattare Outokumpu Oyj come se "avesse avuto piena consapevolezza delle attività illegittime in questione".

²⁶⁸ Causa T-309/94, *Koninklijke KNP contro Commissione* Racc. [1998] II-1007, punto 48; confermato nella causa C-248/98 *P Stora Kopparbergs Bergslags AB contro Commissione* Racc. [2000] I-9641, punto 73.

²⁶⁹ Cause T-308/94 *Cascades contro Commissione* Racc. [1998] II-925, punto 158; T-347/94, *Mayr-Melnhof contro Commissione* Racc. [1998] II-1751, punti 397 e 398 ; T-354/94 *Stora contro Commissione* Racc. [1998] II-2111, punto 83. V. anche le cause C-279/98 *P Cascades contro Commissione* Racc. [2000] I-9693 punto 77; C-286/98 *P Stora contro Commissione* Racc. [2000] I-9925, punti 31 e 32 ; nello stesso senso le conclusioni dell'avvocato generale Mischo in quest'ultima causa, Racc. [2000] I-9925, punti 40 e 51.

- (240) Outokumpu considera iniquo e artificioso anche il fatto di considerare Outokumpu Oyj "responsabile in solido" per tutto il periodo di 12 anni in cui è durata l'infrazione giacché il comparto rame di Outokumpu è stato in una divisione di Outokumpu Oyj solo durante il periodo di transizione dal maggio al dicembre 1988.
- (241) La Commissione ricorda che la presunzione di responsabilità nel caso di una controllata al 100% può essere contestata adducendo elementi che dimostrino che la controllata determina autonomamente la sua linea di condotta sul mercato, ovvero che l'impresa madre non esercita un controllo effettivo sulla politica commerciale della controllata²⁷⁰. Ciò non implica necessariamente che la controllata benefici di tale autonomia nel caso specifico dell'infrazione. Pertanto non è necessario dimostrare che l'impresa madre abbia partecipato direttamente alle riunioni del cartello o ad altri contatti illeciti tra concorrenti.
- (242) La Commissione osserva che Outokumpu Oyj detiene il 100% delle azioni di OCP sin dalla costituzione di quest'ultima come entità giuridica separata. Non è del tutto chiaro quale sia la data precisa di tale costituzione. Nella sua lettera dell'8 ottobre 2002 Outokumpu ha affermato che Outokumpu Copper Oy (la cui denominazione è stata modificata in Outokumpu Copper Products OY, "OCP", nel 1996) è stata costituita come entità giuridica separata il 30 dicembre 1988²⁷¹, mentre dalla sua risposta alla comunicazione degli addebiti risulta che tale costituzione è avvenuta nel maggio 1988 ma che il comparto dei tubi in rame è stato rilevato interamente nel dicembre 1988. Lo attesta il fatto che la data esatta di registrazione della società è il 25 maggio 1988 ma che la sua attività commerciale è stata registrata il 30 dicembre 1988²⁷². La Commissione è pertanto dell'avviso che durante il periodo di transizione compreso tra il 25 maggio 1988 e il 30 dicembre 1988 OCP già esisteva come entità giuridica in termini di atti formali societari ma che la società madre ha continuato ad essere responsabile del comparto dei tubi in rame partecipando pertanto direttamente all'infrazione. Il comportamento illegittimo può essere pertanto ricondotto senza dubbio alla società madre, i cui rappresentanti hanno partecipato alla prima riunione nota del cartello il 3 maggio 1988 (V. punti (124) - (126)). Da quanto precede si deduce pertanto che Outokumpu Oyj è responsabile della propria condotta illegittima durante il periodo dal 3 maggio 1988 al 30 dicembre 1988.
- (243) Per quanto riguarda il periodo di durata dell'infrazione seguente alla costituzione di OCP il 30 dicembre 1988 (dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001), la Commissione presume che Outokumpu Oyj abbia esercitato un controllo effettivo sulla politica commerciale della sua controllata al 100%. Non vi sono elementi nel fascicolo della Commissione che indichino una reale autonomia operativa di OCP, né Outokumpu ha potuto addurre elementi probatori sufficienti per confutare questa presunzione. Di conseguenza, ai fini della presente decisione Outokumpu Oyj e OCP devono essere considerate come un'unica impresa. Inoltre da lettere contenute nel fascicolo della Commissione risulta che l'amministratore delegato di Outokumpu Oyj ha avuto incontri e contatti con il vice-presidente di Europa Metalli nel 1993 per

²⁷⁰ V. causa 48/69 *ICI contro Commissione* Racc. [1972] 619, punto 134;

²⁷¹ Fascicolo pag. 29859.

²⁷² Estratti del registro delle società, fascicolo pag. 29861.

discutere la situazione dei prodotti semifiniti in rame e leghe di rame²⁷³ e che ha proposto incontri tra la direzione di OCP e quella di Europa Metalli²⁷⁴. Di conseguenza la Commissione ha ragioni valide per supporre che i massimi dirigenti di Outokumpu Oyj erano coinvolti nella politica commerciale della controllata OCP.

- (244) Di conseguenza Outokumpu Oyj viene ritenuta responsabile per la sua condotta illegittima nel periodo tra il 3 maggio 1988 e il 30 dicembre 1988. Outokumpu OYj viene inoltre ritenuta responsabile in solido delle attività illegittime di Outokumpu Copper Products OY (OCP) per il periodo dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001.

16.2.2. *Le responsabilità all'interno del gruppo SMI/KME*

- (245) La comunicazione degli addebiti è stata inviata sia a SMI che alle sue attuali controllate KME, TMX ed EM. Queste tre ultime imprese sono state ritenute responsabili in solido del comportamento di ciascuna di esse come partecipanti al medesimo cartello durante il periodo 1990-2001 nel quale appartenevano tutte al gruppo SMI (V. punti (25) e (34) - (42)). Inoltre, SMI figura come destinataria, responsabile in solido delle attività illegittime di EM e TMX fin dall'inizio dell'infrazione nel maggio 1988 e di KM (KME dal 1995) dal momento in cui questa entrò a far parte del gruppo SMI nel 1990, fino alla cessazione dell'infrazione nel marzo 2001.

– Argomentazioni di KME

- (246) SMI asserisce di non poter essere ritenuta responsabile (in solido con KME, EM e TMX) per il comportamento contestato, adducendo l'argomento che, in quanto holding puramente finanziaria, essa non era coinvolta nell'attività operativa delle sue controllate né era parte degli accordi descritti nella comunicazione degli addebiti. Questa tesi è corroborata dalla risposta di KME alla comunicazione degli addebiti, nella quale vengono fornite ulteriori informazioni per dimostrare che SMI non ha esercitato un'influenza decisiva sulla sua politica commerciale o su quella delle sue controllate. KME ha presentato tra l'altro copie dei più rilevanti accordi di servizi intra-gruppo e incartamenti connessi nonché documenti indicanti che dopo la ristrutturazione del gruppo nel 1995 la responsabilità giuridica per la gestione del gruppo incombe a KME.
- (247) In ordine al periodo dal 1988 al 1995, KME sottolinea che la partecipazione di SMI in EM (che a sua volta deteneva il 100% di TMX) era pari soltanto ad una percentuale compresa tra il 41% e il 52%. Essa contesta l'interpretazione della Commissione che il ruolo importante di SMI nella nomina dei membri del consiglio di amministrazione di EM e i tre membri comuni (su 11 o 12) nei consigli di amministrazione di SMI, TMX e EM dimostrino l'influenza decisiva di SMI su EM dal 1988 al 1995.
- (248) Pur non avendo contestato l'attribuzione di responsabilità tra KME, EM e TMX, KME ha argomentato, ai fini della determinazione del peso relativo dei partecipanti al cartello (V. punto (324)) che le società componenti il gruppo non

²⁷³ Fascicolo pag. 10831.

²⁷⁴ Fascicolo pag. 10830.

sempre seguivano una politica commerciale comune. Per dimostrare l'esistenza di una concorrenza intra-gruppo e che non esisteva una politica commerciale globale comune, KME fa riferimento a vari documenti contenuti nel fascicolo della Commissione²⁷⁵. Per quanto riguarda il periodo dal 1988 alla fine del 1993, cita tre documenti ovvero una relazione su una riunione intra-gruppo del 30 maggio 1991 (V. punto (131)), una relazione su una riunione intra-gruppo svoltasi il 9-10 novembre 1993 (V. punto (139)) e la relazione annuale del 1993 di TMX che indica la concorrenza intra-gruppo come ragione per la creazione di EMT, un'organizzazione comune di vendita di TMX e EM (V. punto (34)). Secondo KME il fatto che le società dovevano prendere le misure riportate in questi documenti (ovvero coordinare la condotta sul mercato e creare un'organizzazione comune di vendita) per porre fine alla reciproca concorrenza dimostra appunto che tra loro esisteva una concorrenza e che esse conducevano le loro politiche commerciali autonomamente.

- (249) Riguardo al periodo seguente queste misure (ovvero dopo il novembre 1993), KME sostiene che il coordinamento o l'eliminazione della concorrenza intra-gruppo sono riusciti solo in parte. Come esempi di documenti contenuti nel fascicolo della Commissione che indicano l'esistenza di una concorrenza intra-gruppo, KME cita un documento risalente al 1996²⁷⁶ e un altro del 1999²⁷⁷.

– Parere della Commissione

- (250) Dopo aver esaminato gli argomenti addotti da SMI e KME sulla posizione di SMI nel presente procedimento, la Commissione ha escluso SMI dai destinatari della presente decisione. La Commissione sottolinea tuttavia che la responsabilità giuridica della gestione di una società non coincide necessariamente con la realtà.
- (251) Si noti che a differenza di Outokumpu Oyj, SMI non aveva il controllo al 100% sulle sue controllate. Per quanto riguarda il periodo dopo il 1999 quando SMI controllava il 98,6% di KME, le sovrapposizioni e gli intrecci di cui al punto (37) non esistevano più. Inoltre contrariamente alla situazione di Outokumpu Oyj per la quale la Commissione ha potuto accertare il coinvolgimento diretto e la consapevolezza dell'esistenza del cartello all'inizio dell'infrazione, la Commissione non può dimostrare che SMI sia stata coinvolta o a conoscenza del cartello né che SMI abbia gestito le politiche commerciali delle sue controllate o dato loro istruzioni in merito a tali politiche. Tuttavia ciò non pregiudica in alcun modo l'esito dell'indagine nel caso 38.069 Tubi idrotermosanitari in rame.
- (252) La Commissione prende altresì atto che gli elementi probatori di cui al punto (246) indicano chiaramente che dalla ristrutturazione del gruppo SMI nel 1995 KME è pienamente responsabile della gestione operativa del gruppo da un punto di vista legale. In effetti KME ha contestato solo la responsabilità della holding SMI. Per contro non mette in discussione, in questo contesto, la responsabilità in solido di KME, EM e TMX nel periodo 1990-2001 durante il quale tutte queste società sono appartenute al gruppo SMI, né contesta la

²⁷⁵ Fascicolo pagg. 10079-10080, 9891, 28012, 26329, 29653, 29655 (riservato).

²⁷⁶ Fascicolo pagg. 10079-10080.

²⁷⁷ Fascicolo pag. 9891.

responsabilità in solido di EM e TMX nel periodo precedente l'ingresso di KM nel gruppo nel 1990, come esposto nella comunicazione degli addebiti.

- (253) Ciononostante, sulla base degli elementi di prova adottati, appare appropriato distinguere due diversi periodi per l'attribuzione di responsabilità nel quadro del gruppo SMI dopo che SMI è stata esonerata da tale responsabilità. Durante il primo periodo tra il 1988 e il 1995 il consiglio di amministrazione di KME era diverso da quello delle sue consociate (V. punto (37)) e le strutture di gestione operativa e gerarchiche di KME sono state coordinate con quelle di EM e TMX solo dopo la ristrutturazione del gruppo nel 1995 (cfr punti (41) e (42)). Inoltre gli incidenti di concorrenza intra-gruppo e altri elementi di cui al punto (248) suggeriscono che le entità del gruppo in concorrenza l'una con l'altra sul mercato erano soprattutto KME e TMX. L'insieme di questi elementi porta la Commissione a ritenere che KME era un'impresa separata da EM e TMX fino al 1995 a prescindere dal fatto che sia entrata nel gruppo SMI già nel 1990. Se ne può pertanto dedurre che durante il periodo dal 1988 al 1995 KME è responsabile solo per la sua condotta e per quelle del suo predecessore Schmöle come spiegato al punto (257).
- (254) D'altro canto EM e l'impresa da lei controllata al 100% fino al 1995 TMX devono essere considerate come un'unica entità economica e quindi come un'unica impresa distinta da KME fino alla ristrutturazione del gruppo. Oltre al controllo al 100% di EM su TMX, una serie di altri elementi avvalorano l'ipotesi che la controllata non seguisse una politica commerciale autonoma. La stessa KME ha affermato che nel consiglio di amministrazione di TMX sono stati introdotti manager italiani e che il business plan e le strategie commerciali di TMX sono allineate a quelle di EM dal 1987 (V. punto (34)). Inoltre nel 1993 è stata creata un'organizzazione comune di vendite tra EM e TMX (EMT) e durante il periodo dal 1993 al 1997 il rappresentante di EM nelle riunioni di Cuproclima riferiva al direttore commerciale di TMX (V. punto (41)). Le politiche commerciali di EM e TMX erano pertanto interconnesse e le società erano ampiamente coinvolte nella gestione strategica e organizzativa l'una dell'altra. Quando sia la società madre che la controllata producono lo stesso prodotto ed inoltre partecipano allo stesso cartello, come in questo caso, è difficilmente concepibile che ciascuna di esse conduca la propria politica autonomamente sul mercato del prodotto in questione e prenda decisioni indipendenti rispetto a questioni "sensibili" sotto il profilo della concorrenza, in particolare prezzi, vendite e volumi di produzione. Di conseguenza nel periodo 1988-1995 EM è responsabile della propria condotta ed è responsabile in solido per il comportamento illegittimo della sua controllata TMX.
- (255) Per quanto riguarda il periodo seguente alla ristrutturazione del gruppo SMI nel 1995, dopo la quale KME controlla il 100% del capitale sia di EM che di TMX, la gestione delle due predette entità era strettamente interconnessa. Dopo la riorganizzazione dei consigli di amministrazione di queste società vi erano sovrapposizioni significative tra le entità del gruppo (V. punto (38)) e vi era un coordinamento della loro gestione operativa (V. punti (41) e (42)). Di conseguenza e alla luce dell'argomentazione esposta al punto precedente si deve considerare che KME e le sue controllate al 100% hanno agito sul mercato come un'unica impresa nel periodo 1995-2001. Non sono stati adottati elementi sufficienti per contestare la presunzione di controllo basata sulla partecipazione

al 100% di KME in EM e TMX, rafforzata dall'esistenza di significativi legami tra le direzioni e dalla realtà economica.

- (256) Sulla base di quanto precede, KME è responsabile per l'infrazione da lei commessa dal 3 maggio 1988 al 22 marzo 2001. Inoltre, KME è responsabile in solido per la condotta illegittima di EM e TMX durante il periodo dal 1995 al 2001 e EM è responsabile in solido per la condotta di TMX durante il periodo dal 1988 al 1995.

16.2.3. Successione

– Schmöle

- (257) La Commissione osserva che Kabelmetal (ridenominata KM Europa Metal, "KME" nel 1995) ha assorbito uno dei membri fondatori di Cuproclima, Schmöle, nell'ottobre 1988 (V. punto (27)). Schmöle ha partecipato all'infrazione sin dal suo inizio nel maggio 1988 (V. punti (124) e (127)). KM è subentrata a Schmöle nell'Associazione come membro a pieno titolo dal 1° luglio 1989 e Schmöle ha cessato di esistere come soggetto giuridico nell'agosto del 1989. Coloro che nelle riunioni del cartello rappresentavano formalmente Schmöle dall'ottobre 1988 al luglio 1989 erano in via di integrazione nell'attività operativa di KM. Di conseguenza KM deve essere considerata il successore legale ed economico di Schmöle ed in quanto tale è responsabile dell'infrazione di Schmöle.

– Europa Metalli

- (258) Per quanto riguarda Europa Metalli, l'entità che ha dato inizio all'infrazione nel 1988 era Europa Metalli-LMI S.p.A (EM-LMI) (V. punti (31) e (125) - (129)). EM-LMI ha ceduto le sue attività industriali alla sua nuova controllata Europa Metalli S.p.A (EM) nel 1995 ed in seguito ha cessato di esistere come entità giuridica. In qualità di successore di EM-LMI, EM è responsabile dell'infrazione commessa dal suo predecessore.

17. DESTINATARI DELLA PRESENTE DECISIONE

- (259) Sulla base dei fatti descritti nella presente decisione ed in considerazione delle responsabilità e delle successioni definite sopra nella Sezione 16 è accertato che Wieland Werke AG, KM Europa Metal AG, Europa Metalli SpA e Tréfimétaux SA hanno partecipato all'infrazione constatata mediante la presente decisione dal 3 maggio 1988 al 22 marzo 2001. Inoltre Outokumpu Oyj ha partecipato direttamente all'infrazione dal 3 maggio 1988 al 30 dicembre 1988 e Outokumpu Copper Products OY (OCP) dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001 (V. punti (242) - (244)). Per quest'ultimo periodo Outokumpu Oyj è considerata responsabile in solido con OCP per il comportamento di quest'ultima.
- (260) EM e TMX vengono considerate come un'unica impresa durante il periodo dal 1988 al 1995 (V. punto (254)) e sono pertanto responsabili in solido per l'infrazione in tale periodo. EM è inoltre responsabile per la condotta del suo predecessore EM-LMI dall'inizio dell'infrazione il 3 maggio 1988 fino a quando gli è subentrata come soggetto giuridico (V. punto (258)).

- (261) La Commissione considera che sin dal 1995 KME, EM e TMX hanno costituito un'unica impresa (V. punto (255)) e sono pertanto responsabili in solido per l'infrazione nel periodo 1995-2001. In quanto successore di Schmöle, KME è altresì responsabile per la condotta del suo predecessore dall'inizio dell'infrazione il 3 maggio 1988 fino al momento della sua incorporazione (V. punto (257)).
- (262) Sulla base di quanto precede la Commissione ritiene che le seguenti imprese debbano rispondere delle infrazioni ed essere destinatarie della presente decisione:
- a) Wieland Werke AG dal 3 maggio 1988 al 22 marzo 2001;
 - b) Outokumpu Oyj singolarmente dal 3 maggio 1988 al 30 dicembre 1988 e in solido con Outokumpu Copper Products OY dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001;
 - c) Outokumpu Copper Products OY dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001 (in solido con Outokumpu Oyj);
 - d) KM Europa Metal AG singolarmente dal 3 maggio 1988 al 19 giugno 1995 e in solido con Tréfinmétaux SA e Europa Metalli SpA) dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001
 - e) Europa Metalli SpA, in solido con Tréfinmétaux SA, dal 3 maggio 1988 al 19 giugno 1995 e in solido con KM Europa Metal AG e Europa Metalli SpA dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001;
 - f) Tréfinmétaux SA, in solido con Europa Metalli SpA, dal 3 maggio 1988 al 19 giugno 1995 e in solido con KM Europa Metal AG e Europa Metalli SpA, dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001.

G - Durata dell'infrazione

18. DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'INFRAZIONE AI FINI DEL PRESENTE PROCEDIMENTO

- (263) Poiché non è più possibile stabilire con certezza la data esatta alla quale ha avuto inizio la collusione tra Wieland Werke, Outokumpu, Tréfinmétaux, Europa Metalli e KME, la Commissione limita la sua valutazione del presente caso alla luce delle regole di concorrenza e ai fini dell'eventuale imposizione di ammende al periodo avente inizio il 3 maggio 1988, data della prima riunione documentata tra i membri di Cuproclima in cui si è verificata la cooperazione in materia di prezzi (V. punti (124) - (126)). Nessuna delle parti ha contestato questa data di inizio.
- (264) La Commissione considera come data in cui è terminata l'infrazione il 22 marzo 2001 (data delle ispezioni della Commissione). Né Wieland né KME contestano

tale data. Da parte sua OTK pone in risalto di non aver partecipato ad alcuna attività di Cuproclima dopo la sua ultima riunione nel febbraio 2001.

- (265) La Commissione osserva che anche se l'ultima riunione nota del cartello nell'ambito di Cuproclima si è verificata il 2 febbraio 2001 (V. punto (175)), come indicato da Outokumpu, la data rilevante per determinare la durata dell'infrazione dipende dall'attuazione dell'accordo piuttosto che dalla data dell'ultima riunione del cartello. Poiché non vi sono prove del contrario, la Commissione considera perciò che gli accordi del cartello hanno continuato ad essere messi in atto almeno fino al 22 marzo 2001, quando la Commissione ha eseguito gli accertamenti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 17.
- (266) Per quanto riguarda KME (Kabelmetall fino al 1995), la Commissione rileva che è diventata membro a pieno titolo di Cuproclima il 1° luglio 1989, ovvero oltre un anno dopo che l'infrazione era iniziata. Tuttavia poiché KME è subentrata giuridicamente ed economicamente a Schmöle che ha preso parte all'infrazione dal 3 maggio 1988 (V. punto (257)), la sua partecipazione all'infrazione è parimenti iniziata il 3 maggio 1988.
- (267) Per quanto riguarda Europa Metalli, il fatto che essa non fosse membro a pieno titolo di Cuproclima fino al 1993 non modifica la durata della sua partecipazione all'infrazione, in quanto la Commissione ha accertato che al 3 maggio 1988 aveva già iniziato a scambiare informazioni sui prezzi con i membri di Cuproclima ed aveva espresso la sua disponibilità a partecipare alla loro cooperazione sui prezzi (V. punti (124) - (126)). Di conseguenza essa ha partecipato regolarmente agli incontri non ufficiali tra i membri di Cuproclima come membro associato, il che implica la sua partecipazione al cartello. La trasformazione di Europa Metalli-LMI S.p.A in Europa Metalli S.p.A nel 1995 non ha alcuna incidenza sulla durata dell'infrazione nel caso di EM (V. punto (258)).
- (268) Per quanto riguarda Tréfinmétaux ed Europa Metalli, il fatto che la loro partecipazione a titolo individuale a Cuproclima abbia avuto termine nell'agosto 1999, quando è stata riconosciuta la partecipazione di gruppo di KME a Cuproclima, e che da allora siano state rappresentate alle riunioni di Cuproclima da KME, non ha rilievo per la determinazione della loro partecipazione al cartello. Questa può essere invece constatata sulla base del loro comportamento sul mercato, che ha continuato ad essere influenzato dal cartello a prescindere dalla loro partecipazione a titolo individuale.
- (269) Nel caso di Outokumpu, l'infrazione è stata commessa da Outokumpu Oyi e OCP che vengono considerate come un'unica impresa (V. punti (242) - (244)). Per Outokumpu l'infrazione dura pertanto dal 3 maggio 1988 al 22 marzo 2001.

19. PERIODI DI RIDOTTA ATTIVITÀ DEL CARTELLO

- (270) La Commissione prende atto che nessuna delle parti ha contestato la valutazione della Commissione che il cartello costituiva un'infrazione unica e continuata (V. punti (202) - (211)) durata per tutto il periodo compreso tra il 3 maggio 1988 e il

22 marzo 2001. Ciò implica che l'infrazione nel suo insieme è durata per un periodo di 12 anni e 10 mesi.

- (271) Tutte le imprese interessate hanno reclamato che nel presente caso la Commissione detragga i periodi nei quali l'attività del cartello è stata ridotta in modo significativo o sospesa dalla durata dell'infrazione (sottosezioni 19.1 e 19.2)

19.1. Esclusione di Outokumpu

- (272) Outokumpu fa notare di non aver partecipato agli accordi in materia di prezzi e ripartizione del mercato tra l'inizio del 1997 e la fine del 1999 (circa 2½ anni). A supporto di questa sua affermazione Outokumpu rinvia a diversi documenti contenuti nel fascicolo della Commissione in cui sono riportate le lamentele degli altri membri del cartello per il comportamento di mercato aggressivo di Outokumpu e dai quali risulta che Outokumpu non era pienamente integrata in Cuproclima durante questo periodo²⁷⁸.
- (273) In ordine allo scambio di informazioni statistiche, Outokumpu conviene che non è chiaro se tale scambio si sia verificato o meno in tale periodo e che in questo ambito mancano elementi probatori univoci. In proposito Outokumpu cita in particolare una riunione di Cuproclima svoltasi a Hattenheim nel maggio 1998 (V. punti (164) e (165)) e ricorda che si discusse della situazione generale del mercato e del sistema statistico ufficiale aggregato. Outokumpu non sa in che modo Wieland sia riuscita ad elaborare statistiche così dettagliate nelle sue note interne per questo periodo se non attraverso market intelligence o grazie all'accesso ai dati di parti diverse da Outokumpu.
- (274) La Commissione sottolinea che benché un cartello implichi un'azione comune, ciascun partecipante all'accordo può svolgere un ruolo specifico. Possono manifestarsi conflitti interni e rivalità o imbrogli, ma questo non impedisce che l'iniziativa costituisca un accordo o una pratica concordata ai fini dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato quando vi è un unico obiettivo comune e continuo, come in questo caso. Un'impresa può essere ritenuta responsabile per un cartello nel suo insieme, pur avendo partecipato direttamente solo ad uno o ad alcuni dei suoi elementi costitutivi, se sapeva o non può non aver saputo che la collusione alla quale partecipava era parte di un piano globale che abbracciava tutti gli elementi costitutivi del cartello in questione. In tali circostanze, il fatto che l'impresa in questione non partecipava direttamente a tutti gli elementi costitutivi del cartello globale non la solleva dalla responsabilità per l'infrazione all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato²⁷⁹.

²⁷⁸ Comunicazione degli addebiti, punto 203, nota 274, fascicolo pagg. 9849-51; comunicazione degli addebiti, punto 204 e 206, nota 276; fascicolo pagg. 30927 e 30956; comunicazione degli addebiti, punto 210, nota 288; fascicolo pagg. 6365, 28196, 8373, 8374, 8370, 8375, 21879, 8334; comunicazione degli addebiti, punto 214, note 300 e 301 e punto 215. Fascicolo pagg. 29853, 30957 e 29645; fascicolo pag. 7929; 23348, 21823, 30149-30150, comunicazione degli addebiti, punto 222, note 311 e 312; fascicolo pagg. 28189, 23325-6, 23328, 23050.

²⁷⁹ Causa T-334/94 *Sarrió contro Commissione*, [1998] Racc. II-01439, punti 168-169.

- (275) La Commissione osserva che Outokumpu ha partecipato alla riunione autunnale del 1996 nella quale sono stati fissati i prezzi obiettivo per il 1997²⁸⁰. Il fatto che i contratti vengono negoziati una volta all'anno nel settore dei tubi industriali (V. punti (97) e (98)) implica quindi che Outokumpu è stata parte e pienamente responsabile per l'accordo sui prezzi in vigore per tutto il 1997. Anche se Outokumpu "ha imbrogliato" gli altri membri del cartello durante il 1997, dal fascicolo della Commissione non risulta né Outokumpu asserisce che si sia distanziata apertamente ed espressamente dai principi convenuti nelle riunioni del cartello, come richiesto dalla giurisprudenza di cui al punto (205). È vero piuttosto che gli altri partecipanti hanno escluso Outokumpu da alcune discussioni non ufficiali nel 1997 a causa del suo comportamento scorretto sul mercato (V. punti (159) - (161)). La Commissione ne deduce pertanto che Outokumpu era ancora parte dell'accordo sui prezzi in vigore nel 1997 ed anche se seguiva, pur colludendo con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato, stava semplicemente tentando di sfruttare il cartello a suo vantaggio²⁸¹.
- (276) La Commissione conviene che non vi sono prove della partecipazione di Outokumpu agli accordi sui prezzi e sulla ripartizione del mercato nel 1998. Quanto allo scambio di informazioni confidenziali la Commissione ritiene tuttavia che le dichiarazioni e le prove documentali di cui ai punti (164) e (165) sono sufficientemente convincenti per concludere che nella riunione del maggio 1998 vi sia stato scambio di informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza (V. anche punto (280)). Mentre esistono altri indizi secondo cui Outokumpu non ha mai completamente posto fine allo scambio di informazioni (V. punto (169)), la questione di una possibile sospensione dell'attività di cartello di Outokumpu diventa irrilevante, nella misura in cui una circostanza attenuante per la cooperazione al di fuori della Comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole viene applicata nei punti (384) - (387).

19.2. Gli altri partecipanti

- (277) KME ha affermato esplicitamente di non asserire che lo scambio di informazioni sia stato completamente sospeso durante il periodo 1997-1999. Nella sua risposta alla lettera della Commissione ex articolo 11, KME ha dichiarato quanto segue sullo scambio di informazioni: "*Dal 1998 le discussioni di Cuproclima riguardavano solo i principali 70 clienti europei. Ad esempio, rispetto al mercato tedesco, nelle riunioni si discuteva solo dei quattro o cinque clienti principali*"²⁸². KME chiede tuttavia che questo periodo non sia preso in considerazione ai fini della valutazione della durata in quanto le attività del cartello sono state significativamente ridotte. Lo stesso dicasi, sempre secondo KME, per un altro periodo di crisi nel 1993 e 1994. KME pretende pertanto che la durata dell'infrazione venga ridotta di almeno cinque anni.
- (278) Analogamente, Wieland ha chiesto che la durata di 12 anni e 10 mesi venga decurtata dei periodi di interruzione o sospensione dell'attività del cartello nel triennio 1997-1999 e nel biennio 1993-1994.

²⁸⁰ Fascicolo pagg. 1109-1181 (tabelle contenenti i prezzi obiettivo fissati per il 1997); punti (149) - (151).
²⁸¹ Causa T-308/94 *Cascades SA contro Commissione* [1998] Racc. II-925, punto 230 ; V. Anche causa T-156/94 *Siderurgica Aristrain Madrid SL contro Commissione*, Racc. 1999 II-645, punto 173.
²⁸² Fascicolo, pag. 23371 (risposta di KME ex articolo 11).

- (279) Per quanto riguarda Wieland Werke e KME, ai punti (161) e (162) è stato dimostrato che, indipendentemente dall'esclusione di Outokumpu da alcune riunioni, esse continuarono l'attività del cartello nel 1997. Le considerazioni esposte al punto (275) in relazione a Outokumpu valgono anche per le altre parti dell'accordo.
- (280) Quanto al 1998, la relazione interna di Wieland riguardante la riunione di Cuproclima del 15 maggio 1998 (punto (165)) contiene un raffronto dei dati commerciali ed una tabella dei volumi di vendite dei membri di Cuproclima. Sebbene alla Commissione non sia noto se Wieland abbia ottenuto questi dati da Cuproclima o direttamente dagli altri membri, essa non ritiene che possa trattarsi di semplici stime data la precisione e il grado di dettaglio. Si noti che dal raffronto con i dati sui volumi delle vendite forniti dalle società nelle loro risposte alle richieste di informazioni della Commissione (tabella al punto (51)) risulta che il dato di EM per il 1997 è identico a quello contenuto nella tabella di Wieland e quelli di KME e Outokumpu (compresa Finlandia e Spagna) sono molto vicini. È pertanto impensabile che i dati della tabella siano frutto di stime fatte da Wieland. Considerando anche le affermazioni delle parti citate al punto (164), si può pertanto concludere che nella primavera del 1998 continuava a verificarsi lo scambio di informazioni confidenziali nell'ambito di Cuproclima.
- (281) La Commissione osserva che vi sono elementi che dimostrano che le statistiche ufficiali di Cuproclima sono state interrotte almeno dall'ottobre 1998 fino alla fine dell'agosto 1999 come sottolineato da KME²⁸³. In questo ambito KME fa riferimento tra l'altro ad una nota interna di Wieland del 23 agosto 1999: *"I. Statistiche: Ultima edizione: ottobre 1998. KME non presenta più relazioni. Se non vengono presentati [dati], viene meno la finalità di mercato di Cuproclima"*²⁸⁴. KME ha, tuttavia, indicato (V. punto (169)) che lo scambio d'informazioni è continuato al di fuori dell'ambito di Cuproclima.
- (282) Come indicato al punto (168), nel giugno 1999 KME e Wieland (Outokumpu si è aggiunta solo successivamente nell'estate del 1999) hanno iniziato le loro riunioni bilaterali a livello di gruppo di lavoro per discutere nel dettaglio le quote di mercato, i prezzi e i clienti.
- (283) Per quanto riguarda il periodo 1993-1994 per il quale Wieland e KME hanno richiesto una diminuzione della durata per via della riduzione dell'attività del cartello, è sufficiente rinviare ai punti (135) - (147) per dimostrare che in questo periodo, pur essendosi verificati imbrogli e tensioni tra i membri del cartello, i contatti anticoncorrenziali tra i concorrenti in questione sono stati frequenti e gli accordi su una comune condotta di mercato continuavano ad essere in vigore.
- (284) Sulla base di quanto precede, la Commissione considera che l'attività di cartello non è mai stata completamente interrotta, benché si possano identificare periodi di intensità variabile. L'affermazione delle parti secondo cui la durata dell'infrazione dovrebbe essere ridotta devono quindi essere respinte e la corretta durata dell'infrazione confermata.

²⁸³ Fascicolo pagg. 9891, 9914, 9916.

²⁸⁴ Fascicolo, pag. 9916.

H - MISURE CORRETTIVE

20. ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO N. 17

- (285) Se la Commissione constata un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato o dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE, può obbligare le imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17.
- (286) Sebbene le imprese interessate abbiano informato la Commissione di aver preso i provvedimenti necessari per far sì che i loro rappresentanti non prendano più parte a riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale ed ad altri contatti a fini collusivi, nelle circostanze attuali non è possibile dichiarare con assoluta certezza che l'infrazione sia cessata. È perciò necessario che la Commissione ordini alle imprese cui la presente decisione è indirizzata di porre fine all'infrazione (qualora non l'abbiano già fatto) e di astenersi dal prendere d'ora in poi parte a qualsiasi accordo, pratica concordata o decisione di un'associazione di imprese che possa avere il medesimo oggetto o effetto o un oggetto o effetto simile.
- (287) Il divieto non deve valere solo per eventuali riunioni e contatti multilaterali o bilaterali segreti ma anche per le attività delle imprese che comportino, in particolare, la diffusione di statistiche individualizzate sulle vendite.

21. ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO N. 17

21.1. Considerazioni generali

- (288) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17²⁸⁵, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende che variano da un minimo di mille euro ad un massimo di un milione di euro, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza commettono una infrazione alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.
- (289) Nel presente caso, il cartello costituiva un'infrazione intenzionale alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato e/o dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE. Con piena consapevolezza dell'illegittimità delle loro azioni, i principali produttori di tubi industriali si sono associati per istituire un sistema segreto e istituzionalizzato inteso a restringere la concorrenza in un importante settore industriale. La natura intenzionale dell'infrazione è dimostrata, tra l'altro, da dichiarazioni delle parti che esprimevano il comune obiettivo di controllare congiuntamente il mercato europeo dei tubi industriali e

²⁸⁵

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo “si applicano, mutatis mutandis, le norme comunitarie che rendono effettivi i principi di cui agli articoli 85 e 86 [ora articoli 81 e 82] del trattato CE” (GU L 305 del 30 novembre 1994, pag. 6)

dalle precauzioni prese per tenere nascosto il cartello (V. riferimenti al punto (218)).

- (290) Per determinare l'ammontare dell'ammenda, la Commissione deve tener conto di tutte le circostanze pertinenti e in particolare della gravità dell'infrazione e della sua durata, che sono i due criteri espressamente citati nell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17.

21.2. L'importo di base delle ammende

- (291) L'importo di base è determinato in funzione della gravità e della durata dell'infrazione.

21.2.1. Gravità

- (292) Nel valutare la gravità dell'infrazione la Commissione ne prende in considerazione la natura, l'impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l'estensione del mercato geografico rilevante.

– Natura dell'infrazione

- (293) La presente infrazione consisteva principalmente in pratiche di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati, che sono per natura le più gravi restrizioni della concorrenza. Il cartello operava interamente a beneficio dei produttori partecipanti e a danno dei loro clienti e, in definitiva, degli utilizzatori in generale.

- (294) La Commissione, quindi, ritiene che la presente infrazione costituiva per sua natura un'infrazione molto grave all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato e all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

– Impatto concreto dell'infrazione

- (295) Nei documenti da loro presentati in precedenza e nelle rispettive risposte alla comunicazione degli addebiti, Outokumpu, KME e Wieland Werke hanno avanzato diversi argomenti per dimostrare che il cartello non aveva alcun impatto sul mercato o aveva solo un impatto limitato a causa di vari fattori, quali le sovraccapacità, il potere degli acquirenti, le difficili condizioni economiche e la scarsa attuazione degli accordi.

- (296) Outokumpu ha presentato una memoria intitolata "Contesto economico dell'industria europea dei tubi in rame" nella quale si proponeva di dimostrare che il cartello aveva un impatto limitato sul mercato²⁸⁶. Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti Outokumpu non prende posizione sul punto se e in che misura il cartello abbia avuto effetti concreti²⁸⁷.

- (297) In ordine alla mancanza di impatto sui prezzi, KME ha presentato una relazione di un gruppo di economisti di NERA Economic Consulting intitolata "Un'analisi

²⁸⁶

Fascicolo, pag. 30628-30637

²⁸⁷

L'argomento di Outokumpu è presentato come una circostanza attenuante ma per ragioni analitiche viene trattato qui.

dell'impatto degli scambi di informazioni industriali sui prezzi dei tubi in rame in Europa" (in appresso "relazione NERA"). La relazione NERA, preparata su richiesta di KME, analizza se e in che misura i prezzi praticati da KME e dalle sue controllate *siano aumentati* a seguito delle discussioni svoltesi negli anni '90. L'analisi è fondata su un complesso di dati, elaborato sulla base delle fatture e delle informazioni sui clienti a disposizione di KME, riguardante gli ordini e le quantità fornite a ciascun cliente per un periodo di oltre un decennio. Le conclusioni principali della relazione NERA sono che: *"Le discussioni tra i produttori di tubi in rame di Cuproclima hanno avuto un impatto statisticamente insignificante sui prezzi effettivamente praticati ai clienti di tubi industriali dal gruppo KME"* e che *"l'analisi per ciascuna controllata e categoria di prodotti conferma che non vi sono prove che le discussioni di Cuproclima abbiano esercitato un effetto positivo e statisticamente significativo sui prezzi."*

- (298) Wieland Werke, da parte sua, non nega che il cartello abbia esercitato effetti, ma sostiene che essi siano stati relativamente modesti e di natura variabile. Afferma inoltre che per taluni periodi i prezzi hanno persino raggiunto livelli competitivi per via della sospensione degli accordi. Oltre al potere degli acquirenti, alla limitazione degli accordi a taluni clienti, alla sovraccapacità dei produttori e ad una situazione di mercato permanentemente difficile, Wieland adduce la natura difensiva del cartello come ragione per i suoi effetti modesti sul mercato. Secondo Wieland l'obiettivo primario del cartello non era aumentare i prezzi bensì piuttosto porre fine alla loro erosione e stabilizzare le quote di mercato, ovvero mantenere lo status quo. Inoltre gli accordi erano finalizzati non già a generare utili eccessivi bensì a garantire la sopravvivenza economica delle imprese partecipanti. Sempre secondo Wieland i prezzi obiettivo erano fissati al massimo ad un livello lievemente superiore agli ipotetici prezzi competitivi. Wieland asserisce altresì, in linea con KME, che ai fini della determinazione della gravità la Commissione deve tenere conto che i partecipanti non hanno derivato alcun vantaggio economico dal cartello.
- (299) La Commissione pone in risalto che, per quanto riguarda l'impatto concreto sul mercato, non occorre che la Commissione quantifichi nei dettagli la misura in cui i prezzi si sono discostati da quelli che avrebbero potuto essere praticati in assenza degli accordi. Il divario non può sempre essere misurato in modo affidabile, in quanto l'andamento dei prezzi dei prodotti può essere stato contemporaneamente influenzato da una serie di fattori esterni, rendendo estremamente difficile trarre delle conclusioni sull'importanza relativa di tutti i possibili effetti causali. Questa difficoltà emerge infatti dalle argomentazioni delle parti in merito ai diversi fattori che hanno influenzato il livello dei prezzi ed è aggravata dalla lunghezza dell'infrazione.
- (300) Per la Commissione è impossibile determinare quale sarebbe stata l'evoluzione dei prezzi in assenza del cartello durante il periodo dell'infrazione lungo più di 12 anni. Inoltre, come stabilito nella causa *ADM*²⁸⁸, il fatto che i partecipanti si informavano reciprocamente sui volumi di vendita e sui livelli dei prezzi poteva influire sul loro comportamento all'interno dell'intesa e sul mercato.

²⁸⁸

Causa T-224/00, *Archer Daniels Midland Company e Archer Daniels Midland Ingredients Ltd contro Commissione*, punto 279.

- (301) La Commissione rileva inoltre che gli accordi erano mirati non soltanto a far salire i prezzi al di sopra del livello sul quale si sarebbero altrimenti attestati ma anche in particolare ad impedire ai prezzi di scendere al ritmo impresso dalle forze di mercato. In effetti, la fissazione di prezzi obiettivo era al cuore di tutta la disciplina imposta dalle regole del cartello. Anche se è difficile dire fino a che punto i prezzi in assenza del cartello sarebbero stati diversi da quelli applicati durante l'esistenza del cartello, alcuni elementi dimostrano che i prezzi erano più alti di quelli che si sarebbero formati in normali condizioni di concorrenza. Ad esempio Wieland Werke ha ammesso che la deviazione dagli accordi ha portato a prezzi competitivi, il che sottintende che in altri periodi i prezzi non sarebbero stati a livelli competitivi (punto (298)).
- (302) L'approccio seguito dalla relazione NERA consiste da un lato nel comparare il livello dei prezzi in periodi senza discussioni a quello dei periodi con discussioni (raffronto nel tempo) e dall'altro nel comparare il livello dei prezzi in paesi con discussioni a quello dei paesi senza discussioni (raffronto tra paesi). A tal fine basta introdurre una variabile di comodo ("dummy") per gli anni e i paesi interessati dalle discussioni. Inoltre vengono incluse diverse altre variabili per tenere conto delle modifiche nel prezzo del rame, delle differenze nel potere degli acquirenti e delle condizioni della domanda. Infine il modello stimato consente di integrare anche differenze non spiegate tra paesi, controllate e categorie di prodotti ed incorpora altresì un trend di tempo lineare. La relazione si limita ad analizzare i dati sulle transazioni relative ai clienti di KME. Dopo aver controllato l'influenza di tutte queste variabili sui prezzi (in termini di valore aggiunto per kg al netto dell'inflazione ("deflated")) la relazione giunge alla conclusione che le discussioni non hanno esercitato alcun impatto statistico significativo quando non hanno esercitato un impatto negativo sui prezzi di KME.
- (303) Tuttavia, dati i problemi di ordine concettuale e metodologico, il valore esplicativo della relazione è limitato. Da un punto di vista concettuale si dovrebbe ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, l'impatto di un cartello non deve essere valutato a livello di un'impresa o persino di un gruppo bensì a livello globale del cartello. La Corte di giustizia ha statuito che *"Infine, pronunciandosi sulla valutazione degli effetti dell'infrazione, il Tribunale non era tenuto ad esaminare il comportamento individuale delle imprese dal momento che, come esso ha giustamente rilevato al punto 280, gli effetti da prendere in considerazione per la fissazione del livello generale delle ammende non sono quelli derivanti dal comportamento effettivo che un'impresa asserisce di aver tenuto, ma quelli risultanti dal complesso dell'infrazione alla quale ha partecipato"*. Se ne deve pertanto concludere che una relazione che esamini l'impatto del cartello su un'unica impresa o su poche imprese non soddisfa i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza e pertanto non può essere determinante sotto questo profilo. Lo stesso dicasi per gli argomenti avanzati dalle altre parti in merito all'impatto che sostengono di aver sperimentato individualmente.
- (304) Ciò premesso, occorre porre in risalto alcuni elementi aggiuntivi per quanto riguarda la metodologia applicata. In primo luogo la relazione pretende di fornire un raffronto dei prezzi tra periodi con e senza discussioni nell'ambito di un paese. Inoltre si basa su dati non coincidenti con la durata dell'infrazione. Le informazioni sulla domanda e sulle fatture di KME riguardano infatti il periodo 1990-2002 mentre il comportamento contestato si è protratto dal maggio 1988 al

febbraio 2001. L'unico periodo che viene considerato non interessato dalle discussioni è l'anno 2002²⁸⁹ (figura come anno di discussioni anche il 2001 quando stando alle dichiarazioni il cartello si era già concluso in marzo). Pertanto la relazione raffronta - lasciando da parte per il momento il confronto tra paesi - il prezzo medio dal 1991 al 2001 con il prezzo nel 2002. Qualsiasi fattore che influenza il prezzo nel 2002 e che non viene considerato nel modello stimato determinerà pertanto una forte distorsione del risultato. Inoltre i dati relativi al 2002 sono incompleti, il che crea i presupposti per un'ulteriore distorsione nella selezione. Resta altresì da dimostrare fino a che punto nel tempo le discussioni abbiano continuato ad avere effetti sul mercato. Ebbene non è stato effettuato alcun controllo di robustezza in merito a questa ipotesi. Se ad esempio le discussioni avessero avuto un impatto sui prezzi protrattosi anche nel 2002, la metodologia applicata non avrebbe alcun valore esplicativo (per quanto riguarda il raffronto nel tempo). Data la fragilità del raffronto nel tempo, lo studio si riduce per lo più ad un raffronto tra paesi dell'Europa occidentale ed altri paesi.

- (305) Tuttavia anche questo raffronto tra paesi è privo di valore esplicativo. Uno dei principali difetti è che nella relazione mancano misure relative ai costi di produzione. Giacché esistono differenze significative tra i singoli paesi per quanto riguarda i costi della manodopera, dell'energia o del capitale, uno studio che non ne tenga conto manca di valore esplicativo. Considerato che le misure dei costi variano nel tempo, una semplice variabile di comodo per i paesi (quale quella utilizzata nella relazione NERA) è in grado di rappresentarle solo parzialmente.
- (306) A titolo di esempio di come la struttura dei costi possa influire sul risultato, si considerino i risultati delle stime riguardanti i tubi scanalati internamente. La maggior parte dei dati disponibili esterni all'Europa occidentale (in quanto tali non soggetti alle discussioni) riguarda la controllata TMX. Pertanto i risultati sono particolarmente rilevanti per tale controllata se si parte dal presupposto che nell'ambito di una controllata la struttura dei costi è comparabile²⁹⁰. Essi indicano che le discussioni hanno determinato un incremento di oltre il [...] % del prezzo dei tubi scanalati internamente (tuttavia l'incremento non è statisticamente significativo).
- (307) In secondo luogo la relazione non esamina le differenze strutturali esistenti tra i mercati raffrontati (oltre alla variabile del potere degli acquirenti di cui sotto), in altri termini non viene fornita alcuna informazione in merito al fatto che i paesi non interessati dalle discussioni abbiano o meno una struttura di mercato comparabile a quella dei paesi interessati dalle discussioni. Se ad esempio in questi paesi operano dei monopoli o tra i concorrenti hanno luogo discussioni, anche il raffronto tra i diversi paesi ha un valore esplicativo limitato.
- (308) Infine non è affatto chiaro che la variabile che misura il potere degli acquirenti tenga conto di alcuni degli effetti delle discussioni. Se ad esempio i clienti più

²⁸⁹ È vero per la categoria di prodotti LWC, che costituisce oltre il 76% di tutte le osservazioni. Per la seconda categoria di prodotti, i tubi scanalati internamente, vi sono problemi più seri in quanto i dati sono disponibili per alcune controllate solo per due anni (EM) o mancano in alcuni periodi (KME).

²⁹⁰ Si parte dall'ipotesi che i fattori di costo per i diversi paesi nell'ambito di una stessa controllata sono inferiori che i fattori di costo per i diversi paesi di controllate diverse.

grandi erano maggiormente oggetto di discussione che non i clienti più piccoli, lo sconto di prezzo misurato per i clienti maggiori sarebbe stato più consistente senza discussioni. Giacché non sono disponibili informazioni specifiche sui clienti, la relazione non tiene conto di questo effetto. Questa carenza può determinare una distorsione significativa delle stime facendo apparire che le discussioni avrebbero avuto effetti più limitati sui prezzi di quanto sia accaduto in realtà.

- (309) Riepilogando, la relazione è fondata su due presupposti dubbi. In primo luogo il raffronto nel tempo è più che altro un raffronto dei prezzi antecedenti al 2001 con i prezzi del 2002, nell'ambito del quale vengono utilizzati dati di scarsa qualità in assenza di controlli di robustezza significativi. In secondo luogo il raffronto tra i paesi non tiene conto delle differenze tra i relativi costi di produzione e non dà alcuna indicazione sulla struttura del mercato ed il grado di concorrenza esistente nei diversi paesi. Ne consegue che i risultati non hanno che un valore esplicativo limitato ai fini dell'accertamento dell'impatto delle discussioni sui prezzi di KME o persino dell'effetto complessivo delle discussioni sul mercato.
- (310) La Commissione ritiene che per quanto riguarda i prezzi alcuni degli accordi in questione siano stati più efficaci di altri. Il generale calo dei prezzi dei tubi LWC nel 1992/1993 e nel 1997/1998 potrebbe dare l'impressione che gli accordi per alzare i prezzi e la fissazione di prezzi obiettivo non abbiano prodotto gli effetti auspicati dai membri del cartello sul mercato. La Commissione osserva tuttavia che i periodi di forte calo dei prezzi hanno coinciso con periodi durante i quali si sono verificate deviazioni dalle regole del cartello, ossia intorno al 1993 e nel 1997/1998, come illustrato ai punti (101), (138) e (157) - (167). Inoltre, se le impennate dei prezzi sembrano coincidere con i boom del mercato nel 1994-1995 e nel 1999-2000, le prove contenute nel fascicolo della Commissione dimostrano che i membri del cartello hanno concordato e applicato aumenti dei prezzi in quegli anni, come esposto ai punti (141) - (148), (152) - (156) e (170) - (175). Per valutare l'impatto si dovrebbe anche tenere conto del fatto che i membri di Cuproclima rappresentavano il 75-85% di tutto il mercato SEE.
- (311) È quindi probabile che i prezzi avrebbero avuto un andamento diverso, e quindi sarebbero scesi di più o aumentati di meno, a seconda del caso, in assenza degli accordi anticoncorrenziali.
- (312) Anche i riportati esempi di mancato raggiungimento dei prezzi obiettivo non bastano certamente a dimostrare in modo convincente che la messa in atto degli accordi di cartello non poteva affatto influire sulla fissazione dei prezzi e sulla loro fluttuazione nel mercato dei tubi industriali. Il fatto che nonostante gli sforzi del cartello i risultati voluti dai partecipanti non sono stati interamente conseguiti può illustrare le difficoltà incontrate dalle parti per alzare i prezzi in una determinata situazione di mercato, ma non dimostra in alcun modo che il cartello non aveva effetti sul mercato o che i prezzi non venivano mantenuti ad un livello artificiale. Si dovrebbe anche tenere conto che la formula "non interamente conseguiti" implica un certo grado di successo e che le iniziative successive erano intese a completare ciò che era stato parzialmente conseguito. La Commissione è inoltre del parere che l'impatto di un cartello non è limitato ai prezzi, soprattutto quando il comportamento anticoncorrenziale ha per oggetto

anche la ripartizione del mercato. Nel presente caso uno degli obiettivi era stabilizzare le quote di mercato, come spiegato sia da Outokumpu che da Wieland Werke (V. punti (103) e (298)). Nessuno dei partecipanti ha contestato l'osservazione della Commissione di cui alla comunicazione degli addebiti che le quote di mercato sono rimaste relativamente stabili per tutto il periodo dell'infrazione, sebbene vi siano stati spostamenti di clienti da un partecipante all'altro (V. tabella al punto (53) e affermazioni di Outokumpu ai punti (103) e (107)).

(313) Indipendentemente dal fatto che la Commissione ha accertato che l'infrazione ha avuto un effetto restrittivo, ai fini della classificazione dell'infrazione come molto grave il fatto che essa abbia avuto un obiettivo restrittivo che era intrinsecamente molto grave deve essere in ogni caso un criterio più significativo rispetto a quello dei suoi effetti. L'effetto che un accordo o una pratica concordata può aver avuto sul normale gioco della concorrenza non è un criterio determinante nella valutazione dell'importo adeguato dell'ammenda. Come confermato dalla giurisprudenza, elementi che abbiano riguardo all'aspetto intenzionale, quindi lo scopo di un comportamento, possono di fatto avere un effetto più rilevante di quelli relativi ai suoi effetti "*soprattutto quando si riferiscono ad infrazioni intrinsecamente gravi, quali la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati*"²⁹¹.

(314) Alla luce di quanto precede e dell'impegno profuso da ciascun partecipante nell'organizzazione del cartello, è sufficientemente provato che il sistema anticoncorrenziale - nonostante il fatto che la sua messa in atto sia stata di quando in quando disturbata da deviazioni delle parti dai principi concordati - ha esercitato un impatto sul mercato, per quanto sia impossibile quantificarlo con esattezza. La Commissione ritiene che le parti destinatarie della presente decisione non sono state in grado di contestare con successo le sue constatazioni per quanto riguarda l'impatto concreto dell'infrazione sul mercato dei tubi industriali nel SEE.

– Estensione del mercato geografico rilevante

(315) Outokumpu chiede che siccome Norvegia, Svezia, Finlandia e Austria hanno aderito al SEE solo nel 1994, qualsiasi attività illegittima riguardante questi paesi verificatasi tra il maggio 1988 e tale data esuli dalla giurisdizione UE/SEE. In primo luogo ciò andrebbe considerato quando si calcola la quota di mercato di Outokumpu, in quanto le sue vendite in questi quattro paesi sono ammontate a circa il [...]% delle sue vendite UE/SEE di tubi LWC nel 1994 e nei tre anni precedenti la quota di mercato UE di OTK è stata in media di circa [...]% (a fronte di una quota di mercato UE/SEE del [...]% nel 1994). Se la Commissione si concentra solo sul fatturato più recente di Outokumpu, la società sostiene che sarebbe multata per comportamenti assunti al di fuori della giurisdizione CE per gran parte della durata dell'infrazione. In secondo luogo, ciò avrebbe conseguenze anche sul piano della leadership del mercato, in quanto Finlandia, Svezia e Norvegia (territori di OTK) non erano paesi UE/SEE prima del gennaio 1994.

²⁹¹

Causa T-141/94 *Thyssen Stahl contro Commissione Racc.* [1999] II-347, punti 635-636.

(316) È importante osservare che il cartello abbracciava l'intera Comunità europea e, dopo la sua istituzione, la maggior parte del SEE. La collusione influenzava praticamente ogni parte del mercato UE/SEE. Ai fini della valutazione della gravità, la Commissione considera perciò che il cartello abbia avuto un impatto sulla totalità della Comunità e sul SEE.

(317) In questo contesto la Commissione tiene conto del territorio sul quale il cartello ha esercitato un impatto nel suo insieme, ovvero della portata geografica del settore di attività dei tubi industriali e non della portata territoriale dell'attività di ciascuna singola impresa o della loro leadership in taluni paesi specifici. Di conseguenza l'argomentazione di OTK riguardante le sue attività in Norvegia, Svezia, Finlandia e Austria antecedenti al loro ingresso nel SEE va respinta.

– Conclusioni *della Commissione sulla gravità*

(318) La Commissione terrà altresì conto del fatto che il comparto LWC è un settore industriale importante, con un valore stimato di mercato nel SEE di 288 milioni di EUR basato sul prezzo totale dei tubi LWC fatturato ai clienti nel 2000, ovvero nell'ultimo anno completo del periodo di durata dell'infrazione²⁹². Questa cifra risulta dal cumulo dei fatturati delle parti ai quali viene aggiunta una percentuale del 25% per gli altri produttori. Nel 2001 tale valore era inferiore, circa 250 milioni di EUR, come indicato nella comunicazione degli addebiti.

(319) Gli argomenti delle parti che il fatturato non sarebbe un criterio idoneo a misurare l'importanza del mercato e che l'infrazione ha riguardato solo il margine di trasformazione e pertanto il prezzo del rame non dovrebbe essere preso in considerazione sono inaccettabili. Il Tribunale di primo grado ha statuito che: "*Come infatti confermato dalla giurisprudenza relativa all'applicazione dell'art. 85, par. 1, lett. a), del Trattato CE, il divieto delle intese e delle pratiche concordate che consistono, direttamente o indirettamente, a fissare i prezzi riguarda anche le intese aventi ad oggetto la fissazione di una parte del prezzo finale (V. in particolare la causa T-29/92, SPO e a./Commissione, [1995] Racc. II-289, punto 146). Ne consegue, in particolare, che l'argomento della AST secondo il quale la maggior parte del prezzo finale dell'acciaio inossidabile non avrebbe costituito oggetto di un accordo è inconferente*"²⁹³. Di conseguenza nel presente caso un accordo su una parte del prezzo dei tubi è un accordo sul prezzo dei tubi. Quando si valuta l'importanza economica del settore industriale interessato dall'infrazione, non vi è ragione di detrarre il prezzo delle materie prime, a prescindere da come si formino i prezzi di tali materie prime.

(320) Tenuto conto di tutti i fattori che precedono, si può concludere che le imprese destinatarie della presente decisione hanno commesso un'infrazione molto grave all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato e all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

²⁹² Si noti che le stime delle parti sul valore totale dei tubi LWC nel mercato SEE nel 2000 variano da 252 a 343 milioni di EUR.

²⁹³ Cause riunite T-45/98 e T-47/98 *Krupp Thyssen Stainless GmbH e Acciai Speciali Terni SpA contro Commissione*, punto 157.

21.2.2. *Trattamento differenziato*

- (321) Nell'ambito della categoria delle infrazioni molto gravi, la scala delle ammende applicabili permette di trattare in modo differenziato le imprese per tener conto della loro effettiva capacità economica di arrecare un pregiudizio significativo alla concorrenza nonché di fissare l'importo dell'ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo. La Commissione rileva che questo esercizio appare particolarmente necessario quando vi è una notevole disparità di dimensioni tra le imprese che hanno partecipato all'infrazione. A tal fine le imprese possono essere suddivise in categorie diverse in base alla loro importanza relativa sul mercato interessato, fatti salvi gli opportuni aggiustamenti per tener conto di altri fattori e specialmente dell'esigenza di assicurare un reale effetto dissuasivo.
- (322) Nel caso in esame, nel quale sono coinvolte diverse imprese, occorre, nel determinare l'importo di base delle ammende, tener conto del peso specifico e quindi dell'impatto concreto sulla concorrenza dei comportamenti illegittimi di ciascuna impresa. In questo contesto il peso specifico si distingue dall'importanza dell'impresa in questione in termini di dimensioni o di potere economico. La quota di fatturato derivante dai prodotti rispetto ai quali è stata commessa l'infrazione dovrebbe fornire un'indicazione corretta della portata dell'infrazione sul mercato rilevante²⁹⁴. Mentre le quote di mercato di un'impresa (basate sul fatturato o sul volume delle vendite) non possono essere un fattore decisivo per concludere che un'impresa appartiene ad una forte entità economica, sono rilevanti per determinare l'influenza che essa può esercitare sul mercato interessato dall'infrazione²⁹⁵. Inoltre, la quota di mercato di ciascun partecipante al cartello dà anche un'indicazione del suo contributo all'efficacia del cartello nel suo insieme o, dal punto di vista inverso, dell'instabilità che la sua mancata partecipazione avrebbe conferito al cartello.
- (323) Come base per stabilire l'importanza relativa delle imprese sul mercato interessato, la Commissione ritiene corretto prendere, nel presente caso, le quote del mercato SEE dei tubi LWC delle imprese. Ciò è giustificato dal fatto che si trattava essenzialmente di un cartello su scala del SEE, l'oggetto del quale era, tra l'altro, di fissare i prezzi e ripartire i mercati all'interno del SEE e secondariamente nell'Europa orientale. Il confronto viene fatto sulla base della quota del mercato del prodotto nel SEE nell'ultimo anno completo in cui ha avuto luogo l'infrazione (il 2000).

Tabella

Dimensioni e importanza relativa nel mercato dei tubi LWC

Impresa	Fatturato mondiale totale nel 2002	Fatturato mondiale per i tubi LWC (in milioni di EUR) e quote di	Fatturato SEE per i tubi industriali (in milioni di EUR) e quote di
---------	------------------------------------	--	---

²⁹⁴ Causa T-220/00, *Cheil Jedang Corp. contro Commissione*, punto 91.

²⁹⁵ Causa C-185/95 P, *Baustahlgewebe contro Commissione*, Racc. [1998] I-8417, punto 139.

	(in miliardi di EUR)	mercato stimate per il 2000	mercato stimate per il 2000 ²⁹⁶
Wieland Werke AG	0,95	[...]	[...]
Gruppo OTK	5,56	[...]	[...]
Gruppo KME	2,05	[...]	[...]

– Gli argomenti delle parti

- (324) KME sostiene che le quote di mercato combinate di KME, TMX e EM (nell'ambito della quota di mercato di Cuproclima il gruppo KME deteneva il [...] % tra il 1994 e il 2001) esagerano l'importanza relativa del gruppo KME nel mercato dei tubi LWC in quanto KME, TMX e EM avrebbero agito come società indipendenti e sarebbero state concorrenti per la maggior parte del periodo rilevante. Essa chiede pertanto che la Commissione tenga conto che il peso relativo del gruppo KME era nettamente inferiore a causa della concorrenza intra-gruppo (V. punto (248)).
- (325) Wieland fa notare che il mercato del prodotto sarebbe più ampio di quello corrispondente alle quote di mercato indicate nella comunicazione degli addebiti (ovvero i tubi LWC) in quanto i tubi LWC in forma laminata hanno la stessa applicazione dei tubi per il settore ACR in lunghezze diritte. Sulla base di questa definizione di mercato più ampia (tubi industriali o tubi per il settore ACR), la quota di mercato SEE di Wieland dal 1993/94 al 2000/01 si ridurrebbe pertanto ad una fascia compresa tra [...] %.

Parere della Commissione

- (326) La Commissione ritiene che ai fini della valutazione del peso relativo dei partecipanti nell'ambito dell'area geografica interessata è generalmente appropriato prendere in considerazione le quote di mercato del prodotto in questione nell'ultimo anno completo dell'infrazione, ovvero nel presente caso il 2000 (V. tabella al punto (323)).
- (327) La Commissione osserva che i prodotti interessati dall'infrazione commessa nel quadro di Cuproclima erano i tubi LWC, esclusi altri tipi di tubi industriali (ad esempio i tubi in lunghezze diritte). Le quote di mercato non includono pertanto i tubi per il settore ACR in lunghezze diritte, nonostante quanto argomentato da Wieland. Con una quota totale di [30-50] % del mercato nel 2000, il gruppo

²⁹⁶

Le stime delle parti sul valore totale dei tubi LWC nel mercato SEE nel 2000 variano da 252 a 343 milioni di EUR. Queste quote di mercato sono state calcolate sulla base di una stima del valore del mercato operata dalla Commissione (288 milioni di EUR), come somma dei fatturati delle parti più una quota di 25% per i rimanenti produttori (la quota di Cuproclima sul totale del mercato SEE è stimata pari a circa 75%).

KME è di gran lunga il più grande operatore nel mercato SEE dei tubi LWC e va quindi assegnato alla prima categoria. Outokumpu e Wieland Werke, che detengono su tale mercato quote rispettivamente pari al [10] % e al [20]% sono assegnate alla seconda categoria, composta da società che possono essere considerate di medie dimensioni nel mercato SEE dei tubi LWC. Avendo una quota di mercato pari a circa un terzo di quella di KME, l'importo iniziale per il calcolo dell'ammenda di Outokumpu e Wieland sarà il 33 % di quello di KME.

(328) Sulla base di quanto precede, il corretto importo iniziale per il calcolo dell'ammenda in applicazione del criterio dell'importanza relativa dell'impresa sul mercato interessato è per ciascuna categoria il seguente:

- gruppo KME: 35 milioni di EUR
- Wieland Werke: 11,55 milioni di EUR
- Gruppo Outokumpu: 11,55 milioni di EUR

(329) Poiché EM e TMX costituivano una singola impresa nel periodo 1988-1995 (punto (254)), sono responsabili in solido per quella parte dell'infrazione. Allo stesso modo, KME AG, EM e TMX costituivano una singola impresa ("il Gruppo KME") nel periodo 1995-2001 (punto (255)), e sono responsabili in solido per quella parte dell'infrazione. La Commissione non può pertanto prendere in considerazione la possibile concorrenza intra-gruppo quando valuta il peso relativo dei partecipanti nel cartello nel periodo seguente alla ristrutturazione. L'importo iniziale dell'ammenda è diviso in due parti uguali, una per il periodo 1988-1995 e una per il periodo 1995-2001. La prima parte (17,5 milioni di EUR) è suddivisa in due parti uguali tra KME AG, da una parte, e EM e TMX (in solido) dall'altra. La seconda parte (17,5 milioni di EUR) è imputata in solido a KME AG, EM e TMX. La suddivisione è operata nel modo seguente:

- 17,5 per il Gruppo KME (KME AG, TMX e EM in solido);
- 8,75 per KME AG;
- 8,75 per EM e TMX (in solido).

21.2.3. Dissuasione

Gli argomenti delle parti

(330) Outokumpu sostiene che non dovrebbe subire una doppia penalizzazione per via del suo concomitante coinvolgimento nel cartello dei tubi LWC e nel cartello dei tubi idrotermosanitari, entrambi derivanti da un unico problema ovvero la difficile situazione economica del settore dei tubi di rame. In particolare, a suo avviso non sarebbe equo infliggerle un'ammenda considerando per l'importo base il fatturato di una parte più ampia del business di Outokumpu (Outokumpu Copper Products Oy in Europa) in entrambi i casi dei tubi LWC e dei tubi idrotermosanitari. Outokumpu chiede pertanto che, se la Commissione intende infliggere un'ammenda sulla base del fatturato di Outokumpu relativo a tutti i prodotti in rame nel caso sia dei tubi LWC che dei tubi idrotermosanitari, vi dovrebbe essere in ogni caso una riduzione della valutazione a fini di

dissuasione per evitare la doppia penalizzazione. In aggiunta Outokumpu pone in discussione la correttezza dell'approccio generale della Commissione consistente nell'infliggere un'ammenda "a fini di dissuasione" considerando il fatturato di un'unità imprenditoriale più ampia comprendente altre imprese oltre a quella coinvolta specificamente nell'infrazione. Ritiene che tale approccio penalizzi ingiustamente le grandi società coinvolte in molti mercati e sostiene che eventuali ammende vanno basate sul coinvolgimento e sull'impatto sul mercato interessato e non sul fatto che le società siano o meno dei conglomerati.

- (331) KME afferma di essere un'impresa di medie dimensioni con risorse giuridiche ed economiche limitate. Wieland sostiene di essere di dimensioni considerevolmente più piccole sia di KME che di Outokumpu.

Parere della Commissione

- (332) Per assicurare che l'ammenda abbia un effetto dissuasivo sufficiente sulle grandi imprese e tenga conto del fatto che le grandi imprese hanno conoscenze e infrastrutture giuridiche ed economiche che consentono loro più facilmente di riconoscere che la loro condotta costituisce un'infrazione e di essere consapevoli delle conseguenze da essa derivanti nel quadro del diritto della concorrenza, la Commissione può aggiustare l'importo iniziale dell'ammenda. A tal fine il fatturato totale è l'importo che fornisce un'indicazione delle dimensioni dell'impresa e del suo potere economico, che deve essere noto per valutare se un'ammenda abbia un effetto dissuasivo²⁹⁷.
- (333) Il tribunale di primo grado ha approvato il metodo della Commissione di applicare un fattore moltiplicatore. In una sentenza recente ha stabilito che: *“Nella misura in cui l'importo dell'ammenda veniva ulteriormente moltiplicato per 2,5 per tenere conto della posizione della ricorrente in quanto gruppo europeo, tale ponderazione non è stata effettuata sulla base del fatturato globale della ricorrente. [...] Il tasso moltiplicatore di 2,5 non ha un legame proporzionale con la differenza tra il fatturato globale della ricorrente e quello delle altre imprese”*²⁹⁸.
- (334) Nel presente caso la Commissione considera appropriato applicare un ulteriore aggiustamento al rialzo per Outokumpu in modo da tenere conto delle sue dimensioni e risorse complessive. In questa valutazione è appropriato prendere in considerazione il fatturato mondiale complessivo del gruppo (oltre 5 miliardi di EUR), in quanto la stessa impresa madre (Outokumpu Oyj) ha dato avvio all'infrazione nel 1988 e ha controllato il 100% del capitale di OCP per tutto il periodo in cui quest'ultima ha partecipato al cartello. Pertanto l'importo iniziale della sua ammenda determinato al punto (330) deve essere maggiorato del 1.5 e portato a 17,33 milioni di EUR.

21.2.4. Durata dell'infrazione

- (335) Come trattato ai punti (263) e segg., l'infrazione commessa dalle imprese destinatarie della presente decisione, ovvero il gruppo Outokumpu, Wieland

²⁹⁷ Cause riunite 100/80 e 103/80 *Musique diffusion française e altri contro Commissione* Racc. [1983] 1825, punto 121; V. anche causa *lisina*, punti 83 e 96.

²⁹⁸ Causa T-31/99 *ABB Asea Brown Boveri Ltd. Contro Commissione*, punto 155.

Werke, KME AG, Tréfinmétaux e Europa Metalli, ha avuto inizio al più tardi il 3 maggio 1988 ed è continuata quanto meno fino al 22 marzo 2001. Di conseguenza ciascuna delle predette imprese ha compiuto un'infrazione continuata di dodici anni e dieci mesi.

- (336) KME afferma che la Commissione dovrebbe seguire la linea adottata nella comunicazione sul trattamento favorevole del 2002²⁹⁹ (e già nella precedente comunicazione del 1996) e non aumentare l'ammenda per la durata o la gravità quando un'impresa fornisce elementi probatori relativi a fatti sconosciuti in precedenza alla Commissione. Di conseguenza in questo caso i periodi da maggio 1988 a novembre 1992 e dal 1997 al 1999 dovrebbero essere dedotti dalla durata in quanto KME è stata la prima ad ammettere che in quei periodi ebbero luogo gli accordi e a presentare un elenco di riunioni fornendo così le informazioni sul primo periodo che mancavano nel fascicolo della Commissione. Riguardo al periodo 1997-1999 KME sostiene di aver aiutato la Commissione in modo decisivo ad accertare che gli accordi non sono stati completamente interrotti.
- (337) Inoltre KME cita il caso *Birrifici lussemburghesi*³⁰⁰, nel quale l'ammenda per un cartello di durata superiore ai 14 anni è stata maggiorata solo del 100%, per argomentare che qualsiasi maggiorazione dovrebbe essere inferiore al 100%.
- (338) In primo luogo occorre notare che le decisioni precedenti della Commissione non servono come quadro giuridico di riferimento per l'imposizione di ammende in casi di violazione del diritto della concorrenza, giacché tale quadro è definito esclusivamente dal regolamento n. 17³⁰¹. Di conseguenza va respinto l'argomento di KME di cui al punto (337) che si basa su una decisione precedente della Commissione. La politica attuale della Commissione in materia di cartelli consiste nel maggiorare le ammende del 10% per ogni anno di infrazione al di là dei cinque anni. Pertanto in diversi casi recenti le ammende sono state accresciute di oltre il 100% per via della durata dell'infrazione³⁰². Nel caso in esame, in cui la durata del cartello è stata di 12 anni e 10 mesi, la Commissione ritiene appropriato di incrementare l'ammenda di 10% per ogni anno.
- (339) Lo stesso dicasi per la richiesta di KME che la Commissione segua l'approccio adottato nella comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole del 2002 e non aumenti nel suo caso la durata o la gravità per i periodi dell'infrazione che sono stati in primo luogo rivelati da KME o per i quali KME è stata fonte primaria di informazioni. KME non è stata la prima impresa a fornire informazioni sulla durata e la portata dell'infrazione nel periodo dal maggio 1988 al novembre 1992 in quanto Outokumpu aveva già svelato la continuità del cartello in tale periodo. In ordine al periodo 1997-1998 la Commissione aveva inoltre già reperito elementi probatori negli accertamenti svolti prima

²⁹⁹ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, GU 2002 C 45/3, punto 23.

³⁰⁰ Caso COMP/37.800 *Birrifici lussemburghesi* GU 2002 L 253/21, punti 86 e 97.

³⁰¹ T-23/99, *LR AF contro Commissione*, punto 234.

³⁰² V. Caso COMP/E-1/37.519 *Metionina*, decisione del 2 luglio 2002, non ancora pubblicata; COMP/E/1.37.370 *Sorbati*, decisione del 1° ottobre 2003, non ancora pubblicata; e caso COMP/E-1/37.956, *Tondi per cemento armato*, decisione del 17 dicembre 2002, non ancora pubblicata.

della comunicazione di KME. Pertanto è più appropriato valutare la richiesta di KME in rapporto all'applicazione della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole del 1996 (sezione 21.6).

- (340) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che Wieland Werke, il gruppo Outokumpu, Tréfinmétaux, Europa Metalli e KME AG hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE almeno dal 3 maggio 1988 al 22 marzo 2001. Esse hanno commesso un'infrazione continuata di lunga durata protrattasi per oltre dodici anni e dieci mesi.
- (341) Come indicato nel punto (329), KME AG costituiva un'impresa separata da quella formata da EM e TMX nel periodo dlla 3 maggio 1988 al 19 giugno 1995. L'incremento per la durata dell'infrazione deve pertanto essere calcolato separatamente per queste due imprese in sette anni e due mesi. Per la durata restante, dal 20 giugno 1195 al 22 marzo 2001, cioè cinque anni e otto mesi, l'incremento si applica a tutto il Gruppo KME.
- (342) L'importo iniziale dell'ammenda stabilita per la gravità verrà quindi incrementata del 125% per Outokumpu e Wieland Werke, del 55% per il Gruppo KME e del 70% per KME AG, da una parte, e per l'impresa formata da EM e TMX, dall'altra.

21.2.5. *Potenziati ammende in procedimenti paralleli*

- (343) KME e Outokumpu hanno chiesto che la Commissione consideri il fatto che potrebbero essere oggetto di un'ammenda aggiuntiva nel procedimento parallelo riguardante i tubi idrotermosanitari di rame (caso COMP/E-1/38.069). A sostegno della sua richiesta, KME cita la decisione della Commissione nel caso *Graffiti speciali*³⁰³ in cui l'ammenda imposta ad una delle società è stata ridotta del 33% al fine di tenere conto della sua delicata posizione finanziaria e del fatto che aveva ricevuto di recente una cospicua ammenda.
- (344) La Commissione ritiene che il fatto che stia svolgendo un'indagine su diversi casi di cartelli nei quali sono coinvolte le stesse imprese (per quanto inizialmente si sia trattato di un caso unico che solo in seguito è stato suddiviso) non le impedisce di infliggere, se opportuno, l'importo massimo per ciascuna infrazione. La suddivisione è stata decisa quando è risultato evidente che le infrazioni erano diverse, che erano commesse da diversi operatori e che riguardavano prodotti diversi. In ogni caso, a meno che non sia già garantito un effetto dissuasivo sufficiente, un eventuale obbligo della Commissione di tenere conto, ai fini della determinazione dell'ammenda, della partecipazione di un'impresa a molteplici cartelli equivarrebbe a conferire un vantaggio ingiustificato alle imprese che commettono molteplici infrazioni parallele. Ciascuna infrazione distinta merita un'ammenda distinta. In caso contrario, un'impresa coinvolta in uno o più cartelli non avrebbe nulla da perdere aderendo ad altri cartelli e potrebbe così derivare utili ingiustificati da cartelli aggiuntivi senza alcun rischio di subire un'ammenda per tale comportamento.

³⁰³

Caso 37.667, decisione del 17 dicembre 2002 (non ancora pubblicata), punto 558.

L'imposizione di un'ammenda per ciascuna infrazione distinta serve a dissuadere un siffatto comportamento.

- (345) Si noti che nella sua decisione *Graffiti speciali* la Commissione ha ridotto l'importo dell'ammenda inflitta ad un'impresa poiché: " era in una grave crisi finanziaria e in più si era vista infliggere un'ammenda considerevole dalla Commissione relativamente di recente. La Commissione ha ritenuto che, in queste particolari condizioni, non era necessario imporre la totalità dell'ammenda per assicurare una dissuasione effettiva. Questa conclusione teneva conto in particolare del fatto che la circostanza aggravante della recidiva non si applicava all'impresa in oggetto ...". Contrariamente a quanto suggerisce KME nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, l'impresa in questione non era in una delicata posizione finanziaria bensì in una grave crisi finanziaria. Inoltre le era già stata inflitta un'ammenda di 80,2 milioni di EUR in un caso precedente. Nel presente caso non ricorre nessuna di queste condizioni.
- (346) In questa fase la Commissione ha adottato solo la presente decisione e continua ad esaminare il caso dei tubi idrotermosanitari (caso COMP/E-1/38.069). Pertanto la situazione menzionata da Outokumpu ancora non si configura nel caso della presente decisione. La Commissione non esaminerà quindi la questione del cumulo delle ammende in questo procedimento.

21.2.6. *Conclusione in merito agli importi di base*

- (347) La Commissione fissa di conseguenza gli importi di base delle ammende a 27,13 milioni di EUR per il gruppo KME, 38,98 milioni di EUR per il gruppo Outokumpu e 25,99 milioni di EUR per Wieland Werke. Nell'ambito del gruppo KME l'importo di base dell'ammenda per il periodo 1988-1995 è suddiviso tra KME AG (14,88 milioni di EUR), da un lato, e EM e TMX (14,88 milioni di EUR, in solido) dall'altro.

21.3. **Circostanze aggravanti**

- (348) Nel presente caso la Commissione ha rilevato solo una circostanza aggravante nel comportamento recidivo di Outokumpu. Outokumpu è destinataria della decisione 90/417/CECA della Commissione, *Prodotti piatti di acciaio inossidabili laminati a freddo*³⁰⁴ (in seguito "caso acciaio inossidabile").
- (349) Outokumpu contesta tuttavia l'accusa di recidività basata sul fatto che essa è destinataria della decisione della Commissione nel caso acciaio inossidabile. Secondo Outokumpu quel caso implicava una situazione molto diversa in quanto Outokumpu operava in un contesto quasi pubblico, sotto l'influenza del governo e nella convinzione che gli accordi fossero stati approvati pubblicamente. La Commissione stessa avrebbe ammesso che non si è trattato di un'infrazione vera e propria e non ha imposto alcuna ammenda³⁰⁵. Sotto questo profilo Outokumpu fa riferimento al caso *Thyssen* in cui il Tribunale di primo grado ha stabilito che "La nozione di recidiva, come è intesa in un certo numero

³⁰⁴ GU L 220 del 15.08.90, pag. 28.

³⁰⁵ Ibid. sezione X, punto 12.

di ordinamenti giuridici nazionali, implica che una persona abbia commesso nuove infrazioni dopo essere stata punita per violazioni analoghe³⁰⁶.

- (350) Come ulteriore argomento, Outokumpu adduce il fatto che erano interessate attività diverse, con il coinvolgimento di unità e dipendenti diversi in siti diversi e che si applicava una disposizione diversa del trattato (articolo 65 del trattato CECA). Secondo OTK, pertanto, collegare le due infrazioni (una riguardante i tubi LWC, l'altra l'acciaio inossidabile) significherebbe penalizzare una società con molte attività diverse rispetto alle piccole società con interessi solo nel settore dei tubi di rame. OTK fa notare inoltre che la decisione della Commissione relativa all'acciaio inossidabile è stata adottata nel luglio 1990, ovvero circa due anni dopo la data di inizio dell'infrazione nel settore dei tubi industriali (maggio 1988) e che pertanto non si può considerare che vi sia comportamento recidivo nel primo periodo.
- (351) In conclusione, OTK sostiene che stabilire l'ammenda sulla base dell'effetto di dissuasione e del comportamento recidivo sarebbe iniquo e sproporzionato, in quanto le infrazioni non sono identiche né sono state commesse nello stesso settore. Essa afferma pertanto che se la Commissione maggiorasse le ammende a fini dissuasivi per due volte (sia nel caso dei tubi LWC che in quello dei tubi idrotermosanitari) ed anche per comportamento recidivo (collegando due attività assolutamente scollegate), significherebbe che Outokumpu riceverebbe una tripla penalizzazione, solo per il fatto di essere una grande impresa con molte attività in molteplici settori³⁰⁷.
- (352) La Commissione ritiene che si ha infrazione ripetuta quando un'impresa che sia stata destinataria di una decisione della Commissione in passato avendo partecipato ad un'infrazione viene considerata successivamente responsabile di un'altra infrazione dello stesso tipo. Oltre ad ordinare all'impresa di porre fine all'infrazione, tale decisione ha la funzione di ammonire e dissuadere l'impresa in questione dal commettere in futuro infrazioni analoghe, anche se, per qualche ragione, non ha previsto alcuna ammenda. La Commissione è altresì del parere che, essendo la decisione relativa all'acciaio inossidabile intervenuta dopo l'inizio dell'infrazione nel settore dei tubi industriali, i dirigenti di Outokumpu coinvolti nella predetta infrazione avrebbero dovuto prendere misure per porvi fine. Continuare dopo essere stati ammoniti da una decisione adottata in un diverso settore di produzione equivale ad assumere un comportamento recidivo.
- (353) La presente decisione riguarda lo stesso tipo di infrazione commessa nel caso acciaio inossidabile, che consisteva nella fissazione di quote e prezzi per controllare la produzione e spartirsi i mercati³⁰⁸. Quanto all'argomento di Outokumpu che si tratterebbe di una disposizione diversa del trattato, è sufficiente ricordare che secondo la giurisprudenza l'articolo 65 del trattato CECA è equivalente all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato³⁰⁹.

³⁰⁶ *Thyssen Stahl AG contro Commissione*, Caso T-141/94, [1999] Racc. I-347 punti 617-625 (sottolineatura aggiunta).

³⁰⁷ *Parker Pen contro Commissione*, Causa T-77/92, [1994] Racc. II-549, punti 94-95.

³⁰⁸ Per il concetto di «stesso tipo» di infrazione V. Causa T-203/01, *Michelin contro Commissione*, punti 284 e segg.

³⁰⁹ V. tra l'altro causa T-141/94 *Thyssen Stahl contro Commissione* Racc. [1999] II-347, punti 258 e segg.

(354) Il fatto che Outokumpu non abbia cessato l'infrazione nel settore dei tubi industriali dopo che le è stato ordinato, con una decisione della Commissione, di porre fine all'infrazione nel settore dell'acciaio inossidabile indica chiaramente che la decisione precedente non ha esercitato un effetto dissuasivo sufficiente rispetto al comportamento di mercato di Outokumpu. Pertanto, per garantire in futuro tale effetto, occorre aumentare l'importo dell'ammenda nel presente caso. Ne consegue che nel caso di Outokumpu la gravità dell'infrazione è accresciuta dal fatto che l'impresa è già stata oggetto di una precedente decisione che la rendeva responsabile di una infrazione analoga. Questa circostanza aggravante giustifica una maggiorazione di 50% dell'importo di base dell'ammenda inflitta ad Outokumpu.

21.4. Circostanze attenuanti

(355) La Commissione è del parere che tra le circostanze attenuanti invocate dalle parti, le seguenti debbano essere oggetto di analisi.

– Mancata *applicazione nella pratica degli accordi*

(356) KME e Wieland Werke hanno chiesto che la Commissione consideri come circostanza attenuante che il cartello non è mai stato applicato in pratica. Il mancato rispetto degli accordi non era sanzionato e pertanto non si potevano evitare le deviazioni. Citano una serie di deviazioni e spostamenti di clienti riportati nel fascicolo della Commissione per dimostrare che l'infrazione non era stata applicata pienamente nella pratica³¹⁰. KME cita inoltre la relazione NERA in base alla quale la politica dei prezzi adottata da KME nel mercato era "competitiva".

(357) A differenza dell'impatto di un cartello sul mercato, che deve essere valutato per il cartello nel suo insieme, l'attuazione degli accordi deve essere analizzata separatamente per ciascun partecipante. Per determinare se gli accordi siano stati messi in atto nella pratica è necessario accertare se gli elementi adottati dai membri del cartello sono atti a dimostrare che nel periodo nel quale aderivano agli accordi essi si sono effettivamente astenuti dall'applicarli seguendo invece un comportamento concorrenziale sul mercato³¹¹. La circostanza che un'impresa, la cui partecipazione ad una concertazione in materia di prezzi con i suoi concorrenti sia dimostrata, non abbia sempre adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione come una circostanza attenuante in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere. Infatti, un'impresa che persegua, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente cercare di avvalersi dell'intesa a proprio vantaggio³¹².

³¹⁰ V. in particolare, fascicolo pagg. 7847, 8345, 8349, 8368, 8370, 9859, 9952, 9985- 9986, 9988-9989, 10038-10043, 10045-10046, 10049, 10078-10080, 10147, 10148-10150, 10190-10191, 21885, 23325.

³¹¹ Cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95 *Cimenteries CBR e altri contro Commissione* Racc. [2000] II-491, punti da 4872 a 4874.

³¹² Causa T-308/94 *Cascades SA contro Commissione*, [1998] II-925, punto 230.

- (358) Occorrerebbe perciò che ciascuna impresa dimostri individualmente di essersi *sistematicamente e manifestamente* astenuta dall'applicare gli accordi restrittivi. Il semplice fatto di aver ingannato gli altri membri del cartello non può essere considerato come una circostanza attenuante. Nel presente caso è evidente che nessuno dei partecipanti si asteneva sistematicamente dall'attuare i loro accordi, come è dimostrato anche dagli incidenti verificatisi quando hanno tentato di riacquistare quote di mercato o ordini persi a seguito o della disciplina dei prezzi o delle deviazioni delle altre parti, come indicato ai punti (137) e (140).
- (359) Sempre secondo una giurisprudenza consolidata, l'applicazione degli accordi su obiettivi di prezzo e su altre condizioni commerciali non richiede necessariamente che vengano praticati esattamente i prezzi e le condizioni concordati. In linea con la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa *ADM*³¹³, trattandosi di un accordo relativo ad obiettivi di prezzo piuttosto che a prezzi fissi, “è evidente che l'attuazione dell'accordo implicava unicamente che le parti si impegnassero a raggiungere[e tali obiettivi]”. La mancata applicazione degli obiettivi di prezzo non costituisce necessariamente una circostanza attenuante. Si può quindi considerare che gli accordi sono stati messi in atto quando le parti hanno fissato i loro prezzi in modo da spingerli nella direzione dell'obiettivo concordato. Ciò è avvenuto nel caso del cartello riguardante il mercato dei tubi industriali.
- (360) Nel presente caso, l'applicazione delle decisioni del cartello veniva assicurata mediante il sistema di monitoraggio consistente nei leader di mercato e il periodico scambio di informazioni riservate. In tali circostanze si può presumere che i concorrenti in questione abbiano tenuto conto delle informazioni scambiate per stabilire la loro condotta sul mercato. È stato accertato che tutti i partecipanti trasmettevano regolarmente all'Associazione Cuproclima i dati sulle loro vendite, si scambiavano l'un altro tali dati e li mettevano a confronto nelle loro riunioni, il che di per sé dimostra che l'accordo sullo scambio di informazioni riservate è stato applicato in pratica da tutti. È quindi sufficiente osservare, con riferimento alla sentenza nella causa *ADM*³¹⁴, che scambiandosi i dati relativi al volume delle rispettive vendite i partecipanti hanno applicato l'accordo, a prescindere dal fatto che le informazioni trasmesse fossero o no esatte.
- (361) L'applicazione delle decisioni del cartello veniva assicurata anche mediante i frequenti contatti tra concorrenti. I momenti di tensione e di deviazione dai principi concordati, che si sono prodotti in particolare verso il 1993 e nell'arco del periodo 1997-1999, possono essere considerati normali nel ciclo di vita di un cartello di lunga durata.
- (362) Quanto all'attuazione degli accordi sui prezzi, la Commissione è in possesso di prove di istruzioni interne di Wieland sull'applicazione di aumenti di prezzi concordati in una riunione con i concorrenti (V. punto (147)) e di note di Outokumpu che testimoniano del successo della cooperazione in materia di prezzi nonché dell'applicazione di aumenti di prezzi (V. punto (129)).

³¹³ Causa T-224/00, *Archer Daniels Midland Company e Archer Daniels Midland Ingredients Ltd contro Commissione*, punti 160 e 271.

³¹⁴ Causa T-224/00, *Archer Daniels Midland Company e Archer Daniels Midland Ingredients Ltd contro Commissione*, punto 279.

- (363) Alcuni elementi degli accordi sono stati applicati in modo più efficace di altri. Ad esempio, il metodo utilizzato talora da Outokumpu e KME per ripartirsi i clienti era quello di indurre determinati clienti a rivolgersi ad un altro membro del cartello chiedendo un prezzo artificialmente elevato o adducendo limiti di capacità (V. punti (107) e (106)). Inoltre nelle loro riunioni comuni tutti i partecipanti procedevano ad una verifica della situazione dei contratti in modo da compensare i volumi perduti con altri clienti e chiedendo a coloro che non avevano rispettato la ripartizione di giustificarsi (punto (160)). Ciononostante i clienti sembrano essere passati frequentemente da un produttore all'altro³¹⁵.
- (364) La Commissione ricorda che nella sezione D sono stati adottati elementi che provano che Outokumpu, Wieland Werke, KME, TMX e EM hanno messi in pratica diversi degli accordi del cartello. Questa circostanza attenuante non può essere quindi riconosciuta a nessuna delle imprese destinatarie della presente decisione.
- *Scarsità dei benefici derivati dall'infrazione*
- (365) Tutte le parti sostengono che le ammende dovrebbero essere ridotte per via della scarsità degli utili prodotti dall'infrazione o dell'assenza di vantaggio economico derivante dall'infrazione. Si argomenta che i partecipanti conseguivano utili operativi insoddisfacenti o perdite nelle loro attività in Europa. Inoltre Wieland dissente sull'affermazione generale della Commissione che è impossibile determinare il prezzo di mercato ipotetico e asserisce che la Commissione è obbligata a stimare il prezzo ipotetico. Se non è più possibile addurre prove degli utili aggiuntivi derivati dall'infrazione, ciò non dovrebbe svantaggiare le parti, ma l'onere della prova spetterebbe alla Commissione.
- (366) A differenza di quanto suggerito dalle parti, la Commissione non ritiene che il fatto che un cartello non produca benefici o che la partecipazione ad un'infrazione non determini alcun vantaggio economico possa essere considerato in linea di massima come una circostanza attenuante o ridurre la gravità dell'infrazione. Come sancito dal Tribunale di primo grado, *"Quanto alla presa in considerazione dei vantaggi ricavati dall'infrazione, la Commissione non sarebbe tenuta a compierla"*³¹⁶. È generalmente difficile determinare i vantaggi che ciascuna impresa ha ricavato dalla propria partecipazione all'infrazione, circostanza che si è verificata in specie nel presente caso. Nel caso di una violazione grave e deliberata dell'articolo 81 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, quest'ultima potrebbe essere ritenuta talmente grave che la Commissione non debba attribuire un'importanza particolare al reale importo dei benefici.
- (367) La Commissione osserva cionondimeno che la validità delle argomentazioni delle parti basate su dati non coincidenti con la durata dell'infrazione è

³¹⁵ Comunicazione degli addebiti, punto 203, nota 274. fascicolo pagg. 9849-51; comunicazione degli addebiti, punti 204 e 206, nota 276; fascicolo pagg. 30927 e 30956; comunicazione degli addebiti, punto 210, nota 288; fascicolo pagg. 6365, 28196, 8373, 8374, 8370, 8375, 21879, 8334; comunicazione degli addebiti, punto 214, note 300 e 301 e punto 215; fascicolo pagg. 29853, 30957 e 29645; fascicolo pagg. 7929; 23348, 21823, 30149-30150, punto 222, note 311 e 312; fascicolo pagg. 28189, 23325-6, 23328, 23050.

³¹⁶ T-23/99, *LR AF contro Commissione*, punto 268.

altamente discutibile. In particolare considerato che è noto, come si legge anche nella relazione NERA, che il tasso di crescita del settore si è ridotto significativamente (ed è diventato negativo) nei mesi seguenti alla cessazione dell'infrazione, dopo un periodo costante di espansione culminato in un "boom" negli ultimi anni dell'infrazione stessa.

- (368) Si dovrebbe altresì ricordare che secondo Wieland l'obiettivo del cartello era porre fine all'erosione dei prezzi (punto (298)). Il fatto che in taluni anni i partecipanti non avrebbero ricavato dall'infrazione benefici economici o finanziari così elevati è compatibile con questo obiettivo, in particolare in un settore in cui i costi di uscita sono elevati. I vantaggi economici o finanziari ricavati dagli autori dell'infrazione non debbono necessariamente consistere in utili eccezionali. Anche il contenimento di una perdita costituisce un vantaggio economico o finanziario.
- (369) Infine, contrariamente a quanto suggerito da Wieland, se la Commissione dimostrasse l'esistenza di tali vantaggi e il fatto che l'ammenda non supera i vantaggi, maggiorerebbe l'importo dell'ammenda in quanto essi costituirebbero una circostanza aggravante. Il fatto che la Commissione non sia in grado di valutare tale vantaggio non trasforma questo elemento in una circostanza attenuante. In altri termini, l'assenza di una circostanza aggravante non costituisce una circostanza attenuante.

– Difficoltà *economiche nel settore dei tubi industriali*

- (370) Tutte le parti hanno sostenuto che, pur essendo in espansione, il mercato dei tubi LWC risente di sovraccapacità dalla fine degli anni '80. In particolare molti produttori si sono inseriti in questo settore nella prima parte degli anni '90, determinando così un'erosione dei prezzi ed un basso livello di redditività. In termini reali i prezzi sono diminuiti di circa il [...]% nel periodo compreso tra il 1991 ed il 2001 in tutta l'industria dei tubi industriali. Le parti hanno presentato diversi studi che descrivono la situazione dell'industria³¹⁷. KME ha menzionato la chiusura di diversi impianti di produzione e la perdita di migliaia di posti di lavoro in un'industria caratterizzata da elevati costi di uscita, che rendono le ristrutturazioni difficili.
- (371) La Commissione sottolinea che, per far fronte a situazioni di mercato difficili o a un calo della domanda, le imprese devono utilizzare solo mezzi compatibili con le regole di concorrenza. La fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato non sono certo mezzi legittimi per rimediare a sfavorevoli condizioni di mercato. Le imprese non hanno il diritto di violare le regole di concorrenza comunitarie neppure per far fronte ad un presunto eccesso di capacità. Di conseguenza, la Commissione non ritiene che la situazione invocata da Outokumpu, Wieland e KME costituisca una circostanza attenuante.
- (372) La Commissione afferma tuttavia che la situazione nel settore dei tubi industriali in rame non può essere comparata a quella descritta nelle decisioni della Commissione nei casi *Extra di lega*³¹⁸ e *Tubi d'acciaio senza saldatura*³¹⁹.

³¹⁷ Fascicolo, pagg. 28174, 28224-28403, 30628-30637.

³¹⁸ GU 1998 L 100/55, punti 83-84 (la riduzione per Acerinox si basava su altre circostanze attenuanti oltre alla crisi economica).

Nel caso dei tubi d'acciaio senza saldatura, la Commissione è giunta alla conclusione che *"Il mercato siderurgico comunitario registra, dagli anni '70, una crisi lunga e grave i cui aspetti più significativi sono stati la persistente caduta della domanda e il crollo dei prezzi. Tali condizioni di mercato hanno comportato gravi problemi di eccesso di capacità, bassi tassi di utilizzazione degli impianti e prezzi insufficienti a coprire i costi di produzione e a garantire la redditività delle imprese. La crisi del mercato siderurgico non ha colpito soltanto la siderurgia CECA ma anche i settori siderurgici fuori CECA, in cui rientrano i tubi oggetto della presente decisione"* (punto 25 della decisione). E ancora *"Per quanto riguarda precisamente il settore dei tubi nella Comunità dopo il 1980, la produzione comunitaria ha subito un severo processo di ristrutturazione per adeguare le capacità alle condizioni mutevoli del mercato. Fino alla fine del 1990, le capacità di produzione di tubi senza saldatura sono state ridotte del 20 % circa. Fra il 1988 e il 1991 il settore ha perso più di 20000 posti di lavoro. Dall'inizio del 1991, l'aggravarsi del deterioramento nella produzione comunitaria, insieme al crescente afflusso di importazioni, ha fatto prendere decisioni draconiane per ridurre le capacità all'essenziale e ha portato alla chiusura di varie unità produttive in Germania, in Italia e nel Regno Unito"* (punto 26 della decisione).

- (373) Nel caso dell'extra di lega, la Commissione constatava che: *"D'altra parte la situazione economica del settore alla fine del 1993 era particolarmente critica. Il corso del nichel aumentava rapidamente mentre il prezzo dell'acciaio inossidabile era molto basso. Va rilevato che questa situazione sussiste soltanto all'inizio della concertazione"* (punto 83 della decisione).
- (374) Nel presente caso, dalla relazione NERA preparata su richiesta di KME, che analizza la situazione del settore dei tubi industriali, risulta che *"il tasso di crescita annuale composto era stato pari all[...] % tra il 1991 e il 2000"*, il che equivale ad una crescita globale lungo il periodo di oltre il [...] %. I principali Stati membri hanno registrato tassi di crescita annuali *"che tra il 1991 e il 2000 si sono aggirati attorno all[...] % in Germania, al [...] % in Italia, allo [...] in Francia, all[...] % nel Regno Unito e al [...] % in Spagna"*. Più precisamente, per quanto riguarda tubi LWC scanalati internamente e lisci, *"il consumo di questi prodotti ha presentato una tendenza al rialzo tra il 1991 e il 2000, specialmente in Germania e in Italia, ma tale tendenza si è interrotta nel 2001"*. A parte il fatto che il periodo avente inizio dopo i primi mesi del 2001 esula dal periodo dell'infrazione, è interessante considerare le conseguenze del calo della domanda, spiegate dalla relazione NERA: *"le conseguenze negative del calo della domanda di tubi industriali in rame nel 2001 e 2002 sono state aggravate dall'incremento di capacità verificatosi tra il 2000 e il 2002. Secondo le stime interne di KME, la capacità dei quattro principali produttori europei di tubi industriali in rame (Halcor, Outokumpu, Wieland Werke e KME) è aumentata del 17% tra il 2000 e il 2002 passando da 162 000 a 189 000 tonnellate. Questo incremento di capacità è stato causato dagli investimenti realizzati durante il boom della domanda tra il 1999 e i primi mesi del 2001"* (sottolineatura aggiunta dalla Commissione). Questa analisi appare in linea con la tesi di Outokumpu secondo cui l'eccesso di capacità è stato creato o alimentato dagli

operatori attivi sul mercato che hanno tentato di trarre vantaggio dall'espansione del settore dall'inizio degli anni '90.

(375) La Commissione ha pertanto concluso che questo settore non versava in una crisi simile a quella dei casi menzionati in precedenza durante il periodo dell'infrazione e che una riduzione dell'ammenda è di conseguenza ingiustificata.

– Passaggio *graduale all'illegalità*

(376) Wieland invoca, come circostanza attenuante, il fatto che il cartello è stato avviato ed i comportamenti conseguenti dei membri si sono intensificati gradualmente nel corso degli anni, in parallelo alle attività legali della Cuproclima Association. Secondo Wieland la transizione da discussioni legali ad un comportamento anti-concorrenziale ha contorni fluidi e la differenza non sempre appare ovvia per i non giuristi.

(377) La Commissione respinge questa richiesta. È stato accertato che nel maggio 1988 i membri di Cuproclima avevano già iniziato la cooperazione in materia di prezzi volta a controllare congiuntamente il mercato dei tubi LWC (punti (125) e (129)). I tentativi dei partecipanti di nascondere le discussioni nelle loro riunioni all'inizio del periodo di infrazione dimostrano altresì che essi erano consapevoli della natura illegale di queste discussioni sin dall'inizio, come risulta al punto (124). Il fatto che l'attività del cartello sia diventata gradualmente più intensa e si sia estesa alla ripartizione delle quote di mercato solo nel 1993 non può essere considerato come una circostanza attenuante ai fini del calcolo dell'ammenda.

– Cessazione dell'infrazione

(378) KME e Wieland sostengono che la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che esse hanno cessato di partecipare al cartello immediatamente dopo le ispezioni a sorpresa e prima della lettera della Commissione ex articolo 11.

(379) La Commissione ritiene che la cessazione immediata del comportamento illegittimo non possa essere considerata, in generale, una circostanza attenuante in caso di cartelli che comportano infrazioni deliberate. Sempre secondo il Tribunale di primo grado *“la reazione di un'impresa all'apertura di un'indagine sulle sue attività può essere valutata solo tenendo conto del contesto particolare del caso”* e *“ la Commissione non può pertanto essere tenuta, in linea di massima, né a considerare la continuazione dell'infrazione come una circostanza aggravante né a considerare la cessazione di un'infrazione come una circostanza attenuante...”*³²⁰.

(380) Le richieste di KME e Wieland di ottenere una riduzione dell'ammenda sulla base della cessazione dell'infrazione vengono pertanto respinte.

– Programma per promuovere l'osservanza delle norme

³²⁰

Caso T-31/99, *Asea Brown Boveri contro Commissione*, [2002] Racc. II-018, punto 213.

- (381) Tutte le parti hanno chiesto alla Commissione di tenere conto del fatto che esse hanno adottato programmi per promuovere l'osservanza delle norme antitrust.
- (382) La Commissione si compiace di ogni iniziativa diretta ad istituire programmi per promuovere l'osservanza delle norme. Tuttavia va rilevato che, se è utile che un'impresa prenda provvedimenti per prevenire nuove future infrazioni al diritto comunitario della concorrenza da parte di membri del suo personale, rimane fermo il fatto che un'infrazione è stata già commessa. Inoltre, il solo fatto che, in decisioni precedenti, la Commissione abbia ritenuto che occorresse tener conto dei provvedimenti adottati per impedire che fossero commesse in futuro altre violazioni non può costringere la Commissione a fare lo stesso in un altro caso particolare³²¹, specie quando l'infrazione riscontrata costituisce, come nel presente caso, una manifesta violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, lettere a) e b) del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e b) dell'accordo SEE³²².
- (383) Pertanto, la Commissione non accetta alcuna richiesta di prendere in considerazione come circostanza attenuante l'adozione di un programma per promuovere l'osservanza della normativa.
- Cooperazione al di fuori della Comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole.
- (384) La Commissione osserva che, contrariamente al punto 23 della Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, la Comunicazione del 1996 non prevede alcun beneficio specifico per un'impresa che riveli fatti in precedenza sconosciuti alla Commissione riguardo alla gravità ed alla durata del cartello. Appare quindi giustificato prendere in considerazione detta cooperazione come circostanza attenuante.
- (385) Visto che l'affermazione di KME, secondo cui sarebbe stata la prima o la principale impresa a fornire prove decisive riguardo ad alcuni periodi dell'infrazione, è stata respinta nei punti (339) e (419)-(422), la Commissione considera che la cooperazione di Outokumpu può essere qualificata come circostanza attenuante. Outokumpu è stata la prima a rivelare l'intera durata del cartello nel settore dei tubi industriali. In base alle prove comunicate dalla prima impresa che ha chiesto un trattamento favorevole (punto (394)) ed ai risultati delle ispezioni (punto (400)), cioè prima della richiesta di Outokumpu di beneficiare di un trattamento favorevole, la Commissione avrebbe potuto dimostrare l'esistenza di un'infrazione continua tra il mese di maggio 1994 e il mese di maggio 1998, che corrisponde ad una durata di quattro anni. La cooperazione di Outokumpu ha permesso di dimostrare l'esistenza del cartello dal mese di maggio 1988 al mese di marzo 2001, elemento che ha trasformato il cartello in una infrazione di lunga durata (punto (340)).
- (386) La Commissione ritiene che Outokumpu non dovrebbe essere punita per la sua cooperazione con l'imposizione di un'ammenda maggiore di quella che avrebbe dovuto pagare in assenza di cooperazione. Pertanto, l'importo di base

³²¹ Causa T-7/89 *Hercules Chemicals contro Commissione* Racc. [1991] II-1711, punto 357, confermata in appello nella causa C-51/92 *P Hercules Chemicals contro Commissione* Racc. [1999] I-4235.

³²² Causa T-224/00, *Archer Daniels Midland Company e Archer Daniels Midland Ingredients Ltd contro Commissione*, punto 280.

dell'ammenda per Outokumpu viene ridotta di un ammontare pari a 22,22 milioni di EUR in modo che esso coincide con l'ammontare ipotetico che sarebbe stato inflitto se l'infrazione avesse avuto una durata di quattro anni.

- (387) Alla luce di quanto precede, l'importo iniziale dell'ammenda per Outokumpu viene ridotto di 22,22 milioni di EUR in ragione dell'efficace cooperazione, al di fuori della Comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole.

21.5. Applicazione del massimale del 10% del fatturato

- (388) KME sostiene che il dato di riferimento per la determinazione del massimale del 10% per le ammende è il suo fatturato mondiale relativo all'anno 2002 basato sul valore aggiunto (valore di trasformazione) e non il suo fatturato consolidato basato sul prezzo pieno (valore aggiunto e prezzo del metallo). KME sostiene inoltre che il limite del 10% del fatturato deve essere applicato prima di qualsiasi riduzione conseguente all'applicazione di un trattamento favorevole e all'importo congiunto delle due ammende che saranno inflitte nei casi Tubi industriali e Tubi idrotermosanitari (COMP/E-1/38.069).
- (389) Outokumpu, per i motivi esposti ai punti (238) e (239), sostiene che sarebbe ingiusto e sproporzionato che la Commissione, nel determinare l'eventuale ammenda, considerasse un fatturato maggiore rispetto a quello di Outokumpu Copper Products Oy per l'Europa.

Il parere della Commissione

- (390) Per quanto riguarda gli argomenti addotti da KME circa il fatturato basato sul valore di trasformazione, è opportuno rinviare al punto (319). Il fatturato rispecchia l'importo addebitato ai clienti ed è quindi il dato di riferimento.
- (391) L'ammontare dell'ammenda, determinato tenendo conto di tutte le circostanze attenuanti o aggravanti, non può superare il 10% del fatturato mondiale dell'impresa interessata. Secondo costante giurisprudenza, la Commissione non è obbligata a limitare l'ammontare massimo dell'ammenda al 10% del fatturato relativo al mercato del prodotto e geografico rilevante, bensì per fatturato va inteso il fatturato totale dell'impresa interessata³²³.
- (392) La Commissione rinvia al ragionamento di cui al punto (344) per contestare l'argomentazione che il limite del 10% del fatturato dovrebbe essere applicato all'importo combinato delle ammende comminate nei casi tubi industriali e idrotermosanitari. Il fatto che la Commissione compia indagini relative a più casi (sebbene inizialmente riferite ad un unico caso e separate in un momento successivo) non le impedisce, se lo ritiene opportuno, di infliggere per ogni infrazione l'ammontare massimo.

³²³

Causa T-220/00, *Cheil Jedang Corp. contro Commissione*, punto 60; *Musique diffusion française e altri contro Commissione*, punto 119, causa T-43/92 *Dunlop Slazenger contro Commissione* Racc. [1994] II-441, punto 160, e causa T-144/89 *Cockerill Sambre contro Commissione* Racc.[1995] II-947, punto 98.

21.6. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole

- (393) Le imprese destinatarie della presente decisione hanno collaborato con la Commissione, in diverse fasi dell'indagine sull'infrazione, allo scopo di beneficiare della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole. Pertanto, la Commissione esamina nei punti che seguono se le parti interessate abbiano soddisfatto le condizioni specificate nella comunicazione.
- (394) In via preliminare, la Commissione rileva che Mueller, l'attuale impresa madre di Desnoyers, è stata la prima impresa che ha informato la Commissione dell'esistenza di un cartello nel settore dei tubi LWC nel mercato del SEE a metà degli anni '90. Le prove documentali e la dichiarazione formale trasmesse da Mueller il 12 marzo 2001, prima dell'inizio dell'indagine della Commissione, hanno permesso a quest'ultima di accertare l'esistenza, l'oggetto ed i partecipanti di una serie di riunioni di cartello tenutesi nel 1995 e nel 1996, come pure di effettuare accertamenti il 22 marzo 2001 e successivamente. Tuttavia, Mueller non può essere ritenuto responsabile dell'infrazione, nella misura in cui non ha mai partecipato direttamente al cartello in questione, e la Commissione non dispone di alcuna prova della partecipazione di Desnoyers all'infrazione dopo il mese di maggio 1997, data alla cui Mueller ha acquisito questa società. La responsabilità di Desnoyers per i comportamenti precedenti all'acquisizione da parte di Mueller resta quindi imputata a Desnoyers.³²⁴ Per quanto riguarda Desnoyers stessa, la Commissione non ha avviato un procedimento nei confronti di Desnoyers in quanto la sua limitata partecipazione al cartello è continuata solo poco oltre la data rilevante per la prescrizione (22 marzo 1996), si è ritirata volontariamente dal cartello nel 1996 ed è attualmente in liquidazione a seguito del procedimento di fallimento avviato nel 2002 (V. punti (90) e (92)).

21.6.1. Outokumpu

- (395) Outokumpu ha informato la Commissione della sua disponibilità a collaborare il 9 aprile 2001 (quando è stato effettuato un secondo accertamento in loco). Essa ha messo a disposizione le prove documentali in suo possesso il 30 maggio 2001, poco dopo gli accertamenti effettuati dalla Commissione presso le imprese il 22 e 23 marzo 2001 ed il 9 aprile 2001.
- (396) Le prove documentali, le dichiarazioni formali della società e le dichiarazioni di testimoni prodotte da Outokumpu coprono un periodo che va dal 1988 al 2001. Nella sua memoria datata 30 maggio 2001, Outokumpu ha dato una descrizione del cartello comprendente un elenco non esaustivo delle riunioni multilaterali all'interno di Cuproclima (con indicazione di date, luoghi e partecipanti) come pure una serie di ulteriori documenti reperiti nel quadro di un audit interno. Essa ha anche illustrato il contesto di una serie di appunti manoscritti e altri documenti acquisiti durante gli accertamenti effettuati negli uffici dei suoi dipendenti, consentendo di ricollegare detti documenti a specifici eventi del cartello. La memoria è stata integrata con spiegazioni orali date da dipendenti di Outokumpu in colloqui tenutisi su invito della Commissione a Bruxelles il 5 giugno 2002 ed il 4 febbraio 2003, come pure da una risposta dell'8 ottobre

³²⁴

Causa C-279/98 P, Cascades, punti 78-80.

2002 alla richiesta di informazioni inviata dalla Commissione in seguito ai colloqui. Va rilevato che i colloqui del 4 febbraio 2003 erano inizialmente previsti per il giugno 2002 e i dipendenti in questione avevano accettato di effettuarli in tale data ma la Commissione ha deciso di posticiparli per motivi ad essa interni. Ciò non sarà valutato a svantaggio di Outokumpu.

- (397) La Commissione rileva che l'elenco delle riunioni allegato alla prima memoria di Outokumpu del maggio 2001 presentava delle lacune in merito ad alcuni periodi dell'infrazione (in particolare riguardo agli anni 1989-1991 e 1997-1999). Tali lacune sono state tuttavia successivamente colmate in maniera soddisfacente grazie alla ricostruzione da parte dei rappresentanti di Outokumpu di un certo numero di riunioni avvenute in quel periodo e, in particolare, grazie a dichiarazioni che confermano che dal 1988, escluso il "periodo tranquillo" 1997-1999, le riunioni del cartello si svolgevano regolarmente almeno due volte all'anno, secondo lo schema di una riunione autunnale, in cui venivano fissati i prezzi obiettivo, e di una riunione primaverile, in cui veniva controllato il rispetto di tali prezzi. Il fatto che Outokumpu non si ricordi più in modo specifico di tutte le riunioni del cartello avvenute nell'intero periodo dell'infrazione non modifica la conclusione della Commissione, che ritiene completa la collaborazione di detta impresa.
- (398) La collaborazione di Outokumpu in questo caso è cominciata quasi un anno e mezzo prima di quella degli altri partecipanti. La Commissione ammette pertanto che la collaborazione anticipata di Outokumpu le ha permesso di capire meglio i meccanismi dell'infrazione e di meglio interpretare i documenti rinvenuti nel corso degli accertamenti. Le informazioni fornite da Outokumpu, sotto forma di prove documentali, dichiarazioni formali e di colloqui col personale direttivo, sono state dettagliate e la Commissione ha quindi potuto utilizzarle ampiamente per effettuare le sue indagini. Queste stesse informazioni sono state sfruttate per preparare richieste di informazioni che hanno largamente contribuito a indurre Wieland Werke e KME ad ammettere la loro partecipazione al cartello. Outokumpu ha quindi aiutato in modo significativo la Commissione ad accertare i fatti che costituiscono la base della presente decisione.
- (399) Outokumpu non presenta i requisiti per beneficiare di una non imposizione dell'ammenda o di una sua notevole riduzione, pari almeno al 75% dell'importo, ai sensi della sezione B della comunicazione sul trattamento favorevole. Più in particolare, Outokumpu non soddisfa le condizioni di cui alla sezione B, lettera a), poiché non ha denunciato il cartello alla Commissione prima che quest'ultima abbia proceduto ad un accertamento ordinato con decisione.
- (400) Inoltre, Outokumpu non presenta i requisiti per beneficiare di una notevole riduzione del 50% al 75% dell'ammenda di cui alla sezione C della comunicazione sul trattamento favorevole, dato che le ispezioni della Commissione, ordinate per decisione, hanno prodotto elementi sufficienti per iniziare una procedura che conducesse ad una decisione in questo caso. Le ispezioni hanno prodotto prove dell'esistenza del cartello principalmente nel periodo che va dal mese di maggio 1994 a quello di maggio 1998. Benché le prove e gli indizi dell'esistenza del cartello nei periodi precedenti e successivi, compresi i documenti riguardanti la prima riunione identificata del cartello nel maggio 1988, fossero solamente sporadici, la Commissione ritiene che avrebbe

potuto aprire un procedimento in questo caso e dimostrare l'esistenza di un'infrazione continua dal 1994 al 1998, senza la cooperazioni di Outokumpu. Tuttavia, poiché Outokumpu è stata la prima a rivelare l'intera durata del cartello e la continuità dell'infrazione, le è stata riconosciuta una circostanza attenuante per la sua cooperazione al di fuori della Comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole (punti (384) - (387)).

- (401) Ai sensi della sezione D della Comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole, un'impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui nelle sezioni B o C di detta comunicazione può beneficiare di una riduzione dal 10 % al 50 % dell'ammontare dell'ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione. La Commissione osserva che, prima dell'invio della Comunicazione degli addebiti, Outokumpu ha materialmente contribuito alla dimostrazione dell'esistenza dell'infrazione e, dopo aver ricevuto la Comunicazione degli addebiti, ha informato la Commissione che non contestava la materialità dei fatti su cui la Commissione aveva basato gli addebiti. Pertanto, Outokumpu soddisfa le condizioni stabilite nella sezione D della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole, e può quindi beneficiare di un'importante riduzione dell'ammenda (dal 10% al 50%).
- (402) Conformemente alla sezione D della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole e in considerazione della cooperazione anticipata ed esauriente di Outokumpu, la Commissione concede quindi a detta impresa una riduzione del 50% dell'ammenda che le sarebbe stata inflitta se non avesse collaborato con la Commissione.
- (403) L'importo totale dell'ammenda inflitta ad Outokumpu è quindi di 18,13 milioni di EUR.

21.6.2. *Wieland Werke*

- (404) La Commissione fa presente che Wieland Werke ha iniziato a collaborare con la Commissione solo a partire dal momento in cui ha risposto alla lettera ex articolo 11 indirizzata nel luglio 2002. Questa osservazione è fondamentale, considerato che gli accertamenti in loco disposti da una decisione della Commissione erano avvenuti già nel marzo 2001 e che quindi Wieland Werke era a conoscenza dell'indagine della Commissione ma non ha offerto la sua collaborazione se non dopo essere stata nuovamente interpellata ufficialmente dalla Commissione. La sua collaborazione allo scopo di beneficiare di un trattamento favorevole non è quindi stata del tutto spontanea ed è iniziata in uno stadio relativamente tardivo, circa un anno e mezzo dopo gli accertamenti in loco della Commissione nel marzo 2001. Gran parte delle informazioni sono state trasmesse appunto in risposta alla lettera ex articolo 11 del luglio 2002 e rientrano quindi nell'ambito dell'obbligo delle imprese di comunicare tutte le informazioni richieste di cui all'articolo 11 del regolamento n. 17.
- (405) La Commissione riconosce tuttavia che la risposta di Wieland Werke alla lettera ex articolo 11 della Commissione, nella quale chiedeva inoltre di beneficiare di un trattamento favorevole, era più esauriente di quanto richiesto dal suo obbligo di rispondere alle domande poste. Essa conteneva l'elenco più completo delle riunioni di Cuproclima, a partire dalla sua costituzione nel 1985 (senza tuttavia indicare quelle con aspetti anticoncorrenziali), una descrizione del

funzionamento del cartello sotto la copertura di Cuproclima, ed ampie spiegazioni sul contesto di una serie di documenti acquisiti durante gli accertamenti in loco della Commissione. Di conseguenza, la Commissione ritiene che Wieland Werke abbia dato un contributo significativo all'accertamento dell'esistenza dell'infrazione prima dell'invio della comunicazione degli addebiti, contributo che dovrebbe esserle adeguatamente riconosciuto. La Commissione osserva tuttavia che nella sua richiesta di trattamento favorevole Wieland ha sostenuto che le attività del cartello erano iniziate solo verso il 1993 mentre gli altri partecipanti hanno indicato la fine degli anni '80 come periodo iniziale. Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti Wieland non ha contestato la data di inizio dell'infrazione³²⁵.

- (406) Dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, Wieland Werke ha informato la Commissione che in generale non contestava i fatti materiali sui quali la Commissione fondava le sue accuse.
- (407) La Commissione osserva che Wieland Werke non è stata la prima impresa a fornirle elementi determinanti ai fini della prova dell'esistenza del cartello dei tubi industriali, come richiesto alla lettera b) della sezione B della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole, e pertanto Wieland Werke non possiede i requisiti di cui alla sezione C di detta comunicazione, che fa riferimento alle condizioni disposte alla sezione B, lettere da b) ad e) della stessa. Ciononostante, ai sensi della sezione D della comunicazione, un'impresa che collabora senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle sezioni B o C può comunque beneficiare di una significativa riduzione dal 10 % al 50 % dell'ammontare dell'ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di collaborazione.
- (408) Considerate debitamente tutte le circostanze suesposte, la Commissione conclude che Wieland Werke soddisfa le condizioni di cui alla sezione D, punto 2, primo e secondo trattino della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole e le concede una riduzione del 20 % dell'ammenda che le sarebbe stata inflitta se non avesse collaborato con la Commissione.
- (409) L'importo totale dell'ammenda inflitta a Wieland Werke è quindi di 20,79 milioni di EUR.

21.6.3. KME

- (410) KME sostiene di possedere i requisiti per ottenere la riduzione massima dell'ammenda (50%) ai sensi della sezione D della comunicazione sul trattamento favorevole. Richiamandosi alla decisione della Commissione nel caso *Aminoacidi*³²⁶, KME afferma che, ai fini della sezione D, è irrilevante che essa abbia collaborato solo in seguito alla richiesta della Commissione ex articolo 11. Essa reputa la sua collaborazione volontaria nella misura in cui ha fornito risposte complete ad alcune domande a cui non era legalmente tenuta a

³²⁵ Sebbene l'elenco delle riunioni di Cuproclima fornito da Wieland si riferisca al periodo 1985-2001, l'impresa non ha fornito alcuna informazione circa il possibile fine od oggetto anticoncorrenziale delle riunioni precedenti il 1993.

³²⁶ Caso COMP/36.545/F3 *Aminoacidi*, GU 2001 L 152 pag.24, punti 424, 431.

rispondere ai sensi della decisione *Orkem*³²⁷ ed ha fornito informazioni più esaurienti rispetto alle domande contenute nella lettera ex articolo 11 della Commissione. A questo proposito, KME osserva che il fatto che Wieland abbia risposto ex articolo 11 due settimane prima di KME dovrebbe essere irrilevante ai fini della determinazione della riduzione di cui alla sezione D della comunicazione sul trattamento favorevole.

- (411) Più in particolare, KME sostiene di essere stata la principale impresa ad aver fornito informazioni decisive sul periodo maggio 1988-novembre 1992. KME pone in risalto questa lacuna di 4,5 anni presente nella prima memoria di Outokumpu del 30 maggio 2001, sottolineando che i successivi colloqui di Outokumpu contengono solo ricostruzioni di una riunione tenutasi a Nizza nell'aprile del 1991. Per quanto riguarda il contributo di Wieland in merito a tale periodo, KME precisa che Wieland ha solo elencato un certo numero di riunioni avvenute prima del novembre 1992, senza peraltro palesare la loro natura anticoncorrenziale. Di conseguenza KME ritiene di essere l'unica partecipante che abbia indicato sin dall'inizio date, luoghi e partecipanti delle riunioni e che abbia ammesso che lo scambio di informazioni sensibili era iniziato prima del 1993³²⁸.
- (412) KME afferma inoltre che la descrizione da essa fornita in merito ai primi anni degli accordi di Cuproclima è più dettagliata di quelle degli altri partecipanti e che tali informazioni hanno consentito alla Commissione di inviare a KME e a Wieland ulteriori richieste di informazioni e di effettuare ulteriori colloqui con i dipendenti di Outokumpu.
- (413) Per quanto concerne il periodo dal 1997 al 1999, definito da Outokumpu "periodo tranquillo", KME ritiene di aver aiutato la Commissione in modo decisivo ad accertare la portata delle attività svolte in quell'intervallo temporale e, soprattutto, il fatto che gli accordi non erano stati completamente interrotti. Essa ha inoltre offerto le prove di dodici riunioni di Cuproclima svoltesi tra gennaio 1997 e agosto 1999.
- (414) KME asserisce inoltre di aver fornito mezzi probatori, sia nuovi che a conferma di quelli esistenti, concernenti l'intero periodo dell'infrazione, dal 1988 al 2001. Essa sostiene che, prima della sua risposta ex articolo 11, la Commissione disponeva solo di descrizioni molto scarse degli accordi anticoncorrenziali. Essa menziona sette riunioni³²⁹ di cui la Commissione non aveva conoscenza prima delle dichiarazioni di KME. Essa rivendica inoltre di aver svelato un certo numero di riunioni di Cuproclima, menzionate nelle sue allegazioni, per le quali KME non è stata indicata come fonte di informazione o di cui non è stata fatta menzione nella comunicazione degli addebiti.

³²⁷ Causa 374/87 *Orkem contro Commissione*, sentenza del 18 ottobre 1989, punti 34-35. V. inoltre Causa T-112/98 *Mannesmannröhren-Werke AG contro Commissione*, sentenza del 20 febbraio 2001, punti 67 ss.

³²⁸ Essa menziona, in particolare, le riunioni del 27-28 aprile 1989 (Parigi), 26 settembre 1989 (Zurigo), 1° dicembre 1989 (Parigi) e 14 maggio 1992 (Venezia).

³²⁹ 27-28 Aprile 1989 (Parigi), 1° dicembre 1989 (Parigi), 12-13 ottobre 1994 (Stoccolma), 12-14 maggio 1997 (Zurigo), 4 settembre 1997 (Zurigo), 20 novembre 1997 (Zurigo) e 7 aprile 2000 (Zurigo).

- (415) La Commissione fa presente che KME ha iniziato a collaborare con la Commissione solo a partire dal momento in cui ha risposto alla lettera ex articolo 11 indirizzata nel luglio 2002. Questa osservazione è fondamentale, considerato che gli accertamenti in loco disposti da una decisione della Commissione erano avvenuti già nel marzo 2001 e che quindi KME era a conoscenza dell'indagine della Commissione ma non ha offerto la sua collaborazione se non dopo essere stata nuovamente interpellata ufficialmente dalla Commissione. La sua collaborazione allo scopo di beneficiare di un trattamento favorevole non è quindi stata del tutto spontanea ed è iniziata in uno stadio relativamente tardivo, circa un anno e mezzo dopo gli accertamenti in loco della Commissione nel marzo 2001. Gran parte delle informazioni sono state trasmesse appunto in risposta alla lettera ex articolo 11 del luglio 2002 e rientrano quindi nell'ambito dell'obbligo delle imprese di comunicare tutte le informazioni richieste di cui all'articolo 11 del regolamento n. 17.
- (416) La Commissione riconosce tuttavia che la risposta di KME alla lettera ex articolo 11, nella quale chiedeva inoltre di beneficiare di un trattamento favorevole, era più esauriente di quanto richiesto dal suo obbligo di rispondere alle domande poste. Essa conteneva una serie di documenti contemporanei all'infrazione, una descrizione dettagliata del funzionamento del cartello sotto la copertura di Cuproclima, e spiegazioni sul contesto di una serie di documenti acquisiti durante gli accertamenti in loco della Commissione. Di conseguenza, la Commissione ritiene che KME abbia dato un contributo significativo all'accertamento dell'esistenza dell'infrazione, relativo all'intera durata della stessa, prima dell'invio della comunicazione degli addebiti, contributo che dovrebbe esserle adeguatamente riconosciuto.
- (417) Per quanto concerne la presunta carenza di informazioni circa il periodo maggio 1988-novembre 1992, la Commissione osserva che prima che KME, nell'ottobre 2002, rispondesse alla richiesta di informazioni, la Commissione aveva già acquisito prove decisive da altre fonti, da cui emergeva la continuità dell'infrazione durante il periodo in questione (V. i riferimenti ai punti (124) - (126), (128), (129), (131) - (136) e le conclusioni della Commissione al punto (397)). La tesi di KME, secondo cui essa sarebbe la principale impresa ad aver fornito informazioni decisive e la prima partecipante ad aver ammesso l'esistenza di attività anticoncorrenziale in quel periodo, va pertanto rigettata. Tuttavia, la Commissione riconosce che la descrizione della collaborazione nel quadro del cartello all'interno di Cuproclima fornita da KME, al contrario di quella di Wieland, si estende anche a questi primi anni dell'infrazione (1988-1993).
- (418) Sebbene la Commissione riconosca che la descrizione di KME relativa ai primi anni degli accordi di Cuproclima sia dettagliata, essa non è tuttavia più dettagliata o più completa di quelle fornite dagli altri partecipanti, in particolare da Outokumpu nel corso dei colloqui del giugno 2002. Le informazioni fornite da KME possono aver agevolato la Commissione nell'elaborazione delle ulteriori richieste di informazioni e nella definizione delle domande poste ai dipendenti di Outokumpu nel febbraio 2003, ma tali richieste di informazioni e colloqui non si sono basate sulle dichiarazioni di KME. Inoltre, la seconda parte dei colloqui con Outokumpu era inizialmente prevista nel giugno 2002 ed è stata posticipata su richiesta della Commissione.

- (419) Per quanto riguarda il periodo dal 1997 al 1999, la Commissione riconosce che KME l'ha aiutata ad accertare la portata delle attività svolte in quell'intervallo temporale e, soprattutto, il fatto che gli accordi non erano stati completamente interrotti. Essa è stata inoltre l'unica partecipante ad aver fornito informazioni sulle riunioni dei gruppi di lavoro bilaterali e multilaterali che hanno preceduto la fissazione dei prezzi obiettivo nella riunione autunnale di Cuproclima nel 1999. Va tuttavia precisato che la Commissione già in precedenza, in seguito agli accertamenti e tramite altre fonti, aveva acquisito prove documentali relative a un certo numero di riunioni e a scambi di informazioni confidenziali avvenuti durante tale periodo, come esposto ai punti (160) - (165).
- (420) La Commissione accoglie la rivendicazione di KME, che sostiene di aver fornito mezzi probatori, sia nuovi che a conferma di quelli esistenti, per l'intero periodo dell'infrazione, dal 1988 al 2001. Al contrario, non concorda con quanto asserito da KME in merito al fatto che, prima della risposta di KME alla richiesta di informazioni, la Commissione disponesse solo di descrizioni molto scarse degli accordi anticoncorrenziali, come già esposto al precedente punto(418). Per quanto concerne le specifiche riunioni rivelate solo da KME e/o non menzionate nella comunicazione degli addebiti, la Commissione sottolinea che lo scopo di tale comunicazione non era quello di indicare in modo completo tutte le riunioni ufficiali dell'Associazione, bensì di privilegiare le riunioni non ufficiali con aspetti anticoncorrenziali. Peraltro KME non ha specificato quali riunioni avessero uno scopo anticoncorrenziale.
- (421) La Commissione rileva che KME non è stata la prima impresa ad avere offerto alla Commissione elementi determinanti ai fini della prova dell'esistenza del cartello dei tubi industriali, come richiesto alla lettera b) della sezione B della comunicazione sul trattamento favorevole, e pertanto non possiede i requisiti di cui alla sezione C, che fa riferimento alle condizioni disposte alla sezione B, lettere da b) ad e). Ciononostante, ai sensi della sezione D della comunicazione, un'impresa che collabora senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle sezioni B o C può comunque beneficiare di una significativa riduzione dal 10 % al 50 % dell'ammontare dell'ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di collaborazione.
- (422) Dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, KME ha informato la Commissione che in generale non contestava i fatti materiali sui quali la Commissione fondava le sue accuse.
- (423) Considerate debitamente tutte le circostanze suesposte, la Commissione ritiene che KME soddisfi le condizioni di cui alla sezione D, punto 2, primo e secondo trattino della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole e le concede una riduzione del 30 % dell'ammenda che le sarebbe stata inflitta se non avesse collaborato con la Commissione. Tale riduzione supera del 10% quella concessa a Wieland Werke, in ragione del fatto che nella sua richiesta di trattamento favorevole KME ha rivelato che gli accordi anticoncorrenziali esistevano già dagli anni '80 (il momento esatto di inizio non è stato menzionato) invece che 1993 (anno di inizio delle attività del cartello indicato nella richiesta di trattamento favorevole di Wieland). KME ha altresì svelato una serie di riunioni del gruppo di lavoro svoltesi nel 1999 (punto (168)) non menzionate dagli altri partecipanti e ha aiutato la Commissione di valutare l'estensione dell'attività del cartello nel "periodo tranquillo" dal 1997 al 1999.

- (424) L'importo totale dell'ammenda inflitta alle società del gruppo KME è quindi di 39,81 milioni di EUR (gruppo KME 18,99 milioni di EUR; KME AG 10,41 milioni di EUR; l'impresa formata da EM et TMX 10,41 milioni di EUR).

21.6.4. Conclusioni sull'applicazione della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole

- (425) In conclusione, considerando la natura della loro collaborazione e alla luce delle condizioni stabilite nella comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole, la Commissione concede alle imprese destinatarie della presente decisione le seguenti riduzioni delle ammende rispettive:

- a) gruppo Outokumpu: una riduzione del 50 %.
- b) gruppo KME: una riduzione del 30%.
- c) Wieland Werke: una riduzione del 20 %.

21.7. Capacità di pagare

- (426) [Argomenti presentati da KME per giustificare incapacità di pagare una ammenda]

- (427) [Argomenti presentati da KME per giustificare incapacità di pagare una ammenda]

- (428) [Riassunto delle informazioni confidenziali comunicate da KME]

- (429) La Commissione rileva che KME e le sue controllate, [...], non possono essere considerate società in difficoltà. Nel 2002 KME ha distribuito un dividendo ai suoi azionisti e prevede che nel 2003, con l'adozione di provvedimenti correttivi, essa sarà in grado di superare le difficili condizioni economiche mondiali. Inoltre, nella sua relazione annuale del 2002, si afferma che la struttura delle attività e del capitale e i coefficienti di copertura risultanti dallo stato patrimoniale di KME AG sono soddisfacenti. Le perdite sopportate da EM nel 2002 sono state causate da voci straordinarie, dal momento che il margine operativo lordo è stato largamente positivo. Come per il caso di TMX, secondo la cui annua del 2002, i risparmi attesi permetteranno alla società di migliorare considerevolmente i suoi risultati nel corso del secondo semestre del 2003³³⁰.

- (430) La Commissione nota inoltre che, secondo i bilanci consolidati del gruppo SMI (la capogruppo SMI più il gruppo KME) comunicati da KME, il gruppo ha ottenuto un utile netto pari a 5,1 milioni di EUR nell'esercizio 1996-1997, 19,1 milioni di EUR nel 1997-1998, 33,5 milioni di EUR nel 1998-1999, 46,9 milioni di EUR nel 1999-2000, 38,6 milioni di EUR nel 2000-2001 e 6,8 milioni di EUR nell'esercizio semestrale tra luglio e dicembre 2001. Il totale di questi importi è di 150 milioni di EUR. Nel 2002, per la prima volta il gruppo ha sostenuto una perdita pari a 19,3 milioni di EUR. Deve essere notato che nel 2002, KME ha continuato la propria espansione acquisendo un concorrente (Yokshire Copper tube Ltd) e vendendo una società nella sua attività principale

³³⁰

Bilanci di KME, EM e TX per il 2002, allegati alla risposta alla comunicazione degli addebiti

(core activity). Le stime per il 2003 indicano perdite per le tre società del gruppo ma, poiché parte dell'aumento dei costi è legata al piano di ristrutturazione, si tratta di componenti che verosimilmente non appariranno negli esercizi futuri.

(431) [...] Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza, riconoscere la sussistenza di un obbligo che imponga alla Commissione di tener conto della situazione finanziaria deficitaria di un'impresa, in sede di definizione dell'ammenda, finirebbe per procurare un vantaggio ingiustificato, sotto il profilo della concorrenza, alle imprese meno adeguate alle condizioni del mercato³³¹. A fortiori, accordare una riduzione dell'ammenda a società non in difficoltà, ma che si sono semplicemente trovate ad affrontare le condizioni generali correnti del mercato, equivarrebbe ad attribuire loro un vantaggio competitivo maggiore rispetto agli altri produttori.

21.8. Importi delle ammende inflitte nel presente procedimento

(432) In conclusione, gli importi delle ammende da infliggere a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 sono i seguenti:

- Outokumpu Oyj e Outokumpu Copper Products OY: 18,13 milioni di euro
- Wieland Werke AG: 20,79 milioni di euro
- KM Europa Metal AG, Tréfinmétaux SA e Europa Metalli SpA: 18,99 milioni di euro
- KM Europa Metal AG: 10,41 milioni di EUR
- Europa Metalli SpA e Tréfinmétaux SA: 10,41 milioni di EUR

³³¹ Cause riunite 96-102, 104, 105, 108 e 110/82 *IAZ e altri contro Commissione* Racc. [1983] 3369, punto 55; Causa T-319/94 *Fiskeby Board contro Commissione* Racc. [1993] II-1331, punto 76.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato e, a datare dal primo gennaio 1994, l'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE partecipando, nei periodi indicati, ad un insieme di accordi e di pratiche concordate consistenti nella fissazione dei prezzi e nella spartizione del mercato nel settore dei tubi industriali:

- a) Wieland Werke AG dal 3 maggio 1988 al 22 marzo 2001;
- b) Outokumpu Oyj singolarmente dal 3 maggio 1988 al 30 dicembre 1988 e in solido con Outokumpu Copper Products OY dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001;
- c) Outokumpu Copper Products OY dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001 (in solido con Outokumpu Oyj);
- d) KM Europa Metal AG singolarmente dal 3 maggio 1988 al 19 giugno 1995 e in solido con Tréfimétaux SA e Europa Metalli SpA) dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001
- e) Europa Metalli SpA, in solido con Tréfimétaux SA, dal 3 maggio 1988 al 19 giugno 1995 e in solido con KM Europa Metal AG e Europa Metalli SpA dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001;
- f) Tréfimétaux SA, in solido con Europa Metalli SpA, dal 3 maggio 1988 al 19 giugno 1995 e in solido con KM Europa Metal AG e Europa Metalli SpA, dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001.

Articolo 2

Per l'infrazione di cui all'articolo 1 sono inflitte le seguenti ammende:

- a) Wieland Werke AG: 20,79 milioni di euro
- b) Outokumpu Oyj e Outokumpu Copper Products OY in solido : 18,13 milioni di euro
- c) KM Europa Metal AG , Tréfimétaux SA e Europa Metalli SpA,
in solido: 18,99 milioni di euro
- d) KM Europa Metal AG 10,41 milioni di euro
- e) Europa Metalli SpA e Tréfimétaux SA in solido 10,41 milioni di euro.

Le ammende devono essere versate entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione sul seguente conto bancario:

Conto n.

001-3953713-69 intestato alla Commissione europea presso:

Banque FORTIS, Rue Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

(Code SWIFT GEBABEBB – Code IBAN BE71 0013 9537 1369)

Scaduto tale termine, le imprese destinatarie della presente decisione sono tenute automaticamente al pagamento degli interessi, al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento in vigore il primo giorno del mese nel quale la presente decisione è stata adottata, maggiorato di 3,50 punti percentuali, ossia al tasso del 5,5 %.

Articolo 3

Le imprese di cui all'articolo 1 pongono immediatamente fine alle infrazioni ivi constatate, qualora non vi abbiano ancora provveduto.

Esse si astengono dal ripetere qualsiasi atto o condotta di cui all'articolo 1 e dall'adottare qualsiasi misura con oggetto od effetto identico o equivalente.

Articolo 4

Sono destinatarie della presente decisione le imprese:

1. Wieland Werke AG

Graf-Arco-Strasse 36

89079 Ulm

GERMANIA

2. Outokumpu OYj

Riihitontuntie 7 D

02201 Espoo

FINLANDIA

3. Outokumpu Copper Products Oy

Riihitontuntie 7 A

02201 Espoo

FINLANDIA

4. KM Europa Metal AG

Klosterstrasse 29

49074 Osnabrück

GERMANIA

5. Europa Metalli S.p.A

Via dei Barucci, 2

50127 Firenze

ITALIA

6. Tréfinétaux S.A

11 bis, rue de l'hôtel de ville

92411 Courbevoie

FRANCIA

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 256 del trattato.

Fatto a Bruxelles 16.12.2003,

Per la Commissione

*Mario MONTI
Membro della Commissione*